REGIONE PIEMONTE

DIREZIONE CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori

Raccolta dei pareri regionali

Requisiti professionali per il commercio

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 11/12/2025*

*Protocollo * 21363/A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 20774/A2009C del 09/12/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di impresa artigiana di produzione e confezionamento alcolici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/12/2025 con Prot. n. 20774/A2009C, si richiede se la pratica svolta da parte di un titolare di impresa artigiana di produzione e confezionamento alcolici dal 2025 ad oggi possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

E' evidente in via generale che la norma non differenzia, ai fini dell'abilitazione professionale, fra attività svolta nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, purchè i soggetti richiedenti abbiano svolto effettivamente attività di produzione e manipolazione degli alimenti e ricorrano gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo.

Nel caso specifico, la pratica professionale svolta dal soggetto interessato non soddisfa il requisito temporale previsto per almeno due anni nell'ultimo quinquennio dalla suddetta disposizione di legge, tenuto conto che l'attività artigianale è stata avviata nel 2025. Conseguentemente, ad oggi non può ritenersi ancora acquisita la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi e potrebbe essere nominato in alternativa un preposto in possesso dei requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 26/11/2025*

*Protocollo * 19949 /A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 19791/A2009C del 24/11/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 24/11/2025 con Prot. n. 19791/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22), conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, il titolo di studio in argomento può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto la Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, avente la classe di laurea L-22, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * Data * 24/03/2025*

Protocollo * *1254* /A2009C

OGGETTO: quesito Prot. n. 975/A2009C del 18/03/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Amministrazione, finanza e marketing.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 18/03/2025 con Prot. n. 975/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Amministrazione, finanza e marketing, conseguito nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto TecnicoEconomico Statale "Russell-Moro" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione e somministrazione degli alimenti.

Tra i percorsi scolastici degli istituti tecnici si considerano validi quelli del settore tecnologico aventi i seguenti indirizzi: indirizzo in "Chimica, materiali e biotecnologie" con articolazione "Biotecnologie sanitarie" e indirizzo in "Agraria, agroalimentare e agroindustria".

Il Diploma in oggetto avente l'indirizzo in "Amministrazione, finanza e marketing", che confluisce nel settore economico, non può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto secondo le suddette indicazioni ministeriali non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 15/04/2025*

*Protocollo * 3195/A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1009/A2009C del 18/03/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico chimico-biologico.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 18/03/2025 con Prot. n. 1009/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma per Tecnico chimico e biologico, conseguito presso l'Istituto di Istuzione Secondaria Superiore "G. Torno" di Castrano Primo (MI) nell'a.s. 2010/2011, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si specifica, inoltre, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, individua ai punti 2.1 e 2.2 i diplomi di scuola superiore del nuovo e previgente ordinamento conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in argomento.

Per quanto riguarda i diplomi di scuola superiore del previgente ordinamento quale di cui in oggetto, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010, relativo al riordino degli istituti professionali, pone tale titolo di studio nel settore "Industria e artigianato", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti per il riconoscimento dei requisiti professionali.

Peraltro, dal piano di studi allegato al diploma in oggetto, di durata quinquennale, si evince in modo significativo e prevalente la presenza di materie a carattere chimico, biologico e microbiologico, nonchè in materia di igiene che potrebbero ritenersi riferibili alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle materie contenute nel piano di studi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 19/06/2025*

*Protocollo * 6693 /A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 6330/A2009C del 13/06/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla pasticceria e all'industria dolciaria".

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 13/06/2025 con Prot. n. 6330/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla pasticceria e all'industra dolciaria", conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Arte Bianca e l'Industria Dolciaria di Torino nell'a.s. 1991/1992, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superio

re previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Si precisa, inoltre, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Dal piano di studi allegato risulta la presenza di materie quali "Merceologia industria dolciaria", Laboratorio chimico merceologico" e "Igiene", che possono essere considerate attinenti alla preparazione e somministrazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 29/07/2025*

*Protocollo * 8958 /A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 8512/A2009C del 22/07/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito industriale capotecnico – indirizzo chimico.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 22/07/2025 con Prot. n. 8512/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito industriale capotecnico indirizzo chimico, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto Omnicomprensivo Amelia (TR), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande.

Con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, al punto 2.1, i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, escludendo i licei.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti tecnici e professionali è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma in argomento, la confluenza secondo il nuovo ordinamento prevista dalla tabella è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "Chimica e materiali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, poichè il Ministero riconosce validi solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento non sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 11/08/2025*

*Protocollo * 9775/A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 9658/A2009C del 07/08/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di addetto specializzato alla produzione di ingredienti e/o farciture - 3° livello C.C.N.L. Industria alimentare.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 07/08/2025 con Prot. n. 9658/A2009C, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/05/2022 al 31/08/2025, in qualità di "addetto altamente specializzato alla produzione di ingredienti e/o farciture", con inquadramento al 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 45730 del 19/03/2014, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono tra gli altri quei *"lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto."*

Pertanto, poiché il soggetto interessato è inquadrato al 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare, quale condizione favorevole all'acquisizione della qualificazione professionale in discorso già dal livello precedente secondo la risoluzione ministeriale, e tenuto conto che lo stesso svolge mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione degli alimenti, si ritiene valida la pratica professionale, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 11/11/2025*

*Protocollo * 18471 /A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 17403/A2009C del 03/11/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Ingegneria biomedica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/11/2025 con Prot. n. 17403/A2009c, si richiede se la Laurea in Ingegneria Biomedica possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

In relazione alla Laurea in Ingegneria Biomedica, avente la classe di laurea LM-21, si evidenzia che la stessa rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale e conseguentemente tra quelli ritenuti validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Pertanto, si specifica di verificare che il titolo di studio posseduto dal soggetto interessato abbia la medesima classe di laurea sopraindicata per poter considerarsi valido, ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 26/11/2025*

*Protocollo * 19949/A2009C*

OGGETTO: quesito Prot. n. 19791/A2009C del 24/11/2025 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive.

Con il quesito citato in oggetto pervenuto all'ufficio scrivente in data 24/11/2025 con Prot. n. 19791/A2009C, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22), conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, il titolo di studio in argomento può ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività di somministrazione, in quanto la Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive, avente la classe di laurea L-22, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 21/10/2024*

*Protocollo * 13636/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 13456/A2009B del 16/10/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Infermieristica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/10/2024 con Prot. n. 13456/A2009B, si richiede se la Laurea in Infermieristica, conseguita presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto avente la classe di laurea LSTN/1- classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica e conseguentemente rientrante nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data *22/10/2024*

*Protocollo * 13709/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 12905/A2009B del 02/10/2024 in merito all'apertura di un negozio di frutta.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/10/2024 con Prot. n. 12905/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito all'iter da seguire e ai requisiti richiesti per l'apertura di un negozio di frutta, nonchè al corso professionale regionale per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del riconoscimento di requisiti professionali previsti per l'esercizio di tali attività.

L'apertura di un negozio di frutta quale esercizio di vicinato per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari è soggetta a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i., alla quale deve essere allegata anche la Notifica sanitaria di inizio attività, ai sensi del Reg. CE 852/2004, per la vendita di prodotti alimentari, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune competente per territorio, come previsto dall'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 vigente in materia di commercio.

Nella SCIA UNICA di avvio/apertura di un esercizio di vicinato con attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari il titolare dell'attività dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;

b) di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;

c) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

d) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda il corso professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si informa che il corso ha una durata complessiva di 100 ore ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte, il cui elenco è consultabile al seguente link: file:///H:/Chrome/enti%20gestori4%20OTTOBREo%202024%20_1_%20(1).pdf.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 22/11/2023*

*Protocollo * 15267/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 13693/A2009B del 23/10/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di addetta alle macchine confezionatrici - 5° livello C.C.N.L. alimentaristi artigiani.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/10/2023 con Prot. n. 13693/A2009B, si richiede se l'attività svolta in qualità di addetta alle macchine confezionatrici dal 1° luglio 2017 ad oggi, con C.CN.L. per le imprese del settore alimentare - aziende artigiane ed inquadramento al 5° livello, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, si ritiene che il dipendente qualificato sia colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare, il MISE evidenzia con risoluzione n. 226399 del 07/06/2016 che il contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE.

Nell'ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione, il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Nell'ambito della classificazione del personale del settore alimentare, i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli, ma non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, il possesso della qualificazione professionale può essere riconosciuto solo nel caso in cui i lavoratori siano stati inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale e abbiano svolto un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti, come già precisato in precedenti risoluzioni ministeriali.

Per le motivazioni sopra esposte, non è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo, essendo l'inquadramento in questione corrispondente al 5° livello.

Tuttavia, si precisa che, qualora la professionalità acquisita nel comparto alimentare artigianale possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 20/08/2024*

*Protocollo * 11042/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 10860/A2009B del 09/08/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in economia aziendale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/08/2024 con Prot. n. 10860/A2009B, si richiede se la Laurea in Economia e Commercio con indirizzo in economia aziendale, conseguita nell'a.a. 2002/2003 presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare nel piano di studi la presenza di una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, come previsto nel suddetto elenco, in quanto presumibilmente più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in argomento, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 09/09/2024*

*Protocollo * 11612 /A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 10533/A2009B del 05/08/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di coadiutore di un pastificio e Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/08/2024 con Prot. n. 10533/A2009B, si richiede se possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, quanto segue:

- la pratica svolta da sette anni in qualità di coadiutore familiare presso un pastificio con mansioni di aiuto alla produzione e conservazione di pasta presca e pietanze pronte da asporto, nonchè addetta alla vendita delle stesse e di altri prodotti alimentari vari. Si specifica, inoltre, che in riferimento a tale periodo lavorativo corrisponde il versamento di contributi previdenziali del settore artigianato.
- il titolo di studio: Diploma di Perito aziendale e corrsipondente in lingue estere, conseguito nel 1977.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il possesso del requisito a chi:

"b) …. ha per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale";

c) è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.".

Dal contenuto della disposizione di cui alla lettera b) la qualificazione professionale è riconosciuta non solo al soggetto dipendente qualificato *"addetto alla vendita o anche all'amministrazione"*, ma anche al soggetto "*addetto alla preparazione di alimenti".*

Inoltre, secondo la vigente normativa in materia, l'opera prestata deve essere comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

In relazione alla fattispecie in argomento, si evidenzia la risoluzione n. 5902 del 14/01/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso in merito alla pratica

professionale svolta nel settore del commercio e quella svolta nel settore della produzione artigianale.

In particolare, secondo il parere del MISE, l'attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio da parte di soggetti titolari e soci lavoranti di imprese con qualifica artigiana iscritte regolarmente all'Albo Imprese artigiane delle CCIAA di competenza, ai sensi della L. n. 443/1985, esercenti l'attività nell'ambito della produzione e manipolazione degli alimenti presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per questi motivi, si ritiene che la pratica professionale in argomento sia valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, purchè sia a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Per quanto riguarda la valutazione del Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito nel 1977, si precisa che la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività in oggetto, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.
Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Pertanto, occorre verificare se nel piano di studi sia presente la materia merceologia, la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 18/06/2024*

*Protocollo * 8100/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 7982/A2009B del 14/06/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Maturità Tecnica Agraria specializzazione in viticoltura ed enologia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 14/06/2024 con Prot. n. 7982/A2009B, si richiede se il Diploma di Maturità Tecnica Agraria specializzazione in viticoltura ed enologia, conseguito nell'a.s. 1989/1990 presso l'Istituto Tecnico Agragrio Statale specializzato per la viticoltura e l'enologia "Umberto I" Alba possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, il diploma in argomento rientra tra gli istituti tecnici del nuovo ordinamento con indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e articolazione "Viticoltura ed enologia", corrispondente all'indirizzo del previgente ordinamento in "Corso per viticoltura ed enologia", aventi percorsi scolastici da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che tale titolo di studio sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 17/06/2024*

*Protocollo * 8006/2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 7110/A2009B del 28/05/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Diploma Liceo scientifico e Attestati di frequenza per i corsi di "Erboristeria e fitopratica" e "Iridologia" e Attestato di competenza con profitto di "Naturopatia".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/05/2024 con Prot. n. 7110/A2009A, si richiede se possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, i seguenti titoli di studio:

1. Diploma di Liceo Scientifico;
2. Attestati di frequenza per i corsi di "Erboristeria e fitopratica" e "Iridologia" rilasciati dall'Università Popolare A.E.ME.TRA. (Associazione Europea di Medicine trazionali) negli a.a. 2017/2018;
3. Attestato di competenza con profitto di "Naturopatia" rilasciato dall'Università Popolare A.E.ME.TRA. il 18/07/2019.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi è in possesso di uno dei seguenti:

a) un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) *omissis;*

c) un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In relazione al diploma in oggetto, si precisa che, a differenza della disciplina previgente, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'avvio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi, ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

In riferimento agli attestati indicati ai punti 2) e 3), si specifica che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-1951/2015, Allegato A, paragrafo 3.3, ha stabilito che rappresenta requisito professionale il possesso di "*Attestato di qualifica professionale*" o il possesso di "*Attestato di specializzazione Post Qualifica o Post Diploma* che soddisfi i seguenti requisiti:

1. sia a rilievo giuridico, cioè rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti al momento del rilascio;
2. abbia una durata uguale o superiore alle 400 ore;
3. che dal titolo e piano di studi o allegato obbligatorio, di cui al D.M. del lavoro 12 marzo 1996, risulti una frequenza alle diverse aree disciplinari almeno uguale a quanto previsto per il corso specifico di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, detti attestati non risultano conformi alle disposizioni regionali di cui al citato paragrafo 3.3 e pertanto non si riconoscono validi come requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 04/06/2024*

*Protocollo * 7544/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 6588/A2009B del 16/05/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale in qualità di impiegato con C.C.N.L. Turismo - Pubblici esercizi al 5° livello di inquadramento.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/05/2024 con Prot. n. 6588/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'attività svolta dal 2019 ad oggi in qualità di impiegato con C.C.N.L. Turismo - Pubblici esercizi al 5° livello di inquadramento e a tempo parziale al 50%.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".
Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, tenuto conto che non sono state indicate le mansioni svolte concretamente dal soggetto interessato e dalla documentazione allegata si può soltanto rilevare un'esperienza professionale svolta in qualità di impiegato, presumibilmente in un'azienda operante nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, si specifica in generale che al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Per queste ragioni, la professionalità acquisita non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.
Tuttavia, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore alimentare o della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dal soggetto interessato, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 11/04/2024*

*Protocollo * 4977 /A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 4825/A2009B dell'08/04/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 08/04/2024 con Prot. n. 4825/A2009B, si richiede se il Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar", conseguito nell'a.s. 2008/2009 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri, ristorazione, commerciale e turistici "Elena Cornaro" di Jesolo (VE), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 3.1 della circolare ministeriale vengono indicati i percorsi di istruzione e formazione di durata triennale che prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente attinenti ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Il percorso scolastico di "Operatore della ristorazione" è tra quelli individuati dalla circolare sopraccitata da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 08/04/2024*

*Protocollo * 4811 /A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 4653/A2009B del 03/04/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di addetta alle vendite - livello B2 C.C.N.L. Artigiani Panificatori.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/04/2024 con Prot. n. 4653/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, la pratica svolta in qualità di addetta alle vendita dal 01/05/2017 a tempo pieno parziale, con C.C.N.L. Artigiani Panificatori e livello di inquadramento B2.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello. proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Con riferimento al caso specifico relativo alla pratica professionale in qualità di addetta alle vendita, inquadramento B2 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende di panificazione, si rileva che il personale si distingue in due gruppi: Gruppo A *(personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera)* e GRUPPO B *(personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione).*

In proposito, il MISE si è espresso con propria risoluzione n. 91483 del 13/04/2012, riconoscendo la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi ai soggetti operanti

presso imprese artigiane nel settore alimentare soltanto nel caso in cui abbiano effettivamente svolto un'attività di produzione e manipolazione di alimenti.

Conseguentemente, la qualficazione in argomento potrebbe essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto sia inquadrato nel GRUPPO A, specificatamente nei livelli A1 super, A1 operaio specializzato, A2 operaio qualificato di I° categoria, A3 operaio qualificato di II° categoria, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività produttivie e/o manifatturiere.

Per quanto riguarda le mansioni dei soggetti inquadrati nel GRUPPO B, le stesse non parrebbero essere collegate alla produzione e manipolazione degli alimenti, in quanto consistono sostanzialmente in funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.
Per questi motivi, non è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 20/02/2024*

*Protocollo * 1759/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1636/A2009B del 15/02/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di pizzaiolo - 4° livello C.C.N.L. Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 15/02/2024 con Prot. n. 4071/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal 17/11/2017 al 22/01/2021 a tempo parziale 90% in qualità di "pizzaiolo", con C.C.N.L. Pubblici esercizi al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.
In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Pertanto, considerato nell'ultimo quinquennio 2019-2023 l'esperienza professionale svolta in qualità *di ''pizzaiolo'',* per almeno due anni, dal 2019 al 2021, si ritiene che la stessa sia valida per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo, ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 26/03/2024*

*Protocollo * 3766/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 3004/A2009B del 14/03/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio lavoratore.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 14/03/2024 con Prot. n. 3004/A2009B, si richiede se la pratica svolta dal mese di ottobre 2020 in qualità di socio lavoratore presso la propria azienda esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio della medesima attività e in sostituzione dell'attuale preposto, tenuto conto che non risulta essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed è previsto un piano di rateizzazione del debito nei confronti dell'INPS accordato con l'Agenzia delle Entrate.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….***per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese****, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,* ***o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti*** *o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Secondo la vigente normativa in materia, è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali in capo al titolare o al legale rappresentante o al socio lavoratore o ad altre posizioni equivalenti di un'impresa esercente l'attività di commercio nel settore merceologico alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, purchè l'opera prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con alcune tipologie di collaborazioni.

Nel caso specifico, dalla verifica dei contributi previdenziali richiesti dal suddetto dettato normativo, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, è stato rilevato che è in corso di rateizzazione il pagamento degli stessi, per i quali si presuppone una rateazione formalmente accordata, a seguito della domanda dell'interessato all'INPS e la sottoscrizione del piano di ammortamento successivo al preventivo versamento della rata preliminare.

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Ecoonmico n. 168265 del 15/10/20213, con la quale si esprime positivamente rispetto ad un caso analogo.

Per questi motivi, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità della pratica svolta dal soggetto in argomento e conseguentemente la qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 15/03/2024*

*Protocollo * 3064/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 2037/A2009B del 27/02/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma Professionale in Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera - indirizzo "enogastronomia".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 27/02/2024 con Prot. n. 2037/A2009B, si richiede se il Diploma Professionale in Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera con indirizzo "enogastronomia", conseguito nell'a.s. 2016/2017 presso l'I.I.S. "A. Prever" di Pinerolo (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

In relazione agli istituti professionali, il Ministero ritiene che siano idonei quei percorsi scolastici che confluiscono nel settore "Servizi" con uno dei seguenti indirizzi:

- "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale";
- "Servizi socio-sanitari";
- "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in argomento consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 20/03/2024*

*Protocollo * 3386 /A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1956/A2009B del 26/02/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio amministratore di una società esercente l'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 26/02/2024 con Prot. n. 1956/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta da gennaio 2022 in qualità di socio amministratore di una ditta che svolge attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Secondo la vigente normativa in materia, è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali in capo al titolare o al legale rappresentante o al socio lavoratore o ad altre posizioni equivalenti di un'impresa esercente l'attività di commercio nel settore merceologico alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, purchè l'opera prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie quali ad esempio la condizione di socio lavoratore.

Conseguentemente, se il soggetto richiedente la qualificazione possa vantare l'assicurazione INAIL e non quella INPS, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti.
Pertanto, il soggetto in questione può ritenersi in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, qualora soddisfi le suddette condizioni indicate e sia a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 12/03/2024*

*Protocollo * 2837/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1646/A2009B del 15/02/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cuoca - 4° livello C.C.N.L. Istituti Socio-Assistenziali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 15/02/2024 con Prot. n. 1646/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico, la pratica svolta dal 01/09/2021 al 23/03/2022 a tempo pieno in qualità di "cuoca", con C.C.N.L. Istituti Socio-Assistenziali al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

A tal proposito si evidenzia la risoluzione n. 136797 del 14/06/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale ha ritenuto che non può considerarsi impresa esercente l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande le residenze assistenziali per anziani, anche se nel centro cottura delle stesse vengono prodotti e somministrati pasti per anziani.

Per questi motivi, l'esperienza professionale acquisita presso tali strutture non può ritenersi idonea, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 01/03/2024*

*Protocollo * 2222/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1557/A2009B del 14/02/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio e pratica professionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 14/02/2024 con Prot. n. 1557/A2009B, si richiede, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, la valutazione di quanto segue:

- il Diploma di qualifica professionale per "Operatore dei servizi di ristorazione - settore cucina", conseguito nell'a.s. 2001/2002, e il Diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione, conseguito nell'a.s. 2003/2004, presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri, ristorazione e turismo di Otranto (LE);
- il Diploma di Istituto professionale - Settore Servizi - Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" - Articolazione "Sala e vendita", conseguito nell'a.s. 2014-2015 presso l'Istituto Professionali per i servizi alberghieri e ristorazione" di Isola di Capo Rizzuto (CZ);
- la pratica professionale svolta dal 06/09/2018 ad oggi in qualità di "cameriere" con C.C.N.L. del Settore turismo - comparto pubblici esercizi e inquadramento al 5° livello.

In relazione ai punti 1) e 2) si evidenzia che, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, è ammessa la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

In particolare, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, specificando al punto 2.1 della circolare gli istituti tecnici e professionali i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, e al punto 3.1 i percorsi di istruzione e formazione di durata triennale e quadriennale attinenti ai fini della qualificazione per l'avvio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda i percorsi di formazione triennale, l'"Operatore della ristorazione" è tra quelli individuati al ounto 3.1 della circolare sopraccitata da considerarsi idoneo, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti.

In relazione al Diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione, si specifica che sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento confluisce, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione" del previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati al punto 2.1 dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici possono ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di cui trattati, e conseguentemente è idoneo il Diploma in argomento.

In relazione alla valutazione della pratica professionale, di cui al punto 3), si specifica che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*....per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nel caso specifico, l'esperienza professionale svolta in qualità di cameriere con inquadramento corrispondente al 5° livello dello stesso C.C.N.L. non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto a tale livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che in questi casi se la professionalità acquisita nel comparto della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dal soggetto interessato, il requisito professionale potrebbe essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 08/02/2024*

*Protocollo * 1356/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1024/A2009B del 29/01/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione attestati vari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/01/2024 con Prot. n. 1024/A2009B, si richiede se, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, possano ritenersi validi i seguenti attestati:

- l'attestato di qualifica professionale in "Estetista" rilasciato dalla Regione Piemonte;
- l'attestato di formazione per il personale alimentarista rilasciato da Bologna HACCP;
- il Diploma rilasciato dalla Scuola per "Consulente in scienze naturopatiche" dall'Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali;
- il Diploma rilasciato dalla Scuola Magistrale per "Consulente in nutrizione e dietetica" dall'Università Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso dei requisiti professionali a chi è in possesso di uno dei seguenti:

a) un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) omissis;

c) un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, gli attestati di cui alle lettere a) e b) non risultano conformi alle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 24-1951/2015, Allegato A, paragrafo 3.3, in quanto le discipline didattiche trattate nonché le competenze acquisite non corrispondono a quelle previste dal corso standard di formazione professionale per il commercio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non si riconoscono validi per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare.

Per quanto riguarda, il possesso dei titoli di studio di cui alle lettere c) e d), si specifica che il diploma di scuola secondaria superiore o alla laurea triennale o di altra scuola professionale, almeno triennale, come previsto al suddetto art. 71, comma 6, lett. c), si riferiscono ai titoli di studio rilasciati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito dopo la conclusione di un percorso di studio e formazione regolamentato a livello nazionale.

Dalla documentazione allegata, parrebbe trattarsi di titoli di studio non rilasciati dal Ministero competente e conseguentemente non possono essere ritenuti validi secondo il suddetto dettato di legge.

Per le ragioni sopraesposte, non è possibile riconoscere al soggetto interessato la qualificazione professionale in argomento, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 07/02/2024*

*Protocollo * 1304/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 910/A2009B del 29/01/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cuoco e maitre chef de range.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 29/01/2024 con Prot. n. 910/A2009B, si richiede se, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possa ritenersi valida la pratica professionale svolta dai soggetti interessati nel seguente modo:

- il soggetto A per 2 anni e 7 mesi a tempo pieno con la qualifica di "maitre chef de range" del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore turismo, 3° livello di inquadramento;
- il soggetto B per 2 anni e 7 mesi a tempo pieno con la qualifica di "cuoco" del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore turismo, 3° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello, come specificato nella risoluzione ministeriale n. 51281 del 28/02/2012, in quanto appartengono i lavoratori che, in condizioni, di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche.

Nella fattispecie in oggetto, secondo la declaratoria del personale per il comparto aziende alberghiere, al 3° livello appartengono i lavoratori specializzati che svolgono attività con autonomia operativa e specifica e adeguata capacità professionale, ottenute mediante importante preparazione.

Per questi motivi, è possibile riconoscere ai soggetti interessati la qualificazione professionale in argomento, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 22/01/2024*

*Protocollo * 673/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 136/A2009B del 09/01/2024 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "aiuto pizzaiolo".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/01/2024 con Prot. n. 136/A2009B si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare la pratica svolta dal soggetto interessato svolta dal 01/08/2018 al 28/02/2019 con un orario di lavoro di 12 ore settimanali e dal 01/03/2019 al mese di settembre del 2023 ridotto a 6 ore settimanali, in qualità di "Aiuto pizzaiolo", con C.C.N.L. per i dipendenti dei pubblici esercizi e inquadramento al 6° livello.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Premesso che non è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale in argomento acquisita con contratti di lavoro intermittente, con i quali il soggetto interessato era stato precedentemente assunto, e richiamata per opportuna conoscenza la risoluzione n. 257174 del 17/10/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si è espresso in merito all'orario di lavoro part-time, si specifica che la pratica professionale svolta in qualità di "aiuto pizzaiolo" non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, poiché il livello di inquadramento corrisponde al 6° livello del C.C.N.L. in oggetto e l'orario di lavoro part-time ridotto a 6 ore settimanali è insufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione degli stessi requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/01/2023

Protocollo 177/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 15466/A2009B del 22/12/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito industriale capotecnico chimico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/12/2022 con Prot. n. 15466/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito industriale capotecnico indirizzo chimico, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'I.I.S. "Gobetti Marchesini - Casale - Arduino", possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, al punto 2.1, i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, escludendo i licei.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti tecnici e professionali è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma in argomento, la confluenza secondo il nuovo ordinamento prevista dalla tabella è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "Chimica e materiali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, nè dal piano di studi allegato si riscontrano materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento non sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/11/2023

Protocollo 15631/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 15141/A2009B del 20/11/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta all'estero.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/11/2023 con Prot. n. 14102/A2009B, si richiede la valutazione della pratica professionale svolta all'estero, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia che il riconoscimento della qualifica professionale estera è di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a cui occorre presentare la relativa domanda digitalmente, reperibile al seguente sito web: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esteri/documentazione-per-il-riconoscimento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/11/2023

Protocollo 14827/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 14674/A2009B dell'08/11/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi di ristorazione e ospitalità alberghiera - articolazione accoglienza turistica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 08/11/2023 con Prot. n. 14674/A2009B, si richiede se il Diploma di Tecnico dei servizi di ristorazione e ospitalità alberghiera - articolazione accoglienza turistica, conseguito nell'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto Professionale Alberghiero Statale "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento confluisce, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione" del previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in argomento consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/11/2023

Protocollo 14826/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 14102/A2009B del 30/10/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta presso una macelleria in qualità di lavoratore autonomo con partita IVA.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/10/2023 con Prot. n. 14102/A2009B, si richiede se l'attività svolta presso una macelleria in qualità di lavoratore autonoma con regolare partita IVA dal 2018 ad oggi possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore mercelogico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

A tal proposito, si evidenzia che il dettato normativo richiede espressamente la condizione di "dipendente qualificato", debitamente comprovata dall'iscrizione all'Inps.

Nel caso specifico, la tipologia lavorativa consistente in lavoratore autonomo con partita IVA non può essere considerata come "dipendente qualificato" e conseguentemente non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requsiti professionali richiesti dal suddetto dettato normativo per l'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 30/10/2023

Protocollo 14081/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 13913/A2009B del 26/10/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 26/10/2023 con Prot. n. 13913/A2009B, si richiede se il Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar", conseguito nell'a.s. 2004/2003 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della ristorazione "G. Pastore" di Varallo (VC), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 3.1 della circolare ministeriale vengono indicati i percorsi di istruzione e formazione di durata triennale che prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente attinenti ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Il percorso scolastico di "Operatore della ristorazione" è tra quelli individuati dalla circolare sopraccitata da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25/10/2023

Protocollo 13820 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 13463/A2009B del 16/10/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "cameriere", inquadramento 5° livello del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva commerciale e turismo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/10/2023 con Prot. n. 13463/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal 28/01/2015 al 18/09/2023 a tempo parziale (32 ore settimanali) in qualità di "Cameriere di ristorante", con C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva commerciale e turismo al 5° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, l'esperienza professionale svolta in qualità di cameriere con inquadramento corrispondente al 5° livello dello stesso C.C.N.L. non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto a tale livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che in questi casi se la professionalità acquisita nel comparto della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dal soggetto interessato, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

A tal fine, si evince che è stata allegata la dichiarazione del datore di lavoro, con la quale è stato specificato che il soggetto interessato:

- *"ha svolto in maniera attiva, responsabile e professionale la mansione di Responsabile di sala-bar, occupandosi in pirma persona dell'attività di vendita, somministrazione e supervisione degli alimenti e bevande offerti al pubblico";*
- *"ha svolto un'attività di tipo amministrativo legata alla gestione del reparto sala-bar, occupandosi del reperimento delle materie prime, della gestione degli ordini e del magazzino";*

- *"ha mostrato una rilevante capacità di lavorare in modo autonomo e di assumersi la responsabilità delle proprie attività adempiendo a mansioni generalmente attribuitili ad un inquadramento lavorativo di livello superiore".*

Pertanto, sulla base della suddetta dichiarazione del datore di lavoro, si può ritenere che tale esperienza professionale acquisita in qualità di "Responsabile sala-bar" sia valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25/10/2023

Protocollo 13816 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 13333/A2009B del 11/10/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta nell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari in qualità di titolare di ditta individuale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/10/2023 con Prot. n. 13333/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore mercelogico alimentare, l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari svolta dal 2015 ad oggi in qualità di titolare di ditta individuale.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 11819 del 19/01/2016, con la quale ritiene di poter valutare positvamente la pratica svolta nell'ambito del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, anche se non sono più richiesti per l'avvio dello stesso.

Per questi motivi, e in via generale, è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare, purchè si sia concretizzata in attività di manipolazione, conservazione e commercializzazione di prodotti appartenenti al settore alimentare e sia comprovata dall'iscrizione all'INPS o mediante mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS come richiesto dal suddetto dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05/10/2023

Protocollo 13076 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 12643/A2009B del 29/09/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di commessa - B2 livello C.C.N.L. Artigiani Panificatori.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 29/09/2023 con Prot. n. 12643/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, la pratica svolta dal soggetto interessato in qualità di commessa in una panetteria dal 01/04/2020 a tempo parziale al 60%, con C.C.N.L. Artigiani Panificatori e livello di inquadramento B2.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello. proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Con riferimento al soggetto interessato che ha svolto la pratica professionale in qualità di commessa presso una panetteria, inquadramento B2 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende di panificazione, si specifica che il personale si distingue in due gruppi: Gruppo A *(personale operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera)* e GRUPPO B *(personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione).*

In proposito, il MISE si è espresso con propria risoluzione n. 91483 del 13/04/2012, riconoscendo la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi ai soggetti operanti presso imprese artigiane nel settore alimentare soltanto nel caso in cui abbiano effettivamente svolto un'attività di produzione e manipolazione di alimenti.

Conseguentemente, la qualficazione in argomento potrebbe essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto sia inquadrato nel GRUPPO A, specificatamente nei livelli A1 super, A1 operaio specializzato, A2 operaio qualificato di I° categoria, A3 operaio qualificato di II° categoria, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività produttivie e/o manifatturiere.

Per quanto riguarda le mansioni dei soggetti inquadrati nel GRUPPO B, le stesse non parrebbero essere collegate alla produzione e manipolazione degli alimenti, in quanto consistono sostanzialmente in funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Per questi motivi, non è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, al soggetto interessato per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/10/2023

Protocollo 12967 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 12387/A2009B del 25/09/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di impiegato amministrativo - D2 livello C.C.N.L. Cooperative sociali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/09/2023 con Prot. n. 12387/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal soggetto interessato presso n. 3 esercizi di somministrazione dal 01/04/2019 a tempo parziale (30 ore settimanali e aumentato a 36 ore dal 01/06/2022), in qualità di "impiegato amministrativo", con C.C.N.L. Cooperative sociali e livello di inquadramento D2.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Ciò premesso, il soggetto richiedente la qualificazione professionale si occupa direttamente di n. 3 esercizi di somministrazione ed è inquadrato al livello D2 del C.C.N.L. Cooperative sociali.

A tal proposito, si evidenzia anzitutto che, in relazione ai contratti di lavoro meno attinenti al comparto del commercio o della somministrazione, le mansioni lavorative svolte in concreto dai soggetti richiedenti il riconoscimento dei requisiti professionali devono essere correlate alla manipolazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

Per quanto riguarda l'area di inquadramento D in cui risulta il soggetto interessato, si specifica che, secondo la declaratoria del C.C.N.L. in oggetto, appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

Conseguentemente, la pratica professionale svolta dal soggetto richiedente potrebbe ritenersi valida, ai fini del riconocimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto è inquadrato in un livello che presuppone conoscenze specialistiche e capacità

elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità, purchè le mansioni svolte in concreto negli esercizi di somministrazione, che non sono state esplicitamente indicate, abbiano attinenza con la manipolazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/09/2023

Protocollo 11201 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 10643/A2009B del 09/08/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodottoli alimentari inclusi nella tabella speciale dei tabaccai.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/08/2023 con Prot. n. 10643/A2009B, si richiede se l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari inclusi nella tabella speciale che i titolari di rivendite di generi di monopolio possono vendere sia soggetta al rispetto dei requisiti professionali, di cui al'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, nel caso in cui la stessa venga svolta mediante distributori automatici.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che l'ex Ministero del Commercio, industria e artigianato, nella risoluzione n. 511309 del 30 novembre 2000, aveva precisato quanto segue:

"Il contenuto della tabella suddetta è interamente formato da prodotti non alimentari, salvo i pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). La presenza dei prodotti alimentari, peraltro venduti, nella quasi totalità dei casi, in confezione, riveste, pertanto, carattere di estrema marginalità rispetto al restante contenuto della tabella speciale. Conseguentemente, la scrivente non ritiene necessario il possesso, da parte dei suddetti soggetti, di uno dei requisiti prescritti dal citato art. 5, comma 5, del decreto n. 114".

Sulla vendita dei prodotti ammessi alla vendita nelle tabaccherie il Ministero dello Sviluppo economico, con parere del 15 ottobre 2007, ha riconosciuto successivamente ai tabaccai la possibilità di vendere, senza il possesso del requisito professionale e la presentazione dello specifico modello COM 1, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, ed in particolare le bibite in lattina, tetra-pak o bottiglietta (con esclusione del latte e dei suoi derivati) che, in quanto non deperibili, non necessitano di particolari trattamenti di conservazione.

Nel caso di specie, si ritiene che, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, l'elemento discriminante sia rappresentato dai prodotti alimentari inclusi nella suddetta tabella speciale tabaccai e non dalle modalità in cui gli stessi siano venduti, facendo salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni previste rispettivamente dagli artt. 17 e 67 dei Decreti legislativi n. 114 del 1998 e n. 59 del 2010 in materia di distributori automatici, nonchè la presentazione della SCIA unica prevista ai fini dell'avvio di tale attività.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/08/2023

Protocollo 10734/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 9999/A2009B del 28/07/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma Istituto Tecnico - Settore tecnologico con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, articolazione "Biotecnologie Sanitarie".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/07/2023 con Prot. n. 9999/A2009B, si richiede se il Diploma di Istituto Tecnico - Settore tecnologico con indirizzo chimica, materiali e biotecnologie, articolazione "Biotecnologie Sanitarie", conseguito nell'a.s. 2022/2023 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Gobetti Marchesini-Casale-Arduino" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" con articolazione "Biotecnologie sanitarie" rientra tra quelli i cui percorsi sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/07/2023

Protocollo 9563 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 8921/A2009B del 12/07/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "barista".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/07/2023 con Prot. n. 8805/A2009A, si richiede se possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande le seguenti esperienze professionali:

- dal 26/08/2019 al 30/09/2022 a tempo determinato e parziale (37,5% - 15 ore settimanali) in qualità di "Barista", con C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva commerciale e turismo al 5° livello di inquadramento;
- dal 01/10/2022 a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali di cui sopra con un'altra società.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, l'esperienza professionale svolta in qualità di barista con orario di lavoro part-time al 37,5% e inquadramento corrispondente al 5° livello dello stesso C.C.N.L., non può ritenersi valida ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi per le seguenti motivazioni:

1) da una parte al 5° livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche. In questi casi se la professionalità acquisita nel comparto della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dal soggetto interessato, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte;

2) dall'altra, in riferimento all'orario di lavoro part-time al 37,5%, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 257174 del 17/10/2012, ritenendo che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della norma citata, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di

prodotti alimentari, nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente, senza estendere in alcun modo il periodo da prendere in considerazione ad esperienze professionali più lontane nel tempo.

Ciò significa, ad esempio, che con un contratto di lavoro part-time al 40% l'attività lavorativa deve svolgersi per almeno cinque anni consecutivi al fine di maturare almeno due anni di prestazione a tempo pieno.

Pertanto, la pratica svolta dal 26/08/2019 ad oggi in qualità "barista", secondo le suddette condizioni contrattuali, non può ritenersi sufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione dei requisiti professionali.

Si evince, inoltre, dalle informazioni contenute nella documentazione allegata, il possesso del Diploma triennale di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda" che consentirebbe il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione se nel piano di studi fossero presenti materie attinenti al commercio degli alimenti, alla manipolazione e preparazione degli stessi come ad esempio "Merceologia".

Nel caso specifico, si evidenzia che non è possibile esprimere un parere in assenza del piano di studi del Diploma in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/08/2023

Protocollo 10735/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 7106/A2009B del 16/06/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Agrario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/06/2023 con Prot. n. 7106/A2009B, si richiede se il Diploma di Perito Agrario, conseguito nell'a.s. 1988/1989 presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale "G. Dalmasso" di Pianezza (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, l'indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" rientra tra quelli i cui percorsi sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Inoltre, si specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 86656 dell'08/07/2010, riconoscendo la validità del diploma in argomento sulla base delle materie oggetto del corso di studio, nonché della capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/05/2023

Protocollo 5484 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5363/A2009B del 10/05/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Analista contabile.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 10/05/2023 con Prot. n. 5363/A2009B, si richiede se il Diploma di "Analista contabile", conseguito nell'a.s. 1992/1993 presso l'Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali di Cava dei Tirreni (SA), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza più attinente al Diploma di "Analista contabile", secondo la tabella presente nell'allegato D al D.P.R. cit., risulta nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Con riferimento al diploma in argomento, nel piano di studi allegato non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma non sia valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/05/2023

Protocollo 5483/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5189/A2009B del 04/05/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Agrotecnico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 04/05/2023 con Prot. n. 5189/A2009B, si richiede se il Diploma di Agrotecnico, conseguito nell'a.s. 1984/1985 presso l'Istituto Professionale Statale per l'Agricoltura "Carlo Ubertini" di Caluso (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del Diploma di Agrotecnico, prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, è quella del settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Agrario-ambientale", indirizzo "Agrotecnico", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/04/2023

Protocollo 5022/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 4071/A2009B del 03/04/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cameriere sala - 4° livello C.C.N.L. Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/04/2023 con Prot. n. 4071/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal 23/12/2019 a tempo parziale (30 ore settimanali) in qualità di "cameriere sala", con C.C.N.L. Pubblici esercizi al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Pertanto, se l'esperienza professionale acquisita in qualità di "cameriere sala" sia stata svolta per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, si potrebbe ritenere che la stessa sia valida per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo, ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/03/2023

Protocollo 3339/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2843/A2009B del 15/03/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Laurea di primo livello in Scienze e tecnologie agrarie e Laurea specialistica in Agroecologia - Agroingegneria gestionale e del territorio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/03/2023 con Prot. n. 2843/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., i seguenti titoli di studio:

- la Laurea di primo livello in Scienze e tecnologie agrarie, appartenente alla classe 20 - classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino in data 13/12/2007;
- la Laurea specialistica in Agroecologia - Agroingegneria gestionale e del territorio, appartenente alla classe 77/S - classe delle lauree specialistiche in Scienze e tecnologie agrarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino in data 22/10/2010;

possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, le lauree in argomento non rientrano nel suddetto elenco delle lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Peraltro, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

L'elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale è il seguente:

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica dei piani di studi allegati, relativi alle lauree in questione, si rileva che sono presenti materie di insegnamento aventi rispettivamente i settori scientifico-disciplinari: AGR/02, AGR/04, AGR/13, AGR/15, AGR/16 come indicato nella suddetta tabella.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che le Lauree in oggetto consentano il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/03/2023

Protocollo 2670 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2378/A2009B del 02/03/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Istruzione professionale "Settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/02/2023 con Prot. n. 2165/A2009B, si richiede se il Diploma di Istruzione professionale "Settore servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", conseguito nell'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto di Istruzione Superiore Plurindirizzo Statale "B. Vittone" di Chieri (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati i percorsi scolastici degli istituti tecnici e professionali che prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente attinenti ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda gli istituti professionali, tali percorsi sono stati individuati nell'ambito del settore "Servizi" con i seguenti indirizzi: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", "Servizi socio-sanitari", "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

Pertanto, il Diploma in oggetto rientra tra gli indirizzi individuati dalla circolare sopraccitata e può considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20/03/2023

Protocollo 2997/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2166/A2009B del 24/02/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione-cucina" e pratica professionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/02/2023 con Prot. n. 2166/A2009B, si richiede se possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quanto segue:

- il Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione-cucina", conseguito nell'a.s. 2010/2011 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Giolitti" di Torino;
- la pratica professionale svolta dal 2017 in qualità "aiuto pizzaiolo" oppure "aiuto cuoco", con tempo di lavoro parziale al 75% e inqudramento al 5° livello.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nel caso in oggetto, non è stata specificata la tipologia di contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicata e conseguentemente non è possibile eprimere il parere richiesto, ma si evidenzia, a titolo esemplificativo, che al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi appartegono i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.

Si precisa inoltre che, qualora la tipologia dei C.C.N.L. risulti essere quella sopraccitata e la professionalità acquisita dai soggetti interessati possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dagli stessi, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

Per quanto riguarda la valutazione del Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione-cucina", l'art. 71, comma 6 del D.L.gs n. 59/2010 ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di

laurea triennale, o di altra scuola *‘’...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti’’.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito specifiche indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, in particolare al punto 3.1 della circolare vengono indicati i percorsi di istruzione e formazione di durata triennale o quadriennale che prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente attinenti ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Il percorso scolastico di "Operatore della ristorazione" è tra quelli individuati dalla circolare sopraccitata da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/03/2023

Protocollo 2668/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2165/A2009B del 24/02/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/02/2023 con Prot. n. 2165/A2009B, si richiede se il Diploma di Qualifica professionale "Operatore dei servizi di ristorazione del settore sala bar", conseguito nell'a.s. 2010/2011 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Ubertini di Caluso (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 3.1 della circolare ministeriale vengono indicati i percorsi di istruzione e formazione di durata triennale che prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente attinenti ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Il percorso scolastico di "Operatore della ristorazione" è tra quelli individuati dalla circolare sopraccitata da considerarsi idoneo ai fini della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/02/2023

Protocollo 2190/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1398/A2009B del 02/02/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di macellaio - 5° livello CCNL Agricoltura Cooperative OTI.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/02/2023 con Prot. n. 1398/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, la pratica svolta dal 02/01/2020 ad oggi con le mansioni di macellaio e inquadramento nel 5° livello del CCNL Agricolura Cooperative OTI.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nel caso specifico, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale svolta in qualità di macellaio con inquadramento corrispondente al 5° livello del C.C.N.L. in argomento, in quanto a tale livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, qualora la professionalità acquisita dal soggetto interessato possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dallo stesso, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 13/03/2023*

*Protocollo * 2669/A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1385/A2009B del 01/02/20223 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di banconiere di bar.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 01/02/2023 con Prot. n. 1385/A2009B, si richiede si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 21/11/2019 a tempo parziale al 50% con la qualifica di "banconiere di bar", del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore turismo, 6° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello, come specificato nella risoluzione ministeriale n. 51281 del 28/02/2012, in quanto appartengono i lavoratori che, in condizioni, di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche.

Nella fattispecie in oggetto, secondo la declatoria del C.C.N.L. del Turismo, al 6° livello appartegono i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.

Per questi motivi, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale in argomento, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

*Data * 24/02/2023*

*Protocollo * 2185 /A2009B*

OGGETTO: quesito Prot. n. 1035/A2009B del 23/01/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioneria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/01/2023 con Prot. n. 1035/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Ragioneria conseguito nell'anno 2000 possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Diploma di Ragioneria", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è, secondo il nuovo ordinamento, nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 112816 del 14/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità del Diploma di Ragioneria conseguito prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nel percorso di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di inzio del percoso di studi in questione quale 1994, antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia la dichiarazione della presenza della materia "merceologia" nel piano di studi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/04/2023

Protocollo 5028/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2897/A2009B del 16/03/2023 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio lavoratore-amministratore presso un agriturismo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 26/03/2023 con Prot. n. 2897/A2009B, si richiede se la pratica svolta negli ultimi cinque anni da parte di un socio lavoratore e amministratore di un'azienda agricola, che versa i contributi in riferimento all'attività di coltivatore diretto, con annessa attività di ristorazione svolta nella forma di agriturismo possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,* ***esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese,*** *in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o* ***in qualità di socio lavoratore*** *o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con risoluzioni n. 113265 del 04/07/2013 e n. 93182 del 17/03/2017, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito al riconoscimento dei requisiti professionali in capo ad un titolare di un'impresa agrituristica, purchè il soggetto abbia svolto mansioni attinenti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In generale, come indicato nelle suddette risoluzioni, si specifica altresì che se l'attività agricola svolta in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti del settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere che il soggetto sia in possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

Pertanto, il soggetto in questione può ritenersi in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, qualora soddisfi le condizioni espressamente indicate dal Ministero e abbia svolto tale attività almeno per due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, nonchè sia a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19/12/2022

Protocollo 14912/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 14051/A2009B del 05/12/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di aiuto cuoco e cuoco.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/12/2022 con Prot. n. 14051/A2009B, si richiede se possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le seguenti esperienze professionali:

- la pratica svolta dal 01/10/2018 al 10/05/2022 a tempo pieno in qualità di "aiuto cuoco", con C.C.N.L. pubblici esercizi al 5° livello di inquadramento;
- la pratica svolta dal 16/05/2022 al 30/11/2022 a tempo parziale al 75% in qualità di "cuoco", con C.C.N.L. pubblici esercizi al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, mentre può ritenersi valida la pratica professionale svolta per sei mesi in qualità di cuoco con inquadramento al 4° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, non è altresì possibile riconoscere l'esperienza professionale svolta in qualità di aiuto cuoco con inquadramento corrispondente al 5° livello dello stesso C.C.N.L., in quanto a tale livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, in riferimento a quest'ultima esperienza professionale, nel caso in cui la professionalità acquisita nel comparto della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, con la quale dichiara le mansioni svolte in concreto dal soggetto interessato, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle stesse mansioni svolte.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/12/2022
Protocollo 14514/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 12797/A2009B del 14/11/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di commis cucina.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/11/2022 con Prot. n. 12797/A2009B, si richiede si richiede se la pratica svolta presso un rifugio alpino dal soggetto interessato dal 28/09/2018 al 29/08/2020 con la qualifica di "commis cucina", del C.C.N.L. Settore Turismo/Pubblici Esercizi, 6° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale in argomento, poiché il livello di inquadramento corrisponde al 6 livello del C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/09/2022
Protocollo 7796 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 7695/A2009B del 07/09/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta nell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari in qualità di socio amministratore.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/06/2022 con Prot. n. 4383/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore mercelogico alimentare, l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari svolta dal 2002 ad oggi in qualità di socio ammiistratore con compiti operativi documentabili dall'iscrizione all'INAIL e INPS.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla fattispecie in argomento, si specifica che per le figure di alto profilo professionale, quali il Presidente o Legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possono considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio si sia concretizzaa in compiti di gestione effettivamente operativi e con carattere di abitualità e prevalenza.

Tale professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività come indicato nella richiesta in oggetto.

Ciò premesso si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 11819 del 19/01/2016, con la quale ritiene di poter valutare positvamente la pratica svolta nell'ambito del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, anche se non sono più richiesti per l'avvio dello stesso.

Per questi motivi, e in via generale, è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare, purchè sia comprovata dall'iscrizione all'INPS o mediante mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS come richiesto dal suddetto dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/07/2022
Protocollo 5680 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5557/A2009B del 06/07/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Laurea di primo livello in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna e Diploma di Perito Agrario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/07/2022 con Prot. n. 5557/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea di primo livello in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna, appartenente alla classe di laurea 40, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2008/2009, e il Diploma di Perito Agrario possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Peraltro, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE

VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo alla laurea in questione, si rileva che sono presenti due materie di insegnamento quali "Nutrizione ed alimentazione" e "Tecnologia e igiene degli alimenti" aventi rispettivamente i settori scientifico-disciplinari: AGR/18 e VET/04, come indicato nella suddetta tabella.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che la Laurea di primo livello in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per quanto riguarda la valutazione del Diploma di Perito Agrario, di cui non è stata allegata copia, si specifica in via generale che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 86656 dell'08/07/2010, riconoscendo la validità dello stesso sulla base delle materie oggetto del corso di studio, nonché della capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/07/2022
Protocollo 5824 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5450/A2009B del 04/07/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito industriale capotecnico chimica conciaria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/07/2018 con Prot. n. 5450/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito industriale capotecnico con specializzazione in chimica conciaria, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi Casale" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

Con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, al punto 2.1, i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, escludendo i licei.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti tecnici e professionali è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma in argomento, la confluenza secondo il nuovo ordinamento prevista dalla tabella è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "Chimica e materiali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia che la presenza nel piano di studi della materia "Merceologia" è considerata idonea, ai fini della qualificazione professionale richiesta, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Per questi motivi, in analogia ad altri titoli di studio aventi nel piano di studio la medesima materia, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/06/2022
Protocollo 4506 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 4383/A2009B del 06/06/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta nell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/06/2022 con Prot. n. 4383/A2009B, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore mercelogico alimentare, l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari svolta per almeno due anni nell'ultimo quinquennio.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla fattispecie in argomento, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 11819 del 19/01/2016, con la quale ritiene di poter valutare positvamente la pratica svolta nell'ambito del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, anche se non sono più richiesti per l'avvio dello stesso.

Per questi motivi, e in via generale, è possibile il riconoscimento della qualificazione professionale acquisita nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare, purchè sia comprovata dall'iscrizione all'INPS o mediante mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS come richiesto dal suddetto dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23/05/2022
Protocollo 3951 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 3665/A2009B del 17/05/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/05/2022 con Prot. n. 3665/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito nell'a.s. 1975/1976 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale, ad indirizzo mercantile, "Nicola Pellati" di Nizza Monferrato (AT), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettagli di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è, secondo il nuovo ordinamento, nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia la presenza della materia "chimica e merceologia" nel piano di studi allegato, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

-

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/05/2022
Protocollo 3744 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 3459/A2009B del 10/05/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di sommnistrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/05/2022 con Prot. n. 3459/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto nel piano di studi allegato è stata verificata la presenza di una materia di insegnamento avente il settore scientifico disciplinare BIO/10, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare, e la relativa classe di appartenenenza è quella delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione - L/SNT2, rientrante fra i titoli di studio indicati al punto 1.1 stessa circolare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/04/2022
Protocollo 3008/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2919/A2009B del 20/04/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Diploma di maturità scientifica e Master I livello in "Cucina popolare italiana di qualità".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/04/2022 con Prot. n. 2919/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità scientifica con indirizzo tecnologico e il Master di I livello in "Cucina popolare italiana di qualità", rilasciato dall'Univerità degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti. Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Per quanto riguarda la valutazione del Master di I livello in "Cucina popolare italiana di qualità", si evidenzia che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24/03/2022
Protocollo 2145 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 2083/A2009B del 22/03/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea di I livello in Scienze naturali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/03/2022 con Prot. n. 2083/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea di I livello in Scienze naturali possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività in argomento, se avente la classe di laurea L-32 "Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura", in quanto rientrerebbe nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/03/2022
Protocollo 1782/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 1718/A2009B del 09/03/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione certificato di qualifica professionale: "Operatore della trasformazione agroalimentare".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/03/2022 con Prot. n. 1718/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il certificato di qualifica professionale di "Operatore della trasformazione agroalimentare" con indirizzo panificazione e pasticceria, conseguito in data 15/06/2017 presso il C.F.P. NOVARA, con un corso biennale di 2.250 ore, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In proposito, Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 3 le figure professionali, i cui percorsi di istruzione e formazione, di durata sia triennale sia quadriennale, risultino attinenti ai fini della qualificazione per l'avvio delle attività di cui trattasi.

Tra le suddette figure professionali si rileva quella di "Operatore della trasformarzione agroalimentare", il cui percorso formativo è di durata triennale.

Poichè il certicato in argomento è stato conseguito con un corso biennale, è stato richiesto l'espletamento di un'attività istruttoria complementare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, per motivi di competenza in materia, da cui risulta che la durata del corso è inferiore rispetto ai percorsi di istruzione e formazione definiti a livello nazionale, in virtù dei crediti formativi riconosciuti in ingresso e maturati in precedente anno formativo da parte del soggetto interessato presso altre istituzioni scolastiche e agenzie formative.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che tale certificato sia assimilabile a quello riconosciuto idoneo per la figura di "Operatore della trasformazione agroalimentare", in base all'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricera, il MInistero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Treno e Bolzano sottoscritto nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, e conseguemente idoneo per il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25/01/2022
Protocollo 587/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 456/A2009B del 19/01/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Scienze motorie.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/01/2022 con Prot. n. 456/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Scienze motorie conseguita secondo il precedente ordinamento, di cui all'ex decreto n. 509/1999, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, ed è prevista altresì una tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree magistrali ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto la Laurea in Scienze motorie è corrispondente, secondo il nuovo ordinamento universitario, alla Laurea in Scienze e tecniche dello sport (avente la classe di laurea: LM-68) o alla Laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive (avente la classe di laurea LM-67), che rientrano nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/01/2022
Protocollo 287/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 113/A2009B del 04/01/2022 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari in modalità on-line, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/01/2022 con Prot. n. 113/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito nell'as.s. 1998/1999 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e P.A.C.L.E. di Rivoli (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettagli di prodotti alimentari in modalità on-line

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è, secondo il nuovo ordinamento, nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia la dichiarazione della presenza della materia "chimica e merceologia" nel piano di studi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16/12/2021
Protocollo 6971/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 5711/A2009B del 30/11/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Banconiera" - 5° livello C.C.N.L. alimentare e panificazione aziende artigiane.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/11/2021 con Prot. n. 5711/A2009B, si richiede se la pratica professionale svolta dal soggetto interessato dal 29/11/2019 ad oggi in qualità di "Banconiera" con C.C.N.L. alimentare e panificazione delle aziende artigiane, 5° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, si ritiene che il dipendente qualificato sia colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare, il MISE evidenzia con risoluzione n. 226399 del 07/06/2016 che il contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE.

Nell'ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione, il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Nell'ambito della classificazione del personale del settore alimentare, i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli, ma non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, il possesso della qualificazione professionale può essere riconosciuto solo nel caso in cui i lavoratori siano stati inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale e abbiano svolto un'attività

effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti, come già precisato in precedenti risoluzioni ministeriali.

In riferimento al caso in oggetto, per il quale il soggetto interessato è inquadrato al 5° livello del c.c.n.l. del settore alimentare, si precisa che, qualora la professionalità acquisita nel comparto alimentare artigianale possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/06/2021
Protocollo 5311/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 5163/A2009A del 15/06/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di ditta individuale di allevamento di bovini da carne con annessa attività di vendita.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 15/06/2021 con Prot. n. 5163/A2009A, si richiede se il titolare di ditta individuale di allevamento bovini da carne con relativa vendita possa ritenersi in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini della sua nomina in qualità di preposto all'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento all'esercizio in proprio delle attività caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso con risoluzione n. 230529 dell'08/11/2012, ritenendo che per imprese del settore alimentare si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione dei suddetti prodotti e le imprese che a qualsiasi titolo vendono al dettaglio o somministrano gli stessi, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola o ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Nel caso di specie, ciò significa che l'attività di vendita deve riferirsi ai prodotti trasformati o macellati derivanti dall'allevamento di bovini da carne e non alla commercializzazione dei bovini, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

Pertanto, se si tratta di attività di commercio di carne e sussistono altresì le restanti condizioni richieste dal dettato normativo, quali lo svolgimento della stessa per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio comprovata dall'iscrizione all'INPS o mediante mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS, è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali al soggetto interessato, ai fini della sua nomina in qualità di preposto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 01/06/2021
Protocollo 4834/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 4496/A2009A del 20/05/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cameriere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 20/05/2020 con Prot. n. 4496/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal 22/09/2015 al 30/06/2018 a tempo parziale al 65% in qualità di "cameriere", con C.C.N.L. pubblici esercizi e turismo al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Pertanto, l'esperienza professionale acquisita in qualità di ''cameriere'' e il suddetto inquadramento consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/04/2021
Protocollo 3323/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3265/A2009A del 07/04/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi della ristorazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2021 con Prot. n. 3265/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dei servizi della ristorazione", conseguito nell'a.s. 2006/2007, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento confluisce, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione" del previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in argomento consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05/10/2021
Protocollo 3645/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 3230/A2009B del 27/09/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/09/2021 con Prot. n. 3230/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, i seguenti titoli di studio in possesso a tre soggetti distinti:

- **Soggetto 1:**

1) Laurea triennale in Scienze dell'economia e della gestione aziendale - Classe L-18;
2) Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici - Classe LM-49;

- **Soggetto 2:**

1) Laura magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - Classe LMG-01;
2) Master di secondo livello: Masters of laws;

- **Soggetto 3:**

1) Laurea triennale in Scienze dell'economia e della gestione aziendale - Classe L-18;
2) Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali - Classe LM-77;
3) Master di secondo livello: Energy Management.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

In generale, si evidenzia anzitutto che le suddette lauree non rientrano tra i titoli di studio indicati nella circolare idonei ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale.

Peraltro, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso del Soggetto 1, per il quale si dispone soltanto del piano di studi della laurea magistrale, non si rileva alcuna materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-

disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

In riferimento al Soggetto 2, si evidenzia che nel piano di studi allegato alla Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza non è presente una materia di insegnamento attinente al commercio, alla preparazione o la somministrazione degli alimenti.

In analogia ai titoli di studio del Soggetto 1, appartenenti all'ambito disciplinare economico, anche nel caso del Soggetto 3 non si ravvisano materie di insegnamento con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 in entrambe le lauree triennale e magistrale.

Per quanto riguarda la valutazione dei Master in oggetto, si segnala che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/04/2021
Protocollo 3304/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3009/A2009A del 31/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico di laboratorio chimico biologico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/03/2021 con Prot. n. 3009/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico di laboratorio chimico biologico", conseguito presso l'Istituto Statale Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Ada Gobetti Marchesini" di Torino nell'a.s. 1994/1995, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al diploma in oggetto la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 è nel settore "Industria e Artigianato", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, si rileva nel piano di studi allegato la presenza di materie quali igiene e a carattere prevalentemente chimico biologico e microbiologico, che possono essere consideranti attinenti alla manipolazione e conservazione degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni riscontrate nel piano di studi, si ritiene che il diploma in argomento possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/04/2021
Protocollo 3315/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2736/A2009A del 25/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "aiuto cuoco" e "cuoco".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/03/2021 con Prot. n. 2736/A2009A, si richiede se possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare le seguenti esperienze professionali:

- dal 01/04/2018 al 31/03/2019 a tempo parziale (37,5% - 15 ore settimanali) in qualità di "Aiuto cuoco", con C.C.N.L. pubblici esercizi e turismo al 4° livello di inquadramento;
- dal 12/07/2019 con scadenza del periodo formativo all'11/07/2022, mansione "cuoco", tipologia contrattuale di apprendistato per l'ottenimento della qualifica di "cuoco", C.C.N.L. turismo al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Nel caso di specie, le mansioni di "aiuto cuoco" e l'inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio e servizi rappresentano le condizioni per il riconoscimento della qualificazione professionale, qualora ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo di legge.

In particolare, ci si riferisce all'orario di lavoro part-time al 37,5%, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 257174 del 17/10/2012, ritenendo che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della norma citata, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente, senza estendere in alcun modo il periodo da prendere in considerazione ad esperienze professionali più lontane nel tempo.

Ciò significa, ad esempio, che con un contratto di lavoro part-time al 40% l'attività lavorativa deve svolgersi per almeno cinque anni consecutivi al fine di maturare almeno due anni di prestazione a tempo pieno.

Pertanto, la pratica svolta dal 01/04/2018 al 31/03/2019 in qualità "aiuto cuoco", secondo le suddette condizioni contrattuali, non può ritenersi sufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione dei requisiti professionali.

Con riferimento alla qualifica di "apprendista", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzioni n. 5885 del 14/01/2011 e n. 127653 del 06/07/2011, ritenendo che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di **"dipendente qualificato"** e conseguentemente non può ritenersi valida, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/03/2021
Protocollo 2575/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2334/A2009A del 16/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico per le attività alberghiere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/03/2021 con Prot. n. 2334/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Maturità professionale di "Tecnico per le attività alberghiere", conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Giovanni Giolitti" di Mondovì nell'a.s. 1997/1998, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento parrebbe confluire, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", del previgente ordinamento.

Tuttavia, non si dispone delle informazioni necessarie per poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità dei titolo di studio in argomento, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, in quanto occorre verificare se nel piano di studi del percorso formativo siano state presenti materie attinenti agli alimenti quali ad esempio merceologia, igiene, ecc… ritenute abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/03/2021
Protocollo 2574/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2147/A2009A del 09/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di pizzaiolo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/03/2020 con Prot. n. 2147/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, la pratica svolta dal 02/01/2014 al 31/03/2018 a tempo parziale 90% in qualità di "pizzaiolo", con C.C.N.L. pubblici esercizi al 5° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale in argomento, poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel comparto alimentare o della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/03/2021
Protocollo 2572/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 2047/A2009A del 04/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di panettiere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 04/03/2020 con Prot. n. 2047/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, la pratica svolta dall'08/01/2018 a tempo parziale 90% (36 ore settimanali) in qualità di "panettiere", con C.C.N.L. panificatori artigiani e livello di inquadramento A1.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, con risoluzione n. 42201 del 12/03/2013, il Ministero evidenzia che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di panificazione, nell'ambito della classificazione del personale, distingue il personale in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto alle funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Per quanto riguarda il personale inquadrato nel settore panificazione, il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi può essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto sia inquadrato unicamente nel gruppo A (specificamente nei livelli A1 super, A1 – Operaio specializzato, A2 – Operaio qualificato di I° categoria, A3 – Operaio qualificato di II° categoria).

Pertanto, sulla base della suddetta risoluzione ministeriale, si ritiene che il soggetto in questione sia in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, poiché la sua qualifica appartiene al gruppo A con livello A1.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/03/2021
Protocollo 2033/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 1984/A2009A del 03/03/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Ragioniere e Perito commerciale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/03/2021 con Prot. n. 1984/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Ragioniere e Perito commerciale", conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Leon Battista Alberti" di Luserna San Giovanni nell'a.s. 1992/1993, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il MISE, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base

assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerato l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/03/2021
Protocollo 2411/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 1230/A2009A dell'11/02/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di rappresentante di commercio di prodotti alimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/02/2020 con Prot. n. 1230/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore mercelogico alimentare, la pratica svolta per due anni n/ll'ultimo quinquennio in qualità di rappresentante di commercio di prodotti alimentari con funzioni di gestione, manipolazione e trasporto degli stessi.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"Agente o rappresentante di commercio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 27270 del 15/02/2011, di cui si allega copia, ritenendo che la pratica di rappresentante di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Conseguentemente, non è possibile per l'Ufficio scrivente riconoscere la qualificazione acquisita mediante lo svolgimento di tale attività lavorativa.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/02/2021
Protocollo 1083/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 961/A2009A del 03/02/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cameriera.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/02/2020 con Prot. n. 961/A2009A, si richiede se possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, le seguenti esperienze professionali:

- la pratica svolta dal 16/09/2019 all'11/01/2020 a tempo pieno in qualità di "Cameriera", con C.C.N.L. pubblici esercizi e turismo al 5° livello di inquadramento;
- la pratica svolta dal 29/01/2020 al 12/01/2021 a tempo pieno in qualità di "Cameriera", con C.C.N.L. turismo e terziario al 5° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nella fattispecie in oggetto, non è possibile riconoscere le esperienze professionali in argomento, poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Terziario, Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel comparto alimentare o della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Si evidenzia, inoltre, che ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta, l'attività lavorativa deve svolgersi per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, e nel caso di specie non è stato ancora maturato il periodo richiesto dal dettato normativo, considerando altresì le misure restrittive adottate nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno imposto una prolungata inattività degli esercizi di somministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, non è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/02/2021
Protocollo 1080/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 931/A2009A del 03/02/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di impresa di produzione di birra.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 03/02/2020 con Prot. n. 931/A2009A, si richiede se la pratica svolta da parte di un titolare di impresa con attività di produzione di birra dal 2011 ad oggi possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

E' evidente in via generale che la norma non differenzia, ai fini dell'abilitazione professionale, fra attività svolta nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, purchè i soggetti richiedenti abbiano svolto effettivamente attività di produzione e manipolazione degli alimenti e ricorrano gli altri requisiti stabiliti dal dettato normativo.

Pertanto, la pratica svolta dal soggetto interessato può ritenersi valida ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/02/2021
Protocollo 1017/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 878/A2009A del 02/02/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di cuoca.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 02/02/2020 con Prot. n. 878/A2009A, si richiede se possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, la pratica svolta dal 24/09/2018 a tempo parziale (30 ore settimanali) in qualità di "Cuoca", con C.C.N.L. pubblici esercizi e turismo al 4° livello di inquadramento.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Pertanto, l'esperienza professionale acquisita in qualità di "cuoca" e il suddetto inquadramento consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19/01/2021
Protocollo 428/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 137/A2009A dell'11/01/2021 in merito alla nomina del preposto per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/01/2021 con Prot. n. 137/A2009A, si richiede se il titolare di un'attività di commercio su aree pubbliche, in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possa essere nominato preposto per l'esercizio di un'altra attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della Direttiva Servizi, e fra questi il commercio interno, afferiscono, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla competenza in materia di professioni regolamentate, riservata allo Stato, ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore.

L'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, individua i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, si evidenzia altresì che con il D.Lgs. n. 147/2012 sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto legislativo, tra cui l'abrogazione del divieto previsto al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 71, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale".*

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti.**

Pertanto, si rinvia a quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla figura del preposto con risoluzione n. 15427 del 30/01/2014, che si allega per opportuna conoscenza, nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che precisa quanto segue: "*Il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'attività e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo in ogni caso quanto richiesto ed esplicato al punto 1.4.3 della suddetta circolare n. 3656/C (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio)"*, come riportato in evidenza nella premessa della presente nota.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15/07/2021
Protocollo 381 /A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 130/A2009B del 12/07/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari , ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi turistici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/07/2021 con Prot. n. 130/A2009B, si richiede si richiede se il Diploma di Tecnico dei servizi turistici, conseguito nell'a.s. 2002/2003 presso l'Istituto Professionale statale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Brescia, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 risulta essere nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia la presenza nel piano di studi di materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentono di considerare valido il diploma in oggetto, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/01/2021
Protocollo 330/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 116/A2009A dell'11/01/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "International Economics and Management".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/01/2021 con Prot. n. 116/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in "International Economics and Management" possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi delle lauree in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo alla laurea in questione, si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente il suddetto settore scientifico-disciplinare.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che il titolo di studio in argomento non consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/07/2021
Protocollo 177/A2009B

OGGETTO: quesito Prot. n. 51/A2009B del 09/07/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Laurea specialistica in Chimica e tecnologia farmaceutiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/07/2021 con Prot. n. 51/A2009B, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la laurea specialistica in Chimica e tecnologia farmaceutiche, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

In riferimento al caso di specie, al punto 1.6 della circolare viene fornita una tabella di equiparazione tra le lauree magistrali, di cui al D.M. n. 270/2004, ritenute valide ai fini del riconocimento dei requisiti professionali, e i diplomi di laurea e lauree specialistiche del precedente ordinamento, di cui all'ex D.M. n. 509/1999.

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Cultura e Commercio
Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/01/2021
Protocollo 328/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 21/A2009A del 04/01/2021 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Qualifica di professionale di "Operatore all'industria dolciaria".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/01/2021 con Prot. n. 21/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Qualifica professionale di "Operatore all'industria dolciaria", conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato "Piera Cillario Ferrero" di Alba nell'a.s. 2010/2011, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

In particolare, per gli istituti professionali, sono i percorsi scolastici avente i seguenti indirzzi: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", "Servizi socio-sanitari" e "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", e dal piano di studi allegato risulta la presenza di materie quali "Chimica, Merceologia, Igiene" e "Tecnica dolciaria - Tecnica Molitoria", che possono essere considerate attinenti alla preparazione e somministrazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23/09/2020
Protocollo 7904/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 7767/A2009A del 17/09/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/09/2020 con Prot. n. 7767/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - SNT/4", possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto avente la classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT4 e conseguentemente rientrantre nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/12/2020
Protocollo 11568/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 10973/A2009A del 03/12/2020 in merito alla nomina dello stesso preposto per due o più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/12/2020 con Prot. n. 10973/A2009A, si richiede se sia possibile la nomina dello stesso preposto in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per due o più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto di quanto stabilito dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3656/C del 12/09/2012 che non ritiene valida tale nomina nel caso in cui l'orario del soggetto preposto all'attività di somministrazine coincida con quello degli altri esercizi in cui è stato nominato.

In via preliminare si specifica che le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della Direttiva Servizi, e fra questi il commercio interno, afferiscono, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore.

L'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, individua i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, si evidenzia altresì che con il D.Lgs. n. 147/2012 sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto legislativo, tra cui l'abrogazione del divieto previsto al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 71, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale".*

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti. Ne deriva che non è possibile quantificare le ore di effettiva presenza nel locale della persona preposta, la quale deve in ogni caso assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.**

A livello regionale, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che è stato effettuato un adeguamento delle norme giuridiche relative ai requisiti professionali, di cui all'ex art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., facendo espresso rinvio all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Ciò significa che si rinvia a quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla figura del preposto in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con risoluzione n. 15427 del 30/01/2014, con la quale precisa quanto segue:

- *"Il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'attività e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo in ogni caso quanto richiesto ed esplicato al punto 1.4.3 della suddetta circolare n. 3656/C (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio);*
- *il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività*

autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una costante presenza nell'ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella nota del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U/012491 del 16/07/2013)".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09/11/2020
Protocollo 9441/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 9007/A2009A del 26/10/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Diploma di Qualifica di Addetto all'industria dolciaria".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/10/2020 con Prot. n. 9007/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il "Diploma di Qualifica di Addetto all'industria dolciaria", conseguito presso l'Istituto Professionale di Stato per l'Arte Bianca e l'Industria Dolciaria di Torino nell'a.s. 1994/1995, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Sulla base della tabella di confluenza allegata al D.P.R n. 87 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca" del settore "Servizi alberghieri della ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23/09/2020
Protocollo 7903/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 7754/A2009A del 17/09/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare. Valutazione titolo di studio: "Diploma in Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/09/2020 con Prot. n. 7754/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma in "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera" con articolazione "Enogastronomia" ed opzione "Prodotti dolciari artigianali e industriali", conseguito presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato "Neive" di Neive (CN) nell'a.s. 2016/2017, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della suddetta circolare sono stati indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione e somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Nel caso di specie, il diploma in argomento rientra tra gli istituti professionali aventi percorsi scolastici da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi si ritiene che tale titolo di studio consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/11/2020
Protocollo 9298 /A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 8112/A2009A del 30/09/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale I.G.E.A. (indirizzo giuridico economico aziendale)".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/09/2020 con Prot. n. 8112/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale I.G.E.A. (indirizzo giuridico economico aziendale)" possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Ragioniere e Perito commerciale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico" con indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle

scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, si ritiene che il diploma in argomento non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto conseguito secondo il nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell’anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26/11/2020
Protocollo 10391/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 10291/A2009A del 25/11/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Diploma in Servizi socio-sanitari".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 25/11/2020 con Prot. n. 10291/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il "Diploma in Servizi socio-sanitari", conseguito presso l'I.I.S.S. "Carlo Ignazio GIULIO" di Torino nell'a.s. 2016/2017, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Sulla base delle indicazioni ministeriali, gli istituti professionali aventi le suddette caratteristiche sono quelli rientranti nel settore "Servizi" con indirizzo: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", "Servizi socio-sanitari", "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera".

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/11/2020
Protocollo 9541/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 9407/A2009A del 05/11/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Macellaio/Banconiere".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/11/2020 con Prot. n. 9407/A2009A, si richiede se possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore mercelogico alimentare la pratica svolta dal soggetto interessato svolta dal 17/11/2017 a tempo pieno in qualità di "Macellaio/Banconiere", con C.C.N.L. Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, 4° livello di inquadramento e la pregressa iscrizione al REC.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, ritenendo che al 4° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono *"i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolare capacità tecnico-pratiche comunque acquisite".*

Nel caso di specie detto inquadramento può essere considerato idoneo all'acquisizione della qualificazione professionale in discorso.

Si fa presente, inoltre, che la pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 ovvero per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

Conseguentemente, il Ministero ha reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., senza più alcun limite temporale.

Si specifica, altresì, che è da considerarsi in possesso dei requisiti professionali chi abbia superato l'esame di idoneità per l'iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo, secondo quanto indicato nella risoluzione ministeriale n. 77536 del 23/06/2010.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07/09/2020
Protocollo 7489/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 7199/A2009A del 12/08/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: "Diploma di Analista contabile".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/08/2020 con Prot. n. 7199/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Analista contabile, conseguito presso l'I.I.S. "G. Cena" di Ivrea (TO) nell'a.s. 1987/1988, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, ed escludendo i licei, in quanto i piani formativi non hanno attinenza al comparto di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Analista", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 è nel settore "Servizi commerciali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia che il soggetto interessato dichiara la presenza nel piano di studi della materia "Merceologia" che è considerata idonea, ai fini della qualificazione professionale richiesta, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi, qualora sia stata accertata effettivamente la presenza della materia suddetta nel percorso di studi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 30/07/2020
Protocollo 6809/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6067/A2009A del 02/07/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di coadiutore familiare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/07/2020 con Prot. n. 6067/A2009A, si richiede se la pratica svolta da oltre cinque anni in qualità di coadiutore familiare, soltanto ai fini INPS, presso l'azienda di famiglia con attività di ristorazione sia valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

E' evidente che secondo la vigente normativa in materia l'opera prestata deve essere comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Conseguentemente, se il soggetto richiedente la qualificazione vantasse l'assicurazione INAIL e non quella INPS, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti.

Certamente, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, è necessario che la pratica sia stata concretamente svolta per il periodo di tempo previsto dal dettato normativo e abbia avuto carattere di abitualità e prevalenza, e non sia soltanto a norma ai fini contributivi previdenziali.

Dalla dichiarazione allegata risulta che il soggetto interessato abbia acquisito nel comparto della somministrazione la professionalità richiesta per l'esercizio dell'attività e conseguentemente si ritiene che sia possibile riconoscere i requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/05/2020
Protocollo 4577/A2009A

OGGETTO: quesito Prot. n. 4533/A2009A del 05/03/2020 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: "Laurea in Scienze e tecnologie agrarie".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/05/2020 con Prot. n. 4533/A2009A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la laurea in Scienze e tecnologie agrarie, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto la Laurea in Scienze e tecnologie agrare, aventi le seguenti classi di laurea: L-25 (laurea triennale) e LM-69 (laurea magistrale), rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 31/01/2019
Protocollo 9202/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6107/A1903A del 23/01/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su aera pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi turistici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/01/2019 con Prot. n. 6107/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di Tecnico dei servizi turistici, conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Professionale Statale "J. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 risulta essere nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia che la presenza nel piano di studi delle seguenti materie: "Principi di alimentazione", "Lab. Serv. Rist. - Settore cucina", "Lab. Serv. Rist. - Settore sala bar", "Lab. Serv. Rist. - Settore ricevimento", è considerata idonea, ai fini della qualificazione professionale richiesta, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 06/05/2019
Protocollo 42516/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 32218/A1903A del 02/04/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commessa" - 5° livello e "Aiuto cuoca" - 4° livello del C.C.N.L. Settore Terziario Confcommercio e Certificato di qualifica professionale in "Collaboratore di cucina".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/04/2019 con Prot. n. 32218/A1903A, si richiede se la pratica svolta a tempo parziale dal soggetto interessato dal 01/02/2012 con la qualifica di "Commessa" - 5° livello e successivamente dal 01/05/2018 con la qualifica di "Aiuto cuoca" - 4° livello del C.C.N.L. Settore Terziario Confcommercio, nonchè il Certificato di qualifica professionale in "Collaboratore di cucina", rilasciato dall'Agenzia formativa CONSAF di Torino in data 16/11/2018, possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda la valutazione della pratica professionale, si precisa in via preliminare che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Pertanto, è possibile riconoscere l'esperienza professionale acquisita dal mese di maggio 2018 ad oggi (11 mesi) in qualità di "aiuto cuoca", in quanto l'inquadramento al 4° livello del C.C.N.L. del settore terziario corrisponde precisamente alle indicazioni ministeriali.

La precedente qualificazione professionale acquisita in qualità di "commessa" con inquadramento 5° livello del medesimo contratto non può ritenersi valida, in quanto a tale livello appartengono i lavoratori a cui sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche nello svolgimento delle loro mansioni.

Tuttavia, si precisa che nel caso in cui la suddetta professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto e conseguentemente ritenersi in possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Per quanto riguarda l'attestato di qualifica professionale di "Collaboratore di cucina" conseguito in data 16/11/2016 presso l'agenzia formativa CONSAF, si specifica quanto segue.

L'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. prevede, per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, *purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire sul territorio nazionale omogeneità di applicazione dell'art. 71, comma 6, lett. c), D.Lgs n. 59/2010 come modificato e integrato dal D.Lgs n. 147/2012, ha fornito con proprie circolari e risoluzioni, puntuali indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal succitato dettato normativo, precisando in particolare che la valutazione dei titoli deve essere fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 ha adeguato le disposizioni regionali in tema di requisiti professionali per l'esercizio delle attività commerciali di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ai dettami posti dalla normativa nazionale, revisionando in particolare le qualifiche professionali regionali valide ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività in questione.

Detta deliberazione al paragrafo 3.2 individua i titoli regionali riconosciuti validi ai fini della qualificazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nello specifico la Tabella II recante "I nuovi profili regionali di qualifica e specializzazione riconosciuti a livello regionale nell'ambito delle aree professionali e sotto aree professionali di AGRO-ALIMENTARE - Produzioni alimentari e di TURISMO E SPORT - Servizi Turistici", tra i quali figura quello di "Collaboratore di cucina".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/05/2019
Protocollo 48511/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 41782/A1903A del 03/05/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Impiegata di filiale" - 5° livello C.C.N.L. pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/05/2019 con Prot. n. 41782/A1903A, si richiede si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 12/01/2000 ad oggi in qualità di "Impiegata" con C.C.N.L. pubblici esercizi, 5° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale acquisita in qualità di ''impiegata di filiale'', poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel comparto alimentare o della somministrazione possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/10/2019
Protocollo 95617/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 91142/A1903A del 04/10/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Chimica Industriale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 04/10/2019 con Prot. n. 91142/A1903A, si richiede si richiede se la Laurea in Chimica Industriale conseguita nell'a.a. 1987/1988 presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto lo stesso rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17/10/2019
Protocollo 95616/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 88014/A1903A del 26/09/2019 in merito alla nomina del preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo privato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/09/2019 con Prot. n. 88014/A1903A, si richiede se sia corretta la nomina di un preposto in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo, affidata in gestione a terzi, da parte del titolare della società terza, che ha svolto la pratica nel settore della somministrazione per due anni nell'ultimo quinquennio, ma non ha provveduto all'obbligo di formazione triennale come previsto per gli operatori del comparto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'articolo 71, comma 6 è stato modificato ad opera del D.Lgs. n. 147/2012 mediante la soppressione della locuzione *"anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone"*, per cui i requisiti professionali non sono più richiesti nei casi in cui l'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare o somministrazione di alimenti e bevande sia riservato a determinati soggetti, includendo tra l'altro l'esercizio dell'attività di somministrazione svolta all'interno di circoli privati, nonchè il caso in cui la stessa sia affidata in gestione a terzi, come specificatamente indicato nella Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per le ragioni sopra esposte, non è necessaria la nomina di un preposto e ancor meno il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/06/2019
Protocollo 60217/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 58855/A1903A del 18/06/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione corso di Laurea in Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/06/2019 con Prot. n. 58855/A1903A, si richiede se il corso di Laurea in Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici, per il quale risulta l'iscrizione a full time fuori corso al 3° anno presso l'Università degli Studi di Torino nell'a.a. 2017/2018, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale *"il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola, ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

In via preliminare, si specifica che, dalla documentazione allegata, parrebbe che non sia stato conseguito il titolo di studio in argomento, come richiesto dal dettato normativo per il riconoscimento dei requisiti professionali.

Diversamente, si evidenzia che al punto 1.1 della circolare ministeriale vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, non avendo a disposizione specifici elementi ai fini istruttori, occorre verificare se a tale titolo di studio corrisponde la classe di laurea triennale L-38 "Scienze zootecniche e tecnologiche delle produzioni animali", rientrante nel suddetto elenco e conseguentemente ritenuta valida per il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione.

Per le ragioni sopra esposte, non è possibile esprimersi in merito e si rimanda alla verifica della situazione secondo le indicazioni fornite.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22/03/2019
Protocollo 27931/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 26013/A1903A del 18/03/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di Dirigente del C.C.N.L. Aziende produttrici di beni e servizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/03/2019 con Prot. n. 26013/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 2013 in qualità di Dirigente con C.C.N.L. Aziende produttrici di beni e servizi presso un'azienda operante nel settore alimentare e della somministrazione possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Nel caso specifico, l'inquadramento con mansioni dirigenziali all'interno di un'azienda alimentare non può che confermare il possesso di adeguata qualifica professionale.

Per questi motivi, si ritiene che sia possibile riconoscere i requisiti professionali richiesti dal dettato normativo qualora sia altresì in regola con le contribuzioni previdenziali.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/02/2019
Protocollo 18899/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 10774/A1903A del 05/022019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Operatore montaggio budella" - 4° livello C.C.N.L. alimentaristi artigiani.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/02/2019 con Prot. n. 10774/A1903A, si richiede si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/09/2015 in qualità di "Operatore montaggio budella" con C.C.N.L. alimentaristi artigiani, 4° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, si ritiene che il dipendente qualificato sia colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro delle imprese artigiane operanti nel settore alimentare, il MISE evidenzia con risoluzione n. 226399 del 07/06/2016 che il contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE.

Nell'ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione, il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Nell'ambito della classificazione del personale del settore alimentare, i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli, ma non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, il possesso della qualificazione professionale può essere riconosciuto solo nel caso in cui i lavoratori siano stati inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale e abbiano svolto un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti, come già precisato in precedenti risoluzioni ministeriali.

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che il soggetto interessato sia in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19/06/2019
Protocollo 59347/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 57128/A1903A del 13/06/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 13/06/2019 con Prot. n. 57128/A1903A, si richiede se le disposizioni di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, in particolare *"avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"* siano ancora valide per il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'acquisizione della qualificazione professionale mediante la pratica professionale, come previsto dalla lettera b) dell'articolo citato, rappresenta uno dei requisiti richiesti dal dettato normativo per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto riguarda il caso specifico per cui si intende assumere la gestione di una casa vacanze, nella quale è prevista la somministrazione della prima colazione esclusivamente ai soli alloggiati, e nominare un preposto in possesso dei requisiti professionali in attesa di conseguire l'attestato di qualifica professionale regionale per la somministrazione di alimenti e bevande, si evidenzia che tale attività non rientra nell'ambito di applicazione della legge regionale vigente in materia, di cui alla L.R. n. 38/2006, in quanto l'attività prevalente è di natura turistico-ricettiva e conseguentemente si applicano le disposizioni del comparto turismo.

Nel caso in cui fosse possibile offrire l'attività di somministrazione ad un pubblico indistinto all'interno della suddetta tipologia di struttura turistica-ricettiva occorrerebbe fare altresì riferimento alle norme regionali vigenti in materia di somministrazione e conseguentemente sarebbero richiesti i requisiti professionali per l'esercizio della medesima.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24/09/2019
Protocollo 86944/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 81400/A1903A del 06/09/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di Direttore Generale di una struttura di assistenza residenziale per anziani.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/09/2019 con Prot. n. 81400/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 2010 in qualità di Direttore Generale di una struttura di assistenza residenziale per anziani con servizio mensa ai soli alloggiati possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….*per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale"*.

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Nel caso specifico, l'inquadramento del soggetto interessato con mansioni dirigenziali, in particolare, di monitoraggio e controllo come responsabile HACCP della gestione dei pasti e della funzionalità della cucina (erogazione servizio/controllo ordini) non consente il riconoscimento dei requisiti professionali per la generalità delle funzioni stesse rispetto al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto in relazione alla preparazione e manipolazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20/12/2019
Protocollo 120431/A1903A

O**GGETTO: quesito Prot. n. 93475/A1903A dell'11/10/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "aiuto cuoco" e "cuoco".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/10/2019 con Prot. n. 93475/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, il soggetto interessato sia in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, avendo prestato la propria opera per almeno due nell'ultimo quinquennio con i seguenti inquadramenti contrattuali:

- dal 01/05/2015 al 31/12/2015 con C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti, liv. C, in qualità di operaio qualificato super e con mansioni di aiuto cuoco in azienda agrituristica e mansioni plurime agricole;
- dall'08/01/2016 al 31/12/2016 con C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti, liv. C, in qualità di operaio qualificato super e con mansioni di aiuto cuoco in azienda agrituristica e mansioni plurime agricole;
- dal 06/01/2017 al 14/02/2017 con C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti, liv. A Area 1, in qualità di operaio specializzato super e con mansioni di cuoco in azienda agrituristica e mansioni generiche agricole;
- dal 18/02/2017 al 18/02/2018 in qualità di sous-chef a Praga (Repubblica Ceca);
- dal 18/03/2019 al 31/05/2019 con C.C.N.L. settore Turismo – parte speciale Aziende Alberghiere, liv. 4°, in qualità di cuoco capo partita;
- dal 13/06/2019 al 31/10/2019 con C.C.N.L. Pubblici esercizi, liv. 4°, in qualità di operaio e con mansioni di cuoco.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Con riferimento alla specifica condizione di "dipendente qualificato", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso specifico, la pratica professionale svolta con le mansioni di cuoco nei C.C.N.L. del settore agricolo, turismo e pubblici esercizi, come sopra indicato, non è stata svolta per il periodo di tempo previsto dal dettato normativo per la sua acquisizione e conseguentemente non è possibile il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività in argomento.

Per quanto riguarda la pratica professionale svolta fuori Italia, si evidenzia che occorre presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti professionali al Ministero dello Sviluppo Economico competente in materia. Tale domanda è reperibile nel sito web regionale del commercio – sezione requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/03/2019
Protocollo 24254/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 18356/A1903A del 26/02/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande , ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di Addetto agli uffici turistici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/02/2019 con Prot. n. 18356/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di qualifica di Addetto agli uffici turistici, conseguito nell'a.s. 1992/1993, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Il Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", che è più affine rispetto al titolo di studio in argomento e si consegue dopo il ciclo quinquennale, confluisce in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è altresì fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare la validità di tale diploma, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23/01/2019
Protocollo 6164/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3749/A1903A del 16/01/2019 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica in forma itinerante, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Viticoltura ed enologia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/01/2019 con Prot. n. 3749/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di Viticoltura ed enologia, conseguito nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Umberto I" di Alba, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica in forma itinerante.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, il diploma in argomento rientra tra gli istituti tecnici del nuovo ordinamento con indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e articolazione "Viticoltura ed enologia" aventi percorsi scolastici da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi si ritiene che tale titolo di studio consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/11/2019
Protocollo 105035/A1903A

GGETTO: quesito Prot. n. 98688/A1903A del 26/09/2019 in merito alla nomina dello stesso preposto per due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 25/10/2019 con Prot. n. 98688/A1903A, si richiede se sia possibile la nomina dello stesso preposto in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per due esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della Direttiva Servizi, e fra questi il commercio interno, afferiscono, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore.

L'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, individua i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, si evidenzia altresì che con il D.Lgs. n. 147/2012 sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto legislativo, tra cui l'abrogazione del divieto previsto al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 71, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale".*

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti. Ne deriva che non è possibile quantificare le ore di effettiva presenza nel locale della persona preposta, la quale deve in ogni caso assumersi tutti i poteri e le conseguenti responsabilità che il ruolo richiede.**

A livello regionale, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che è stato effettuato un adeguamento delle norme giuridiche relative ai requisiti professionali, di cui all'ex art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., facendo espresso rinvio all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Ciò significa che si rinvia a quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla figura del preposto in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con risoluzione n. 15427 del 30/01/2014, con la quale precisa quanto segue:

- *"Il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'attività e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo in ogni caso quanto richiesto ed esplicato al punto 1.4.3 della suddetta circolare n. 3656/C (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio);*
- *il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o il suo rappresentante, solo si sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 93 del TULPS, considerato il limite costituito dal principio di personalità delle licenze di polizia desumibile dallo stesso articolo 8 del TULPS che esige l'identità tra il titolare della licenza (o il suo rappresentante) e l'effettivo gestore dell'attività autorizzata, sono obbligati alla effettiva gestione dell'esercizio e pertanto devono assicurare una*

costante presenza nell'ambito della sede (sono consentite le assenze temporanee per comuni esigenze come indicato nella nota del Ministero dell'Interno n.557/PAS/U/012491 del 16/07/2013)".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.12.2018
Protocollo 116930 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 113737/A1903A del 12/12/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma per Operatore turistico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/12/2018 con Prot. n. 113737/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma per Operatore turistico, conseguito nell'a.s. 1997/1998 presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici "P. Boselli" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma per "Operatore turistico", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 risulta essere nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso e dal piano di studi allegato non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare valido il titolo in questione.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma non consenta il riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13.12.2018
Protocollo 114333/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 95822/A1903A del 24/10/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto alla cottura e preparazione di alimenti" – 7° livello del C.C.N.L. per lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/10/2018 con Prot. n. 95822/A1903A, si richiede si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato da settembre 2012 ad oggi, a tempo parziale 30 ore settimanali, con la qualifica di operaio e mansioni di cuoco (addetto alla cottura e preparazione degli alimenti) del C.C.N.L. per lavoratori dipendenti della piccola e media industria alimentare, 7° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Secondo il MISE, il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Nel caso di specie, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 7° livello del C.C.N.L. sopraccitato, a cui appartengono i lavoratori che svolgono attività di natura esecutiva semplice per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze.

Per questi motivi, si ritiene che il soggetto interessato non sia in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 07.12.2018
Protocollo 111814/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 93679/A1903A del 18/10/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto alla sicurezza " – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/10/2018 con Prot. n. 93679/A1903A, si richiede si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 22/02/2013 al 19/10/2018, a tempo parziale 50%, in qualità di "Addetto alla sicurezza" con C.C.N.L. Pubblici esercizi, 5° livello di inquadramento, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Peraltro, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

A tal proposito, è stata allegata copia della dichiarazione del datore di lavoro, con la quale vengono specificate che le mansioni svolte concretamente dal soggetto interessato afferivano altresì alla preparazione e manipolazione degli alimenti, in qualità di addetto alla cucina e pizzeria della società, consentendo il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.11.2018
Protocollo 108547/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 102372/A1903A del 13/11/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 01/10/2018 con Prot. n. 102372/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito nell'a.s. 1992/1993 presso l'Istituto tecnico commerciale "S. Massimo" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Diploma di Ragioniere e Perito commerciale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia che la presenza nel piano di studi della materia "Merceologia" è considerata idonea, ai fini della qualificazione professionale richiesta, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13.11.2018
Protocollo 102474/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 93627/A1903A del 18/10/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare , ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico dei servizi turistici.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/10/2018 con Prot. n. 93627/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di Tecnico dei servizi turistici, conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico dei servizi turistici", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 risulta essere nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso e se nel piano di studi, che non è stato allegato alla richiesta di valutazione del titolo di studio in argomento, non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido, si ritiene che tale diploma non consenta il riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17.10.2018
Protocollo 93448/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 88097/A1903A del 03/10/2018 in merito alla nomina del preposto all'esercizio delle attività di commercio di prodotti nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/10/2018 con Prot. n. 88097/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla nomina del preposto per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, si richiede quanto segue:

1. se esiste un modulo fac-simile regionale per la nomina del preposto e la comunicazione dello stesso al Comune competente per territorio;
2. se si tratta di una nomina temporanea, ovvero di un incarico a tempo determinato;
3. se in Regione Piemonte sussiste l'obbligo di frequenza di un corso specifico da svolgere nell'arco temporale di tale incarico.

In via preliminare si evidenzia che il comma 6-bis dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 prevede sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi che i requisiti professionali, di cui al comma 6, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Ciò significa che sia nel caso in cui il titolare dell'attività non sia in possesso dei requisiti professionali sia nell'ipotesi in cui abbia la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività senza lo svolgimento concreto della stessa, occorre nominare un preposto effettivo all'attività con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità.

Si specifica, inoltre, che sotto il profilo normativo non è prevista una scadenza temporale per la nomina del preposto, ma nel caso di variazione del preposto coincidente con il personale dipendente, si renderà necessario procedere alla nomina di un nuovo preposto all'esercizio dell'attività che, per inciso, può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare della medesima.

Per quanto riguarda il modulo da compilare ai fini di tale nomina, si fa presente che con D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017 è stata adeguata a livello regionale la modulistica unificata e standardizzata in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo tra l'altro l'obbligo per le amministrazioni comunali di pubblicarla sul loro sito istituzionale entro il 30/06/2017.

Pertanto, ai fini della comunicazione al Comune della persona preposta all'esercizio delle attività di cui trattasi, si segnala che può essere compilato l'Allegato B (Dichiarazione sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del preposto) previsto nei casi sia di SCIA sia di autorizzazione a cui è soggetta un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare.

Tale modulo è reperibile nella homepage del sito regionale del commercio con riferimento alla D.G.R. sopraccitata (Approvati i moduli unificati e standardizzati delle attività commerciali):

http://www.regione.piemonte.it/commercio/

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, si specifica che è previsto un corso di formazione obbligatorio di aggiornamento professionale, a cadenza triennale (1/03/2016–1/03/2019, 1/03/2019-1/03/2022), solo per i titolari di esercizio in attività, o loro delegati/preposti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, istituito con D.G.R. n. 25-1952 del 31/08/2015 in attuazione dell'art. 5 comma 3 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i..

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.09.2018
Protocollo 82868 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 77884/A1903A del 03/09/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazione: servizi di sala e vendita".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/092018 con Prot. n. 77884/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di "Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera – articolazione: servizi di sala e vendita", conseguito nell'a.s. 2016/2017 presso l'Istituto d'istruzione superiore statale "Bartolomeo Scappi" di Castel San Pietro Terme (BO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, il diploma in argomento rientra tra gli istituti professionali aventi percorsi scolastici da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi si ritiene che tale titolo di studio consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.09.2018
Protocollo 82040 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 76208/A1903A del 21/08/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea magistrale in Economia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/08/2018 con Prot. n. 76208/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea magistrale in Economia possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi delle lauree in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

In merito al corso di formazione per l'esercizio delle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, si specifica che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015 ha istituito detto corso della durata complessiva di 104 ore, stabilendo, come quota individuale di iscrizione, a carico del discente, Euro 550,00 (IVA compresa), ad esclusione del libro di testo, del diritto di segreteria per l'iscrizione all'esame presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A) e delle marche da bollo.

L'Amministrazione regionale garantisce l'effettuazione del citato corso attraverso enti convenzionati con la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario, il cui elenco è consultabile al seguente indirizzo web: http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.09.2018
Protocollo 82036/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 48167/A1903A del 23/05/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/05/2018 con Prot. n. 48167/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenente alla classe L/SNT4 – classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino in data 16/04/2015, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio dell'attività in argomento, in quanto la Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, appartenente alla classe di laurea L/SNT4, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Per quanto riguarda la necessità di nominare un preposto per ogni esercizio o più esercizi, si evidenzia che il D.Lgs. n. 147/2012 ha abrogato il comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale".*

L'abrogazione del citato comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1198 e le modifiche intervenute all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, ad opera del succitato D.Lgs. n. 147/2012, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, sia con riferimento ai requisiti di onorabilità che professionali, non prevedono espressamente la condizione di specificità della persona preposta all'attività commerciale.

A tal proposito si è espresso il Ministero dello Sviluppo Economico ritenendo, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.09.2018
Protocollo 82033/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 73068/A1903A del 01/08/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto ai servizi alberghieri di cucina".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 01/08/2018 con Prot. n. 73068/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di qualifica di "Addetto ai servizi alberghieri di cucina", conseguito nell'a.s. 1989/1990 presso l'Istituto professionale "De Filippi" di Arona (NO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento parrebbe confluire, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione" di quello previgente.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi si ritiene che il diploma in argomento consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.09.2018
Protocollo 82030 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 74063/A1903A del 03/08/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di agente di commercio nel settore alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/08/2018 con Prot. n. 74063/A1903A si richiede se la pratica svolta in qualità di agente di commercio nel settore alimentare possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"Agente di commercio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 27270 del 15/02/2011, di cui si allega copia, ritenendo che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

Conseguentemente, non è possibile per l'Ufficio scrivente riconoscere la qualificazione acquisita mediante lo svolgimento di tale attività lavorativa.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.09.2018
Protocollo 82022 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 70982/A1903A del 26/07/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto alle pulizie" – 7° livello C.C.N.L. Turismo, alberghi, pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/07/2018 con Prot. n. 70982/A1903A si richiede se la pratica svolta per più di due anni presso un ristorante con la qualifica di operaio, mansione "Addetto alle pulizie", inquadramento 7° livello del C.C.N.L. Turismo, alberghi, pubblici esercizi, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o* ***aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti****, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello, poiché il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche, nonché specialistiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Pertanto, non è possibile riconoscere la validità dell'esperienza professionale acquisita in qualità di "addetto alle pulizie", poiché il livello di inquadramento è inferiore rispetto a quello considerato indispensabile per il suo riconoscimento, oltre a non avere la stessa attinenza al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 31.07.2018
Protocollo 72655/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 70264/A1903A del 24/07/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di Odontotecnico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/07/2018 con Prot. n. 70264/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Odontotecnico possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Odontotecnico, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010 è nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi socio-sanitari", articolazione "Ottico oppure Odontotecnico", all'interno della quale sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa ritenersi valido, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.97.2018
Protocollo 68667/A1903A

OGGETTO: quesiti Prot. n. 63457/A1903A del 05/07/2018 e Prot. n. 63660/A1903A del 06/07/2018 in materia di requisiti professionali per la gestione delle casette dell'acqua.

Con i quesiti citati in oggetto, pervenuti all'Ufficio scrivente in data 05/07/2018 con Prot. n. 63457/A1903A e 06/07/2018 con Prot. n. 63660/A1903A, si richiede rispettivamente se per la gestione delle casette dell'acqua sia necessario il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, e in caso affermativo se uno dei seguenti requisiti:

- l'esercizio in proprio, per almeno due anni nel quinquennio precedente, dell'attività di commercio per mezzo di distributori automatici di acqua da parte del Sig. X svolta dal 23/09/2016 come risulta dalla visura camerale allegata;
- l'aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio da parte del Sig. Y presso la suddetta impresa del Sig. X;
- il Diploma di Ragioneria;

possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento degli stessi.

Dalla documentazione allegata parrebbe che l'attività in questione consista nel servizio di erogazione di acqua potabile del pubblico acquedotto comunale, microfiltrata fredda e fredda gassata, tramite pannello fisso posizionato sulla facciata del locale di proprietà del Comune di ..., destinato a esigenze pubbliche.

In via preliminare occorre distinguere se tale attività sia configurabile come attività di commercio o attenga nell'ambito dei servizi.

A tal proposito, si rammenta che l'attività di commercio al dettaglio è definita dall'art. 4 del D.Lgs. n. 114/1998 come l'attività *"svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".*

D'altro canto, ai sensi dell'art. 1470 del Codice civile, la vendita è *"il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo".*

Pertanto, se l'elemento costitutivo del contratto di vendita dato dal corrispettivo del prezzo non sussiste, stante la gratuità della distribuzione di acqua naturale o presenta natura meramente simbolica mediante il pagamento di una tariffa stabilita in convenzione tra le parti per l'erogazione dell'acqua gassata, si ritiene che l'attività debba più propriamente essere considerata come attività di servizio per la quale, conseguentemente, non è richiesto il rispetto delle norme vigenti in materia di commercio.

Diversamente, se tale attività ricade nell'ambito di applicazione della disciplina del commercio, per il cui avvio presso il Comune di ...è stata già presentata SCIA UNICA, ai sensi degli artt. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 114/1998 e 6 bis della L.R. n. 28/1999, da parte del Sig. X, si specifica in relazione ai requisiti professionali quanto segue:

- per quanto riguarda il riconoscimento della pratica professionale svolta sia dal Sig. X sia dal Sig. Y, la professionalità deve essersi concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi con carattere di abitualità e prevalenza ed essere documentabile, ovvero a norma con le contribuzioni previdenziali previste dall'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, tenuto conto che il Sig. X è altresì titolare di altre tipologie di attività;
- il Diploma di Ragioneria è da ritenersi valido se nel percorso di studi prescritto dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del titolo di studio prima del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, entrato in vigore nell'a.s. 1996/1997, è presente la materia "Merceologia".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27.06.2018
Protocollo 60684/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 53842/A1903A del 08/062018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio lavoratore in un'azienda industriale alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/062018 con Prot. n. 53842/A1903A, si richiede se la pratica svolta da oltre due anni in qualità di socio lavoratore presso un'azienda con attività di produzione di pasta e prodotti farinacei e della relativa vendita all'ingrosso e al dettaglio sia valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Pertanto, è evidente che secondo la vigente normativa in materia l'opera prestata deve essere comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore.

Conseguentemente, se il soggetto richiedente la qualificazione possa vantare l'assicurazione INAIL e non quella INPS, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti.

Certamente, la pratica svolta in qualità di socio lavoratore deve avere carattere di abitualità e prevalenza, come risulta dalla documentazione allegata per cui due soci si occupano per il 70% di produzione della pasta e per il restante 30% di vendita della stessa, nel settore alimentare o della somministrazione per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità della pratica svolta dal soggetto interessato e conseguentemente in possesso della qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.06.2018
Protocollo 55716/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 44879/A1903A del 14/05/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito industriale capotecnico specializzazione in chimica industriale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/05/2018 con Prot. n. 44879/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito industriale capotecnico con specializzazione in chimica industriale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi Casale" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari, in particolare di rivendita di vino.

Con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, al punto 2.1, i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, escludendo i licei.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti tecnici e professionali è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Con riguardo al diploma in argomento, la confluenza secondo il nuovo ordinamento prevista dalla tabella è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" articolazione "Chimica e materiali", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento non sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.06.2018
Protocollo 55696/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 45715/A1903A del 16/05/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Aiuto pizzaiolo" – 5° livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/05/2018 con Prot. n. 45715/A1903A, si richiede se la pratica svolta nei seguenti periodi:

4. dal 17/07/2014 al 09/05/2016, a tempo part-time, in qualità di "Aiuto pizzaiolo", livello di inquadramento 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi;
5. dal 10/05/2016 al 25/07/2016, a tempo pieno, in qualità di "Aiuto pizzaiolo", livello di inquadramento 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi;
6. dal 27/07/2016 al 30/09/2016, a tempo pieno, in qualità di "Cuoco pizzaiolo", livello di inquadramento 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi;

possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….***per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,*** *esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o* ***aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti****, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale acquisita in qualità di "aiuto pizzaiolo", poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23.04.2018
Protocollo 38692 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 34022/A1903A del 10/04/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di coadiuvante di una società artigiana.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/04/2018 con Prot. n. 34022/A1903A, si richiede se il soggetto interessato, che ha prestato la propria opera in qualità di coadiuvante senza reddito di un socio titolare di una società con attività secondaria di commercio di prodotti alimentari fino al 31/12/2015, ma con iscrizione all'INPS nella sezione artigiani, in quanto tale società svolge tuttora attività artigiana prevalente di autonoleggio, possa ritenersi in possesso dei requisiti professionali richiesti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o* ***aver prestato la propria opera****, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore* ***in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale****".*

Pertanto, è evidente che secondo la vigente normativa in materia l'opera prestata deve essere comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie di collaborazione e figure professionali .

Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste al fine di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Nel caso di specie, se il soggetto interessato ha una posizione previdenziale che non consente di riconoscere l'acquisizione della qualificazione professionale nel settore merceologico alimentare, si ritengono ammissibili, per ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti quali ad esempio assicurazione INAIL o le buste paga, ma non sufficientemente oggettiva una dichiarazione dei soci che possa comprovare l'attiva svolta concretamente, secondo quanto stabilito dal dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.04.2018
Protocollo 36816/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 28559/A1903A del 26/03/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/03/2018 con Prot. n. 28559/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Perito aziendale e corrispondente in lingue estere, conseguito presso l'Istituto tecnico statale commerciale e per perito aziendale "B. Russell" di Torino, nell'anno scolastico 1982/1983, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito aziendale e corrispondente in lingue estere", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, si evidenzia la presenza nel piano di studi delle materie "Chimica inorganica, organica ed elementi di merceologia", ed in particolare la materia merceologia in ambito didattico è considerata idonea, ai fini della qualificazione professionale richiesta, in quanto attinente alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.03.2018
Protocollo 27475/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 22136/A1903A del 07/03/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità Scientifico biologico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/03/2018 con Prot. n. 22136/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità Scientifico biologico (P. Brocca), conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso l'I.T.I. "Francesco Torre" di Acqui Terme (AL), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

Con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato, al punto 2.1, i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, escludendo i licei.

Nonostante le tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR. n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti tecnici e professionali consentano di collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento, la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o laurea è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza, al fine del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Nel caso di specie, dal piano di studi allegato è evidente la significativa presenza di materie a carattere chimico, biochimico, biologico e microbiologico, che possono essere considerate attinenti alla manipolazione e conservazione degli alimenti.

Inoltre, si fa presente che il Ministero si è espresso favorevolmente con risoluzione n. 183341 dell'11/11/2013 in merito al titolo di studio in argomento.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.03.2018
Protocollo 27444/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 18430/A1903A del 26/02/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioneria ad indirizzo programmatore.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/02/2018 con Prot. n. 18430/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Ragioneria ad indirizzo programmatore, conseguito nell'a.s. 1998, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerato l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, si ritiene che il diploma in argomento possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n, 59/2010 s.m.i., se nel piano di studi è stata ricompresa la materia "Merceologia".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.03.2018
Protocollo 27398/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 20977/A1903A del 05/03/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società s.r.l.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/03/2018 con Prot. n. 20977/A1903A, si richiede di conoscere quale sia la documentazione idonea a comprovare l'acquisizione delle competenze di un soggetto che è Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata operante nel settore merceologico alimentare, in cui svolge concretamente compiti di gestione operativi dal 2013, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si richiama l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Pertanto, è evidente che secondo la vigente normativa in materia l'opera prestata deve essere comprovata dalla iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Tale specifico obbligo alle prescritte forme assicurative deriva dalla necessità di avere la certezza della formalità e della reale consistenza dell'attività lavorativa, in particolare con riferimento ad alcune tipologie di collaborazione e figure professionali di alto livello quali il Presidente o Legale Rappresentante o soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò significa che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste al fine di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Conseguentemente, se il soggetto interessato non ha una posizione previdenziale si ritengono ammissibili, per ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti quali ad esempio assicurazione INAIL o le buste paga.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23.02.2018
Protocollo 17660/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3508/A1903A del 16/01/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di una struttura alberghiera con attività di somministrazione di alimenti e bevande ristretta agli alloggiati.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/01/2018 con Prot. n. 3508/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal titolare di una struttura alberghiera con attività di somministrazione di alimenti e bevande ristretta ai soli alloggiati possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico indistinto.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….**per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande** o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Per quanto riguarda il riconoscimento della pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati, il Ministero dello Sviluppo Economico si è già espresso favorevolmente nel caso in cui ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo.

Ciò significa che, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, le mansioni svolte concretamente devono avere una correlazione con il commercio o la somministrazione e l'opera prestata deve essere comprovata dall'iscrizione all'INPS o mediante mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'attestazione contributiva dell'INPS.

Pertanto, si ritiene che la pratica svolta dal soggetto interessato possa essere riconosciuta valida per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi nel caso in cui siano rispettati i suddetti requisiti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02.2018
Protocollo 16577/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 3491/A1903A del 16/01/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di artigiano con attività di macellazione e sezionamento presso terzi di animali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/01/2018 con Prot. n. 3491/A1903A, si richiede se un titolare di impresa artigiana che svolge dall'aprile 2013 ad oggi attività di macellazione e sezionamento presso terzi di animali, nonché di lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne svolta in qualità di titolare di impresa possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….**per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande** o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

La norma non differenzia fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore commercio o in quella della produzione artigianale, ai fini dell'abilitazione professionale.

Conseguentemente, anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare, può costituire requisito valido, purché i soggetti richiedenti l'abilitazione professionale abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione degli alimenti e ricorrano gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'attività svolta da parte di titolari e soci lavoratori di imprese con qualifica artigiana iscritte all'Albo Imprese Artigiane della CCIAA di competenza, esercenti l'attività nell'ambito della produzione e manipolazione degli alimenti, il MISE si è già espresso favorevolmente con risoluzione n. 232562 del 06/12/2011.

Per questi motivi, si ritiene che il soggetto interessato sia in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.01.2018
Protocollo 8354 /A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 21050/A1903A del 01/12/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Cameriere" – 4° livello e "Aiuto pizzaiolo" – 5° livello C.C.N.L. Pubblici Esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 01/12/2017 con Prot. n. 21050/A1903A, e successive integrazioni si richiede se la pratica svolta nei seguenti periodi:

- dal 01/05/2013 al 29/09/2013, a tempo pieno, in qualità di "Cameriere", livello di inquadramento 4° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi;
- dal 14/11/2013 al 10/09/2014, a tempo parziale 60%, in qualità di "Aiuto pizzaiolo", livello di inquadramento 5° del C.C.N.L. Pubblici Esercizi;

possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "….***per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,*** *esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o* ***aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti****, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Per quanto riguarda l'arco temporale di riferimento, l'esperienza lavorativa richiamata dalla lettera b) citata deve risultare acquisita nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della SCIA di avvio dell'attività di somministrazione, per cui nel caso di specie viene considerato il quinquennio decorrente dal mese di gennaio 2013 ad oggi.

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, non è possibile riconoscere l'esperienza professionale acquisita in qualità di "aiuto pizzaiolo", poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Ciò premesso, si evidenzia in ogni caso che non è stato maturato il periodo richiesto dal dettato normativo, corrispondente ai due anni lavorativi, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25.01.2018
Protocollo 7138/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 15491/A1903A del 30/10/2017 in merito alla nomina del preposto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/10/2017 con Prot. n. 15491/A1903A, si richiede se i requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande debbano essere in capo al titolare dell'attività, che non svolgerebbe concretamente la stessa, oppure al dipendente che gestirebbe direttamente le relative mansioni.

A tal proposito, si evidenzia che il comma 6-bis dell'articolo 71 prevede sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi che i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Ciò significa che sia nel caso in cui il titolare dell'attività non sia in possesso dei requisiti professionali sia nell'ipotesi in cui abbia la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività senza lo svolgimento concreto della stessa, occorre nominare un preposto effettivo all'attività con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità.

Si specifica, inoltre, che nel caso di variazione del preposto coincidente con il personale dipendente, si renderà necessario procedere alla nomina di un nuovo preposto all'esercizio dell'attività che, per inciso, può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare della medesima.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.03.2018
Protocollo 27437/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 20978/A1903A del 05/03/2018 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica professionale per "Operatore servizi ristorazione – settore ricevimento".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 01/02/2017 con Prot. n. 1545/A1903A, si richiede si richiede se il Diploma di qualifica professionale per "Operatore dei servizi di ristorazione – settore ricevimento", conseguito nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto professionale "G. Colombatto" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento parrebbe confluire, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione"

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi si ritiene che il diploma in argomento consenta il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 30/11/2017
Protocollo 20763/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 16290/A1903A del 15/11/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita" – C.C.N.L. Terziario e commercio - 5° livello.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/11/2017 con Prot. n. 16290/A1903A, è stata trasmessa la dichiarazione del datore di lavoro comprovante la professionalità acquisita nel settore commercio da parte del soggetto interessato, per il quale con precedente richiesta si intendeva conoscere se la pratica svolta dallo stesso dal 19/01/2012 ad oggi, a tempo parziale 60%, in qualità di "Commesso addetto alla vendita", con C.C.N.L. Terziario e commercio, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

Come già specificato precedentemente, la condizione di *"dipendente qualificato"* deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Conseguentemente, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Peraltro, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Per questi motivi, è stata allegata copia della dichiarazione del datore di lavoro, con la quale viene specificata la mansione principale svolta concretamente dal soggetto interessato, che consente il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28.11.2017
Protocollo 19761/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 16600/A1903A del 21/11/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Ragioniere e Perito commerciale ad indirizzo mercantile.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/11/2017 con Prot. n. 16600/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, ad indirizzo mercantile, conseguito presso l'I.T.C. "Quintino Sella" nell'a.s. 1985, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si precisa, come da piano di studi allegato, che tra le materie di studio era compresa "chimica ed elementi di merceologia", secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso in merito alla validità del suddetto titolo di studio con risoluzione n. 199259 del 28/12/2010, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previdente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing", articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Nel caso di specie, nel piano di studi era contemplata la materia "Chimica ed elementi di merceologia", la cui presenza in ambito didattico è considerata idonea ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.11.2017
Protocollo 17341/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Valutazione pratica professionale svolta con contratto di apprendistato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente con Prot. n. 12201/A1903A, la S.V. richiede se la pratica svolta (per 6 anni) in un supermercato nel reparto pescheria con il contratto di apprendistato, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (apertura di un cocktail bar).

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha:

b)….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, ***in qualità di dipendente qualificato****, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"apprendista"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzioni n. 5885 del 14/01/2011 e n. 127653 del 06/07/2011, ritenendo che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di *"dipendente qualificato"* presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare.

Per queste ragioni si ritiene che la pratica professionale svolta con contratto di apprendistato non può ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.11.2017
Protocollo 16057/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 15421/A1903A del 30/10/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Tecnico di laboratorio biomedico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/10/2017 con Prot. n. 15421/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Tecnico di laboratorio biomedico, appartenente alla classe SNT/3 – classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino in data 23/04/2009, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto la Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, appartenente alla classe di laurea L/SNT3, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.11.2017
Protocollo 16051/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 15595/A1903A del 02/11/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di Analista contabile.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/11/2017 con Prot. n. 15595/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Analista contabile, conseguito presso l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici "Tommaso d'Oria" di Ciriè, nell'anno scolastico 1993/1994, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del Diploma di Analista contabile prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. cit. risulta nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi commerciali" del nuovo ordinamento, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Ciò premesso, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Con riferimento al diploma in argomento, non è possibile riscontrare nei piani di studi materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma non consenta il riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.11.2017
Protocollo 16049/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 14360/A1903A del 12/10/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta da un imprenditore per la vendita all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore ittico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/10/2017 con Prot. n. 14360/A1903A, si richiede se l'attività di vendita all'ingrosso di prodotti appartenenti al settore ittico svolta in proprio da un imprenditore dal 01/10/2015 ad oggi possa ritenersi valida come pratica professionale, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, si tratta di attività di commercio all'ingrosso di pesce fresco acquistato da società del settore ittico, italiane e straniere, e rivenduto a ristoranti o pescherie, per cui la stessa è caratterizzata dalla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione del pesce.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

E' evidente in via generale che la norma non differenzia fra attività di vendita svolta al dettaglio o all'ingrosso, ai fini dell'abilitazione professionale, anche se per l'esercizio di quest'ultima non sono più richiesti i requisiti professionali.

Pertanto, nel caso di specie trattandosi di attività di manipolazione, conservazione e commercializzazione di prodotti appartenenti al settore alimentare, la pratica svolta dal soggetto interessato può ritenersi valida ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27.10.2017
Protocollo 15377/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 14149/A1903A del 10/10/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica professionale "Operatore per i Servizi Sociali".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/10/2017 con Prot. n. 14149/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica professionale "Operatore per i servizi sociali", conseguito presso l'Istituto "Scuola Coordinata di Guspini" nell'a.s. 1993/94, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Certamente, la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, individua ai punti 2.1 e 2.2 i diplomi di scuola superiore del nuovo e previgente ordinamento conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in argomento.

Nel caso di specie, si tratta di un diploma di qualifica professionale di durata triennale appartenente al precedente ordinamento, per il quale la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010, che individua i percorsi di studio ritenuti validi ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività in argomento, non è direttamente applicabile.

Peraltro, Il Ministero si è espresso favorevolmente, con risoluzione n. 78974 del 26/04/2011, in merito alla validità del diploma di "Tecnico dei servizi sociali", il cui piano di studio prevede la materia "Anatomia, fisiologia, igiene", analogamente al titolo di studio in argomento.

Pertanto, in considerazione della durata triennale del diploma e della presenza della medesima materia presente nel diploma di "Tecnico dei servizi sociali", si ritiene che il diploma di "Operatore per i servizi sociali" sia valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26.10.2017
Protocollo 15300/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 14443/A1903A del 12/10/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita" – 5° livello.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/10/2017 con Prot. n. 14443/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 19/01/2012 ad oggi, a tempo parziale 60%, in qualità di "Commesso addetto alla vendita", livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Dalla documentazione allegata non si evince la tipologia del C.C.N.L. applicato al soggetto, per il quale è stata presentata la dichiarazione del datore di lavoro comprovante la professionalità acquisita nel settore, in quanto inquadrato al 5° livello, al fine di poter riconoscere i requisiti professionali in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Pertanto, tenuto conto della dichiarazione del datore di lavoro, è necessario verificare in riferimento al livello di inquadramento specificato se sono stati applicati uno dei due suddetti contratti, che consentono di riconoscere al soggetto i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25.10.2017
Protocollo 15235/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 12440/A1903A del 14/09/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma per Tecnico chimico e biologico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/09/2017 con Prot. n. 12440/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma per Tecnico chimico e biologico, conseguito presso l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "Gobetti Marchesini" nell'a.s. 1996/1997, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si specifica, inoltre, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, individua ai punti 2.1 e 2.2 i diplomi di scuola superiore del nuovo e previgente ordinamento conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale in argomento.

Per quanto riguarda i diplomi di scuola superiore del previgente ordinamento quale di cui in oggetto, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87 del 2010, relativo al riordino degli istituti professionali, pone tale titolo di studio nel settore "Industria e artigianato", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti per il riconoscimento dei requisiti professionali.

Peraltro, dal piano di studi allegato al diploma in oggetto, di durata quinquennale, si evince in modo significativo e prevalente la presenza di materie a carattere chimico, biologico, microbiologico e biotecnologico che potrebbero ritenersi riferibili alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle materie contenute nel piano di studi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04.10.2017
Protocollo 13758/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 13279/A1903A del 26/09/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta con contratto di apprendistato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/09/2017 con Prot. n. 13279/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato con contratto di lavoro di apprendistato dal 12/10/2013 al 30/09/2016 per l'ottenimento della qualifica di pizzaiolo, livello 5° del CCNL Pubblici esercizi come ad oggi inquadrato professionalmente, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese,* ***in qualità di dipendente qualificato****, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"apprendista"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzioni n. 5885 del 14/01/2011 e n. 127653 del 06/07/2011, ritenendo che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di ***"dipendente qualificato"*** e conseguentemente non può ritenersi valida, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

Per quanto riguarda la pratica svolta dal 01/10/2016 ad oggi in qualità di pizzaiolo, secondo le suddette condizioni contrattuali, si evidenzia anzitutto che non può ritenersi sufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione dei requisiti professionali, oltre che l'inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento della qualificazione professionale in discorso.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Pertanto, quest'ultimo potrebbe essere raggiunto ad ottobre del 2018, ai fini del completamento dei due anni nell'ultimo quinquennio come previsto dalla legge.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29.09.2017
Protocollo 13496/ A1903A

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Livelli di inquadramento.

In riferimento al quesito, pervenuto via mail in data 6 settembre 2017 (prot. n. 12021/A1903A), con il quale si chiede se l'attività svolta dal Signor X con la qualifica di "operaio 4° livello nel settore del turismo" dal 2011 fino al 2016 presso due aziende differenti, possa ritenersi valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio di un'attività di vendita di prodotti del settore alimentare ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, si fa presente quanto segue.

In relazione alla formulazione dell'articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile "*avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*", il Ministero dello Sviluppo Economico, con riguardo alle declaratorie di inquadramento dei due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), ha fornito con la risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012 puntuali indicazioni per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale, per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, precisando che il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento dei compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso del MISE, a partire dal quarto livello di entrambi i contratti.

E' da ritenere pertanto che, sulla base della risoluzione citata, il Signor X possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari, in quanto risulta inquadrato al quarto livello professionale del CCNL Turismo - Confesercenti con mansione di cuoco, a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali ed il tempo lavorato è superiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente richiesti dalla normativa vigente.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26.09.2017
Protocollo 13213/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione pratica svolta in qualità di socio lavoratore presso ditta di panificazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/09/2017 con Prot. n. 11970/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla pratica per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..
Nello specifico si chiede di conoscere se un soggetto che prestato la propria opera come "panificatore" in qualità di socio lavoratore, possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.
Il comma 6, lettera b) dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha *"…per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,* ***o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti*** *o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Stante il dettato normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, il soggetto deve avere comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Il Ministero suddetto ha precisato inoltre che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, deve essere idonea a dimostrare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, ammettendo, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga, specificando altresì che, nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore, gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto dal dettato normativo, qualora possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre per ciò che concerne la pratica professionale esercitata presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare, il Mise consente di non differenziare, ai fini della qualificazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato o di socio lavoratore o in altre

posizioni equivalenti, nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio precedente da parte di soggetti che hanno prestato la propria opera presso imprese artigiane, esercenti l'attività nell'ambito della produzione alimentare, che abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti, può costituire requisito idoneo per l'esercizio dell'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Tutto ciò premesso, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta, salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata di effettiva produzione e manipolazione degli alimenti per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.09.2017
Protocollo 12807/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 11516/A1903A del 17/08/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale: responsabile di magazzino al 2° livello del CCNL settore terziario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/08/2017 con Prot. n. 11516/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/03/2008 ad oggi, a tempo pieno con la qualifica di impiegato e mansione di responsabile di magazzino, livello di inquadramento 2° del C.C.N.L. settore terziario, presso una ditta che svolge attività di torrefazione e confezionamento caffè, commercio al minuto/ingrosso e su aree pubbliche di caffè, nonché commercio di alimenti e bevande confezionati mediante distributori automatici, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nel caso di specie, per il C.C.N.L. terziario – commercio, distribuzione e servizi, possono ritenersi valide, oltre le mansioni afferenti alla commercializzazione degli alimenti, anche quelle svolte da soggetti addetti all'amministrazione, purchè i medesimi siano inquadrati in livelli qualificanti.

Pertanto, le mansioni di responsabile di magazzino e l'inquadramento al secondo livello del C.C.N.L. settore terziario rappresentano le condizioni per il riconoscimento della qualificazione professionale al soggetto in questione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.09.2017
Protocollo 12804/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 11200/A19A3A del 07/08/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/08/2017 con Prot. n. 11200/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale, di durata triennale conseguito ad Alessandria nell'a.s. 1964/1965, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Certamente, la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nel caso di specie, il piano di studi del diploma in oggetto prevedeva le seguenti materie: "Igiene" ed "Elementi di merceologia", riferibili presumibilmente anche ai prodotti alimentari, ma la scuola di avviamento professionale sostituiva l'attuale scuola media inferiore e non consentiva di accedere direttamente all'iscrizione alle scuole superiori senza il superamento di alcuni esami selettivi previsti nei corsi inferiori degli istituti tecnici.

Pertanto, si ritiene che tale diploma non possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività in argomento, in quanto il dettato normativo prevede espressamente il diploma di scuola secondaria superiore, ovvero il titolo di studio post licenza media inferiore.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 19.09.2017
Protocollo 12803/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 11523/A19A3A del 17/08/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea specialistica in Lingue e culture per il turismo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/08/2017 con Prot. n. 11523/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Lingue e culture per il turismo possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la laurea in argomento non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.07.2017
Protocollo 10113/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6456/A19A3A del 15/05/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Laurea in Scienze agrarie.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/05/2017 con Prot. n. 6456/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Scienze agrarie, conseguita otto anni fa, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso di specie, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo di legge per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto la Laurea in Scienze agrarie, aventi le seguenti classi di laurea: L-25 (laurea triennale) e LM-69 (laurea magistrale), rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.07.2017
Protocollo 10112/A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 9144/A1903A del 28/06/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale: commessa, part-time al 40% al 4° livello del CCNL Commercio e servizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 28/06/2017 con Prot. n. 9144/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 13/04/2012 ad oggi, a tempo parziale 40%, in qualità di "Commessa" con livello di inquadramento 4° del C.C.N.L. del Commercio e servizi, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Nel caso di specie, le mansioni di commessa addetta alla vendita e l'inquadramento al quarto livello del CCNL Commercio e servizi rappresentano le condizioni per il riconoscimento della qualificazione professionale, qualora ricorrano anche gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo di legge.

In particolare, ci si riferisce all'orario di lavoro part-time al 40%, per il quale il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 257174 del 17/10/2012, ritenendo che ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della norma citata, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia inferiore al 50%, deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente, senza estendere in alcun modo il periodo da prendere in considerazione ad esperienze professionali più lontane nel tempo.

Ciò significa che con un contratto di lavoro part-time al 40% l'attività lavorativa deve svolgersi per almeno cinque anni consecutivi al fine di maturare almeno due anni di prestazione a tempo pieno.

Pertanto, si ritiene che il soggetto interessato sia in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, poiché l'attività in questione si svolge da aprile del 2012, maturando il periodo richiesto, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08.06.2017
Protocollo 7890/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6853/A19A3A del 10/05/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Dirigente di comunità".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/05/2017 con Prot. n. 6853/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Dirigente di comunità", conseguito nell'a.s. 2009/2010 presso l'Istituto professionale statale per i servizi commerciali "L. Lagrange", possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso, con risoluzione n. 162118 del 02/09/2011, in merito al riconoscimento del Diploma di "Tecnico dei servizi sociali" con indirizzo Dirigente di Comunità, la cui confluenza è nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e articolazione "Biotecnologie sanitarie", secondo il nuovo ordinamento scolastico, nel caso in cui il piano di studi preveda la presenza delle seguenti materie: "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia" e "Igiene ed educazione sanitaria".

Tali indirizzo è stato individuato dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Nel caso di specie, il piano di studi del diploma prevede le seguenti materie: "Chimica", "Igiene puericultura ed esercitazioni", "Economia domestica ed esercitazioni", "Esercitazioni di lavori femminili", che non parrebbero essere attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma non possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08.06.2017
Protocollo 7886/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 7056/A1903A del 25/05/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titoli di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda" e "Diploma di Analista contabile".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 25/05/2017 con Prot. n. 7056/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda", conseguito nell'anno scolastico 1994/1995, e il Diploma di "Analista contabile", conseguito nell'a.s. 1997/1998, presso l'Istituto professionale per il commercio "G. Jervis" di Ivrea, possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, se nel piano di studio sono previste le medesime materie sopra indicate dal Ministero.

Per quanto riguarda il Diploma di "Analista contabile", si evidenzia che tale diploma è confluito nell'indirizzo "Servizi commerciali", secondo il nuovo ordinamento entrato in vigore nel 2010-2011, per il quale non rientra nessun diploma abilitante all'attività in argomento.

I diplomi degli istituti tecnici professionali di questo indirizzo sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi a carattere commerciale generale e non include matterie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Conseguentemente, si ritiene che il Diploma di "Analista contabile" non possa essere considerato idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale in oggetto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.06.2017
Protocollo 7950/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Economia aziendale .

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/05/2017 con Prot. n. 6547/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Economia aziendale, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell' attività somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Con riferimento al diploma di Laurea triennale in Economia aziendale, il suddetto ministero si è espresso con risoluzione n. 36077 del 28.02.2011 e n. 112839 del 14.06.2011, considerando tale titolo di studio non valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività suddetta, in quanto non corrispondente al dettato normativo.

Tuttavia, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare, occorre verificare presso l'Università di competenza, se nel piano di studi della laurea in argomento ci sial almeno un esame con il seguente codice: **SECS-P/13 – SCIENZE MERCEOLOGICHE**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Pertanto, si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.06.2017
Protocollo 7940/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Laurea in "Medicina veterinaria".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 18/05/2017 con Prot. n. 6715/A1903A, si richiede se il Diploma di Laurea in "Medicina veterinaria", sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 sui requisiti di accesso nel caso di attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 1.1 le classi di lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie nonché le relative denominazioni il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale di cui trattasi.

Con riferimento alla Circolare succitata, si segnala che la Laurea in "Medicina veterinaria" rientra nella classe di laurea magistrale LM-42 considerata valida dal Ministero ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12.05.2017
Protocollo 6404/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6199/A19A3A del 10/05/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico per le industrie dolciarie".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/05/2017 con Prot. n. 6199/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico per le industrie dolciarie", nel cui piano di studi erano comprese le seguenti materie: merceologia, laboratorio merceologico ed igiene, conseguito presso la Scuola Tecnica per l'Arte Bianca e le Industrie, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca" del settore "Servizi alberghieri della ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11.05.2017
Protocollo 6347/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 5088/A1903A del 10/04/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica professionale di Operatore meccanico odontotecnico e pratica professionale in qualità di: barista e/o sommelier con contratto a voucher.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/04/2017 con Prot. n. 5088/A1903A, si richiede se il Diploma di qualifica professionale di Operatore meccanico odontotecnico, conseguito nell'anno 1986, e la pratica professionale svolta in qualità di barista e/o sommelier diplomato AIS con contrato a voucher per due anni nell'ultimo quinquennio possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.
Con riferimento al Diploma di qualifica professionale di "Operatore meccanico odontotecnico", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi socio-sanitari", il cui percorso di studi consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale prescritta.

Per quanto riguarda la pratica professionale svolta in qualità di barista e/o sommelier con contratto voucher, si evidenzia che il comma 6, lett. b) dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. riconosce il possesso del requisito a chi ha *"… per almeno due anni, anche non continuativi nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti … comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Nel caso di specie, occorre verificare anzitutto se la pratica svolta in qualità di barista con contratto voucher possa essere equiparabile alla qualifica di "*dipendente qualificato"* come richiesto dal dettato normativo. Tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, che non è stato indicato, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere in merito alla pratica professionale in oggetto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11.05.2017
Protocollo 6346/ A1903A

OGGETTO: quesito Prot. n. 6076 del 05/05/2017 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dei servizi sociali".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/05/2017 con Prot. n. 6076/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dei servizi sociali" possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi socio-sanitari", che si articola in "Ottico e odontotecnico" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dei servizi sociali, ottico e odontotecnico", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta. Inoltre, si evidenzia che il Ministero si è espresso favorevolmente con risoluzione n. 203060 del 01/10/2012 in merito al titolo di studio in argomento.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.03.2017
Protocollo 3596/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/03/2017 con Prot. n. 3144/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/06/2013 al 01/09/0016, a tempo parziale 50%, in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini della sua nomina in qualità di preposto all'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Peraltro, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

A tal proposito, è stata allegata copia della dichiarazione del datore di lavoro, con la quale vengono specificate le mansioni svolte concretamente dal soggetto interessato, che consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi e conseguentemente essere nominato in qualità di preposto all'attività commerciale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10.03.2017
Protocollo 3592/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetta cucina" – 5° livello del C.C.N.L. Turismo -Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/01/2017 con Prot. n. 1280/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 06/08/2008 ad oggi in qualità di "Addetto cucina", con C.C.N.L. Turismo - Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, non è possibile riconoscere la condizione di "dipendente qualificato", poiché il livello di inquadramento corrisponde al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27.02.2017
Protocollo 2865/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Responsabile della Qualità" in un'azienda di produzione di macchine da caffè.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 16/02/2017 con Prot. n. 2310/A1903A, si richiede se la pratica svolta, da almeno otto anni, in qualità di "Responsabile della qualità" di un'azienda di produzione di macchine da caffè possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di capsule per macchine da caffè espresso.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o* ***aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti****, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

In riferimento alla qualità di dipendente qualificato, l'articolo sopraccitato riconosce la qualificazione al soggetto addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso di specie, la pratica in argomento viene svolta in un'azienda di produzione di macchine da caffè, per cui parrebbe riferirsi al ciclo di produzione di attrezzature, elettrodomestici destinati all'uso per l'alimentazione umana, ma non attinenti direttamente agli alimenti.

Pertanto, si ritiene che non sia possibile il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02.2017
Protocollo 2602/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'apertura di una gelateria in franchising, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pregressa iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/01/2017 con Prot. n. 1178/A1903A, si richiede se la pregressa iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'apertura di una gelateria in franchising.

In via preliminare si precisa che l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Si fa presente, inoltre, che la pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988 ovvero per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero ha reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'articolo 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., senza più alcun limite temporale.

Si specifica, altresì, che è da considerarsi in possesso dei requisiti professionali chi abbia superato l'esame di idoneità per l'iscrizione al REC, anche nel caso in cui il soggetto non abbia provveduto alla successiva iscrizione al registro medesimo, secondo quanto indicato nella risoluzione ministeriale n. 77536 del 23/06/2010.

Pertanto, come già ribadito nel precedente parere rilasciato dagli uffici scriventi con Prot. n. 15778/A1903A del 05/10/2016, si ritiene che la pregressa iscrizione al REC per la somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività in argomento.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.02.2017
Protocollo 2594/ A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla pasticceria e all'industria dolciaria".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/02/2017 con Prot. n. 1746/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla pasticceria e all'industria dolciaria", conseguito nell'a.s. 1994/1995 presso l'Istituto Professionale di Stato per l'arte bianca e l'industria dolciaria "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26/01/2016
Protocollo 1440/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione attestato di specializzazione di "Cuciniere" – Incarico 79/A – per militari di leva.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/12/2015 con Prot. n. 21197/A1903A, si richiede se l'attestato di specializzazione di "Cuciniere" conseguito con un corso di formazione frequentato dal 07/08/1995 al 13/09/1995 e rilasciato dalla scuola militare di leva, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. prevede che: *"L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) (…)

c) (…) ".

A livello regionale, i corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del commercio relativamente al settore merceologico alimentare, sono stati approvati con D.G.R. n. 24-1951 del 31/07/2015.

In relazione alla scarsità di informazioni fornite e alla luce della normativa regionale predetta, l'attestato di specializzazione per militari di leva incarico 79/A (cuciniere) non appare idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/01/2016
Protocollo 1718/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 6° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/01/2016 con Prot. n. 256/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 01/09/2013 ad oggi, a tempo parziale (24 ore medie settimanali), in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello 6°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, la S.V. non può essere considerata dipendente qualificato, poiché inquadrata al 6 livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio e conseguentemente non è in possesso della qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività in argomento.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale di durata inferiore al 50%, si specifica altresì che non è consentita l'assimilazione al tempo pieno per motivi di tutela dei consumatori finali e a garanzia di adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

Ciò significa che deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato rispetto alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che non è in ogni caso mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore 40%, data l'impossibilità di considerare esperienze lavorative più lontane nel tempo secondo quanto prescritto dal dettato normativo).

Si evidenzia inoltre che, in riferimento al contratto di apprendistato, di cui era in possesso dal 16/11/2012 al 31/08/2013, il Ministero, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, ha precisato che non può essere considerata valida la pratica commerciale acquisita in forza di tale contratto

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/02/2016
Protocollo 2821/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di azienda agricola mista.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/01/2016 con Prot. n. 912/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal 18/06/2010 ad oggi da parte di un titolare di azienda agricola con attività mista operante nel settore coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, per la sua nomina di preposto all'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,* ***esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande*** *o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"attività esercitate in proprio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 230529 dell'08/11/2012, ritenendo che tali attività possano essere riconosciute valide, ai fini dell'acquisizione professionale in argomento, se caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici.

Conseguentemente, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e vendono i propri frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò significa che le condizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari consistono sostanzialmente nella trasformazione, manipolazione, commercializzazione o somministrazioni dei prodotti derivanti dalla propria produzione agricola.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di vendita dei propri prodotti trasformati il dettato normativo prevede espressamente *''vendita al dettaglio*'', e non anche presso grossisti o cooperative, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, nel caso di specie il soggetto interessato non può essere nominato preposto alla vendita di prodotti alimentari, in quanto non è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale
Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 29/02/2016
Protocollo 3956/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dell'arte bianca".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/02/2016 con Prot. n. 3480/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dell'arte bianca", conseguito nell'a.s. 2007/2008 presso l'Istituto professionale "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/03/2016
Protocollo 4689/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/02/2016 con Prot. n. 3632/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di qualifica di "Addetto alla segreteria d'azienda", conseguito nell'anno scolastico 1981-1982 presso l'Istituto professionale per il commercio "G. Jervis" di Ivrea, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le medesime materie sopra indicate dal Ministero.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 11/03/2016
Protocollo 4912/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto al confezionamento e verifica qualitativa del caffè macinato" – 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/01/2016 con Prot. n. 1236/A1903A, si richiede se il soggetto, che ha prestato attività lavorativa dal 1998 al 2015 in qualità di "Addetto al confezionamento e verifica qualitativa del caffè macinato", inquadrato al 3° livello del C.C.N.L. Industria alimentare, presso la società "X", e seguito corsi di formazione ed aggiornamento in materia di igiene e sicurezza alimentare HACCP durante lo svolgimento di tale attività, possa ritenersi in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….**per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato** in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, **in qualità di dipendente qualificato**, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, **comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Il Mistero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 76177 dell'08/05/2013, ritenendo che al 3° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono tra gli altri quei *"lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi".*

Nel caso specifico, il soggetto interessato è addetto al confezionamento e alla verifica qualitativa del caffè macinato, per cui può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesto per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18/03/2016
Protocollo 5335/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Fisica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/03/2016 con Prot. n. 4560/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Fisica, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino nel 1999, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare su area pubblica.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la Laurea in Fisica non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA

AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uguale descrizione rispetto alle suddette materie elencate né parrebbe possibile, secondo le comunicazioni intercorse tra la Segreteria Studenti della Facoltà di Fisica e il soggetto interessato, acquisire i settori scientifico-disciplinari degli esami sostenuti, in quanto si tratta di un corso di laurea del vecchio ordinamento, antecedente al D.M. 509/1999, in cui non erano previsti i medesimi.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che il titolo di studio in argomento non consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 18.03.2016
Protocollo 5341 /A1903A

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera b) Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Livelli di inquadramento.

In riferimento alla Vostro quesito, pervenuto via mail in data 26.02.2016 (prot. n. 3296/A1903A), con il quale si chiede se ad un soggetto inquadrato come "impiegato 4° livello nel settore terziario" da oltre 10 anni presso una ditta di commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, possa essere riconosciuto il requisito professionale per l'avvio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto che il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, abilita gli addetti inquadrati al quarto livello del contratto terziario e del contratto turismo e pubblici esercizi, ma non specifica se un impiegato possa essere equiparato ad un addetto, si fa presente quanto segue.

In relazione alla formulazione dell'articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile "*avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*" il Ministero dello Sviluppo Economico, con riguardo alle declaratorie di inquadramento dei due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), ha fornito con la risoluzione succitata puntuali indicazioni per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale, per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, precisando che il dipendente qualificato è colui che è in possesso di conoscenze specifiche nonché specialistiche nello svolgimento dei compiti operativi ed esecutivi, condizione riscontrabile, ad avviso del MISE, a partire dal quarto livello di entrambi i contratti.

Non si ravvisa in detta risoluzione l'utilizzo del termine "addetto" mentre viene invece ben evidenziato che al quarto livello dei due contratti in questione appartengono "i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari (.....)" nonché "i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa (....)".

Il termine "addetto" si riscontra nella formulazione dell'articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, sopra riportata, ove viene indicato come uno dei possibili requisiti indispensabili, averprestato la propria opera presso imprese del commercio in qualità di dipendente qualificato, *addetto* alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.

Ciò detto, è da ritenersi pertanto che, sulla base della fattispecie delineata nella Vostra nota, il soggetto possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per

esercitare l'attività di vendita di prodotti alimentari e possa reputarsi "addetto" in quanto risulta essere assunto a tempo pieno da oltre due anni, nel quinquennio precedente, presso un'impresa del settore alimentare in qualità di dipendente qualificato con mansioni riferite alla vendita e all'amministrazione ed inquadrato al quarto livello professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 22.03.2016
Protocollo 5498 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in una mensa scolastica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/02/2016 con Prot. n. 2516/A1903A, si richiede se una scuola che intende avviare il servizio mensa affidandolo ad una ditta specializzata esterna e riservando agli educatori professionali le sole operazioni di porzionamento e la distribuzione dei pasti debba presentare la SCIA, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. h) della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

A tal proposito, si richiama anzitutto il comma 6 dell'art. 8 della L.R. sopraccitata che stabilisce quanto segue: "*Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione effettuate:*
……
lett. h) in ***scuole****, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture;".*

Per l'apertura di una mensa scolastica, fattispecie compresa nella suddetta casistica, è richiesta la presentazione della SCIA al SUAP del comune competente per territorio da parte della ditta specializzata, ma non è previsto il rispetto della programmazione regionale del comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Certamente, anche i locali della scuola in cui si svolge il servizio di somministrazione nei confronti di scolari, insegnanti, ecc… della scuola devono rispettare le norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e prevenzione incendi, nonché sorvegliabilità degli stessi.

Per quanto riguarda la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 8562 del 17/01/2013, di cui si allega copia, si è espresso in merito all'attività di somministrazione effettuata con modalità o in spazi nei quali l'accesso è consentito solo previo possesso di un titolo di ingresso o nei casi in cui è riservato a determinati soggetti, ritenendo che il requisito professionale non può essere richiesto nel caso delle attività di seguito elencate.

Trattasi in sostanza delle attività svolte:

a) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
b) nelle mense aziendali e negli spazi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
c) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
d) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forse di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) nei mezzi di trasporto pubblico.

Si specifica, inoltre, che anche nel caso in cui l'attività in discorso venga esercitata mediante il catering, consistente nella preparazione di pasti in un luogo di produzione diverso da quello in cui

avviene il consumo da parte di una collettività, essa non può comportare l'obbligo del possesso del requisito professionale, poiché si tratta di una modalità di attività sopra elencata ed espressamente prevista dall'art. 3, comma 6 della L. n. 287/1991 s.m.i., nonchè dall'ordinamento regionale all'art. 8, comma 6 della L.R. n. 38/2006 s.m.i.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che al titolare della ditta specializzata al servizio mensa non possa essere richiesto il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

In riferimento al dubbio sorto rispetto alla richiesta di qualificazione professionale agli educatori professionali, cui sarebbero riservate le sole operazioni di porzionamento e distribuzione dei pasti già preparati nei centri di cottura esterni, si fa presente che essi non sono assoggettabili all'obbligo del possesso del requisito professionale.

Alla luce di quanto sopra enunciato, le attività che somministrano alimenti e bevande per le quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, dell'articolo 71, del d.lgs. n. 59 del 2010 e s.m.i., *sono esonerate dall'obbligo di assolvere la formazione di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 38 del 2006.*

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05/04/2016
Protocollo 6357/A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla nomina del preposto negli esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/03/2016 con Prot. n. 4783/A1903A, si richiede se il rappresentante legale di una società, in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possa essere **nominato preposto in più esercizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.**

In via preliminare si specifica che le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della Direttiva Servizi, e fra questi il commercio interno, afferiscono, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, alla competenza in materia di professioni regolamentate, riservata allo Stato, ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore.

L'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della Direttiva Servizi, individua i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso specifico, si evidenzia altresì che con il D.Lgs. n. 147/2012 sono state apportate alcune modifiche al suddetto decreto legislativo, tra cui l'abrogazione del divieto previsto al comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998, ai sensi del nuovo comma 7 dell'art. 71, il quale stabiliva che: *"In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale".*

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, sia nella circolare n. 3656/C del 12/09/2012 sia nelle successive risoluzioni, che tale divieto, previsto nella precedente formulazione, possa considerarsi decaduto, **fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non nominalistica e limitata alla fase di dimostrazione dei requisiti.**

A livello regionale, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che è stato effettuato un adeguamento delle norme giuridiche relative ai requisiti professionali, di cui all'ex art. 5 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., facendo espresso rinvio all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

In conclusione, si rinvia a quanto espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla figura del preposto con risoluzione n. 15427 del 30/01/2014, che si allega per opportuna conoscenza, nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che precisa quanto segue: "*Il preposto in possesso dei requisiti professionali può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più esercizi; può non essere necessariamente legato contrattualmente al soggetto titolare dell'attività e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale garantendo in ogni caso quanto richiesto ed esplicato al punto 1.4.3 della suddetta circolare n. 3656/C (quanto espresso è valido, ovviamente, anche per le attività commerciali al dettaglio)"*, come riportato in evidenza nella premessa della presente nota.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 27/04/2016
Protocollo 7781/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/03/2016 con Prot. n. 4414/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione", conseguito nell'a.s. 1986/1987 presso l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio di Polistena (RC), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, dalla documentazione allegata si rileva che nel terzo anno dell'ordinamento scolastico vigente nel 1984/1985 è stato svolto il programma di Merceologia.

Tale programma contenente nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari è condizione sufficiente, secondo il Ministero, per ritenere valido il diploma in oggetto e conseguentemente riconoscere i requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/04/2016
Protocollo 7792 /A1903A

OGGETTO: quesito in merito alla nuova nomina del preposto nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in forma stagionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/03/2016 con Prot. n. 4730/A1903A, si richiede se sia possibile sostituire l'attuale socio preposto in possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui attività viene svolta in forma stagionale dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno, con un altro socio che presta la propria opera dalla data di costituzione della società (01/04/2013) in modo abituale, tranne il giorno di sabato, in quanto occupato a tempo pieno nell'esercizio di un'altra attività artigianale, di cui è titolare.

In particolare, si richiede se tale soggetto possa essere nominato preposto all'attività di cui trattasi e continuare a svolgere contemporaneamente l'attività artigianale di parrucchiera.
In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….**per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o **aver prestato la propria opera**, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o **in qualità di socio lavoratore** o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

In riferimento al caso di specie, occorre evidenziare anzitutto che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in oggetto viene svolta in forma stagionale dal 1° aprile al 30 settembre, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., ovvero per sei mesi all'anno.

Ciò significa che, in proporzione al periodo in cui viene svolta l'attività di cui trattasi, il soggetto interessato presta la propria opera per sei mesi all'anno e conseguentemente matura la qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in un arco temporale di quattro anni.

Tenuto conto che l'attività in argomento è stata avviata nel 2013, **il soggetto può considerarsi in possesso dei requisiti professionali nel 2017.**

Certamente l'attività deve concretizzarsi in compiti operativi e la professionalità acquisita nel settore deve risultare documentabile, nonché a norma con le contribuzioni previdenziali previste.
Pertanto, si ritiene che il soggetto non abbia ancora maturato, sotto il profilo temporale, i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, e quindi non possa essere nominato preposto nella stessa.

Si fa, inoltre, presente che le attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali è richiesto il possesso di uno dei requisiti professionali elencati alle lettere a), b) e c) del comma 6, dell'articolo 71, del D.Lgs n. 59 del 2010 e s.m.i., *sono tenute all'assolvimento dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale di cui all'art. 5, comma 3, della Legge regionale n. 38 del 2006.*

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/04/2016
Protocollo 7799/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica professionale per "Operatore impresa turistica".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/03/2016 con Prot. n. 6126/A1903A, si richiede se il Diploma di qualifica professionale per "Operatore impresa turistica", conseguito nell'a.s. 2010/2011 presso l'Istituto Professionale "Baldessano-Roccati" di Carmagnola, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, ***purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.***

Dal piano di studi allegato non è possibile riscontrare materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti che consentano di considerare il titolo in questione requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività in argomento.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Il Diploma di qualifica professionale in oggetto è di durata triennale, al termine del quale è possibile proseguire per il conseguimento del Diploma quinquennale di Tecnico dei servizi turistici, che confluisce in base alla suddetta tabella nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Pertanto, si ritiene che sia il diploma di istituto professionale sia il diploma di istituto tecnico relativo ai servizi turistici non rientrano tra i titoli di studio considerati abilitanti all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/04/2016
Protocollo 7801/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 6626/A1903A, si richiede se la pratica svolta per otto anni, a tempo parziale 62,50% in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato. non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Peraltro, si precisa che nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 28/04/2016
Protocollo7807 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Management.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 6623/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea magistrale in Economia e Management possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stata inserita una materia di insegnamento avente almeno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, si evidenzia che nel piano di studi della laurea in argomento è presente la materia "Strumenti e tecniche per la qualità agroalimentare" corrispondente alla materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, come indicato nel suddetto elenco.

Pertanto, si ritiene che tale titolo di studio possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 02/05/2016
Protocollo 7890/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso di vendita" – livello B2 del C.C.N.L. panettieri artigiani.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 11/04/2016 con Prot. n. 6723/A1903A, si richiede se la pratica svolta per due anni nell'ultimo quinquennio, a tempo tempo pieno in qualità di "Commesso di vendita" con C.C.N.L. dei panettieri artigiani, livello di inquadramento B2, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, con risoluzioni n. 91483 del 13/04/2012 e n. 42201 del 12/03/2012, il Ministero evidenzia che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende di panificazione, nell'ambito della classificazione del personale, distingue il personale in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto alle funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Per quanto riguarda il personale inquadrato nel settore panificazione, il Ministero ha sostenuto che la qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle attività di cui trattasi può essere riconosciuta nel caso in cui il soggetto sia inquadrato unicamente nel gruppo A (specificamente nei livelli A1 super, A1 – Operaio specializzato, A2 – Operaio qualificato di I° categoria, A3 – Operaio qualificato di II° categoria).

Pertanto, sulla base delle suddette risoluzioni ministeriali, si ritiene che il soggetto in questione non sia in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, poiché la sua qualifica appartiene al gruppo B, nello specifico B2.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 02/05/2016
Protocollo 7895/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Agrotecnico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/04/2016 con Prot. n. 7609/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Agrotecnico", conseguito nell'a.s. 1998/99 presso l'Istituto professionale statale per l'agricoltura e l'ambiente "F. Todaro" di Cosenza, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del diploma, prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, è quella del settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Agrario-ambientale", indirizzo "Agrotecnico", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.
Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/05/2016
Protocollo 8043/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione" e pratica svolta in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/04/2016 con Prot. n. 7424/A1903A, si richiede se il Diploma di "Operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione", conseguito nell'a.s. 2001/2002 presso l'Istituto Alberghiero Artusi di Casale Monferrato (AL), e la pratica professionale svolta dal 10/09/2002 al 31/05/2014 in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo, possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e sostituzione dell'ex legale rappresentante, delegato all'esercizio della medesima attività.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento parrebbe confluire, in base alla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, nel settore "Servizi", indirizzo "Servizio per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione"

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per quanto riguarda la pratica svolta dal 10/09/2002 al 31/05/2014 in qualità di cuoco, livello 4° del C.C.N.L. Pubblici esercizi/Turismo, si specifica che il Ministero si è espresso, con risoluzione n. 51281 del 28/02/2012, in merito ai livelli di inquadramento dei due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario: c.c.n.l. terziario e pubblici esercizi.

Nello specifico, il Ministero ritiene che la specifica condizione di “dipendente qualificato” richiesta dal dettato normativo è riscontrabile a partire dal quarto livello di entrambi i citati contratti, in quanto è in possesso di conoscenze specifiche e specialistiche nello svolgimento di compiti operativi.

Pertanto, sia il titolo di studio in argomento sia la pratica professionale svolta consentono il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e conseguentemente il soggetto interessato può sostituire il precedente delegato alla medesima.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/05/2016
Protocollo 8077/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un impianto sportivo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 20/04/2016 con Prot. n. 7420A1903A, si richiede se il titolare di un'associazione sportiva che ha in gestione un impianto sportivo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande debba essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio della medesima attività.

In particolare, si specifica che, nel caso in cui fossero necessari i predetti requisiti, il delegato alla somministrazione è in possesso del Diploma di Perito agrario.

In proposito si evidenzia anzitutto che le disposizioni relative ai requisiti professionali di accesso alle attività commerciali afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato e in nessun modo derogabile da leggi regionali di settore.

Conseguentemente, con legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, è stato modificato l'articolo 5 della L.R. n. 38/2006 facendo esplicito rinvio, per i requisiti professionali, all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo nazionale di riferimento e le indicazioni interpretative fornite dal competente Ministero dello Sviluppo Economico in materia di somministrazione a cerchie limitate di persone.

In particolare si evidenzia che, per effetto della soppressione della locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" ad opera del D.Lgs. 147/2012, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali qualora l'attività di somministrazione sia riservata a determinati soggetti.

Inoltre, con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro specificato che il requisito professionale non è richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f) g) e h) del comma 6, dell'art. 3 della L. n. 287/1991 s.m.i., ovvero:

> b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
> e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
> f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
> g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
> h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Nell'elencazione riportata non sono espressamente indicati gli impianti sportivi, ma trattandosi di un'associazione sportiva che gestisce gli stessi, si può ritenere che non sia assoggettata all'obbligo del possesso del requisito professionale, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per fattispecie analogica ai circoli privati previsti alla lettera e).

Si specifica, altresì, che in ogni caso il Diploma di Perito agrario, di cui è in possesso il delegato alla somministrazione, può ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione, secondo quanto indicato con risoluzione ministeriale n. 86656 dell'08/07/2010.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/05/2016
Protocollo 8568/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Operaio" – 4° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 21/04/2016 con Prot. n. 7523/A1903A, si richiede se la pratica svolta da gennaio 2011 a marzo 2015, in qualità di "Operaio", con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 4°, ma con mansioni effettive di barista, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello, in quanto il dipendente qualificato è colui che è in possesso di *conoscenze specifiche nonché specialistiche* nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Al quarto livello del C.C.N.L. Terziario appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari tecnico-pratiche comunque acquisite.

Per questi motivi, si ritiene che sia possibile il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13/06/2016
Protocollo 10178/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" – 5° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 07/04/2016 con Prot. n. 7990/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 16/05/2011 al 29/01/2016, a tempo parziale 50% in qualità di "Commesso addetto alla vendita di frutta e verdura" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 5°, mentre dal 01/03/2016 il livello di inquadramento è stato innalzato al 4° del medesimo contratto, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio nel settore merceologico alimetare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/06/2016
Protocollo 10223/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Tecnico dell'arte bianca".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/05/2016 con Prot. n. 9472/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Tecnico dell'arte bianca", conseguito nell'a.s. 2000/2001 presso l'Istituto professionale statale per l'arte bianca e l'industria dolciaria "J.B. Beccari" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca" del settore "Servizi alberghieri della ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/06/2016
Protocollo 10230/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Diploma di maturità scientifica, Laurea triennale in Economia e gestione delle imprese e Laurea specialistica in Business administration.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 31/05/2016 con Prot. n. 9564/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di maturità scientifica;
- Laurea triennale in Economia e gestione delle imprese;
- Laurea specialistica in Business administration;

possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.
Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.
Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.
Per quanto riguarda le lauree, al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.
Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi delle lauree in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità delle lauree in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 08/07/2016
Protocollo 11597/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Agente di commercio" nel settore vinicolo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 30/06/2016 con Prot. n. 11099/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato in qualità di "Agente di commercio" nel settore vinicolo possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso nel medesimo settore alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"Agente di commercio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 27270 del 15/02/2011, di cui si allega copia, ritenendo che la pratica di agente di commercio non può ritenersi valida ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

A tal riguardo si specifica, inoltre, che ad opera dell'art. 9 del D.Lgs. n. 147/2012 il primo periodo del comma 11 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998 è stato sostituito dal seguente: "*L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinamento esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010".*

Ciò significa che è possibile avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali richiesti per il commercio al dettaglio nel settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Pertanto, in attesa dell'acquisizione della qualificazione professionale da parte del soggetto interessato, è consentita la nomina di un delegato, per la quale non è richiesta un'apposita procura, ma si tratta di una delega compilata in carta semplice e debitamente firmata dallo stesso delegato, oltre che dal delegante, secondo i principi di semplificazione amministrativa enunciati dalla più recente legislazione nazionale.

Qualora il comune competente per territorio preveda disposizioni diverse in merito, si dovranno seguire le indicazioni fornite.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03/08/2016
Protocollo 13096/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Aiuto cuoca" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 18/07/2016 con Prot. n. 12028/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato per un anno e tre mesi presso l'impresa "X" in qualità di "cuoca, cameriera e aiuto in sala", come indicato nella dichiarazione sottoscritta dal titolare, con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, e dal 01/07/2015 ad oggi presso un'altra società in qualità di "aiuto cucina", con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Nel caso di specie, poiché la qualificazione professionale acquisita dal soggetto interessato è comprovata soltanto per la precedente attività lavorativa svolta per un anno e tre mesi, è necessaria altresì la dichiarazione da parte dell'attuale datore di lavoro, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, ovvero i due anni di pratica a tempo pieno o part-time almeno al 50% quale requisito sostitutivo rispetto ad altre modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali.

Si specifica, altresì, che la pratica professionale può essere riconosciuta positivamente al soggetto interessato se la relativa posizione contributiva INPS sia regolare, in quanto rappresenta uno strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisto con la pratica.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25.08.2016
Protocollo13707 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta a tempo parziale 10% in qualità di "Cameriera" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 17/08/2016 con Prot. n. 13532/A1903A, si richiede se la pratica svolta negli ultimi tre anni a tempo parziale (part-time 10%) dal legale rappresentante di una società, che ha presentato la SCIA di subingresso nell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di "cameriera" con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro a tempo parziale di durata inferiore al 50%, si specifica altresì che non è consentita l'assimilazione al tempo pieno per motivi di tutela dei consumatori finali e a garanzia di adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari.

Ciò significa che deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato rispetto alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che non è in ogni caso mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore 40%, data l'impossibilità di considerare esperienze lavorative più lontane nel tempo secondo quanto prescritto dal dettato normativo).

Ciò premesso, si ritiene che il soggetto interessato non possa essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5° livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, salvo il caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata dal datore di lavoro e conseguentemente riconosciuta valida in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Peraltro, nel caso di specie, il soggetto non ha maturato, sotto il profilo temporale, la professionalità richiesta dalla legge, avendo prestato la propria opera a tempo parziale limitato al 10% rispetto al tempo pieno.

Pertanto, ai fini della corretta prosecuzione dell'attività di somministrazione, è necessario che il legale rappresentante nomini un preposto in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 04/10/2016
Protocollo 15748/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Agraria, agroalimentare e agroindustria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/09/2016 con Prot. n. 14936/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Agraria, agroalimentare e agroindustria – Articolazione Produzioni e trasformazioni, conseguito nell'a.s. 2014/2015 presso l'Istituto Tecnico – Settore tecnologico "Don Bosco" di Lombriasco (TO), possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, la confluenza del diploma, prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 87/2010, è quella del settore "Tecnologico", indirizzo "Agraria, agroalimentare, agroindustria", articolazione "Produzioni e trasformazioni", secondo il nuovo ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 10/10/2016
Protocollo 16077/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta con contratto di apprendistato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/10/2016 con Prot. n. 15713/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato con la qualifica di cameriere apprendista dal 18/06/2011 per la durata di quattro anni e successivamente dal 17/06/2015 ad oggi in qualità di cameriere con C.C.N.L. Turismo – Pubblici esercizi, livello 4°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese,* ***in qualità di dipendente qualificato****, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla qualifica di *"apprendista"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzioni n. 5885 del 14/01/2011 e n. 127653 del 06/07/2011, ritenendo che un'attività di collaborazione deve essere prestata, per almeno due, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in qualità di ***"dipendente qualificato"*** e conseguentemente non può ritenersi valida, ai fini della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

Per quanto riguarda la pratica svolta dal 17/06/2015 ad oggi in qualità di cameriere, secondo le suddette condizioni contrattuali, si evidenzia che non può ritenersi sufficiente sotto il profilo temporale, ai fini della maturazione dei requisiti professionali, anche se l'inquadramento al quarto livello del C.C.N.L. Turismo – Pubblici Esercizi è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento della qualificazione professionale in discorso.

Pertanto, quest'ultima potrebbe essere raggiunta a giugno del 2017, ai fini del completamento dei due anni nell'ultimo quinquennio come previsto dalla legge.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/10/2016
Protocollo 16319/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Diploma di Liceo Scientifico e Laurea in Lingue e letterature moderne.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/10/2016 con Prot. n. 15775/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di Liceo Scientifico;
- Laurea in Lingua e letterature moderne;

possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si evidenzia che al punto 2.1 della predetta circolare sono stati individuati i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Il Ministero non ha ritenuto di dover includere i licei, in quanto nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, il diploma in argomento non può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.
Per quanto riguarda la laurea, al punto 1.1 della circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.
Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi delle laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 12/10/2016
Protocollo 16349/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Amministratore" di un ristorante.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/09/2016 con Prot. n. 15350/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato in qualità di "Amministratore" di un ristorante possa ritenersi valida oppure lo stesso soggetto debba essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o* ***in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti*** *o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla figura di "Amministratore", il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 63161 del 16/04/2013, ritenendo che figure di alto profilo professionale, quali il Presidente o Legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possano considerarsi in possesso dei requisiti professionali solo qualora sia stata concretamente svolta l'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Ciò significa che tale attività deve essersi concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi svolti con carattere di abitualità e prevalenza.

Conseguentemente, la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Con specifico riguarda all'attestazione delle competenze, il Ministero ha precisato altresì che è possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga.

Pertanto, si ritiene che il soggetto interessato non debba essere in possesso di un contratto di lavoro subordinato presso tale società, poiché la pratica svolta in qualità di "Amministratore" potrebbe essere riconosciuta valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., se avente le suddette caratteristiche.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03.11.2016
Protocollo 17667 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 27/10/2016 con Prot. n. 17287/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di maturità professionale per "Segretario di amministrazione", conseguito nell'anno scolastico 1998 presso l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali "L. Lagrange" di Torino, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare (panetteria).

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

A tal riguardo, si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, dalla documentazione allegata si rileva che nell'anno scolastico 1991/1992 è stato svolto il programma di Merceologia.

Tale programma contenente nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari è condizione sufficiente, secondo il Ministero, per ritenere valido il diploma in oggetto e conseguentemente riconoscere i requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 03.11.2016
Protocollo 17669 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Valutazione titolo di studio:" Diploma di Istituto Tecnico Commerciale" .

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 26/10/2016 con Prot. n. 17175/A1903A, si richiede se il Diploma dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Bernardino Caimi" di Varallo (VC), conseguito nell'anno scolastico 1992, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tal riguardo, si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con risoluzione n. 45577 del 19/03/2014 (che si allega per opportuna conoscenza), si è espresso in modo favorevole circa la validità dei Diplomi di Tecnico Commerciale (Ragioneria) conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e considerati sia l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del succitato decreto ministeriale n. 122, sia che dalla documentazione allegata si rileva la presenza della materia "chimica e merceologia", rilasciata dall'Istituto di Istituto Tecnico Commerciale Statale "Bernardino Caimi", si ritiene che il diploma in argomento possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n, 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14.11.2016
Protocollo 18309 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Economia e Management Internazionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/11/2016 con Prot. n. 17516/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Economia e Management Internazionale possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Con riferimento al titolo di studio in oggetto e sulla base delle informazioni inviate dalle quali si evince che nel piano di studi è presente la materia "Ecologia Industriale e Certificazione Integrata" avente come ambito disciplinare SECS-P/13 – che risulta essere inserita fra quelle di cui al punto 1.3, si ritiene che il diploma di laurea in oggetto possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15.11.2016
Protocollo 18359 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Addetto al servizio di ristorazione".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/11/2016 con Prot. n. 17540/A1903A, si richiede se l'attività lavorativa svolta nel campo della ristorazione in qualità di "Addetto al servizio di ristorazione", livelli di inquadramento 4°e 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare.

A tale proposito, poiché dalla richiesta non si evince l'esatta durata delle attività svolte nel quinquennio precedente e i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6 lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:
"avere, *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,* *esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.
I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Inoltre il MISE precisa che, in relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) l'inquadramento **al quarto livello** è considerata condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in oggetto.

Ciò stabilito, si evidenzia infine che secondo l'orientamento interpretativo espresso dal settore scrivente, possa considerarsi in possesso del requisito professionale il soggetto che, ancorché inquadrato al quinto livello dei contratti succitati, dimostra, mediante dichiarazione del datore di lavoro, di aver svolto la pratica commerciale adeguata e di aver quindi acquisito la specializzazione necessaria a poter essere ritenuto dipendente qualificato.

Di conseguenza, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta, salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata di effettiva produzione e manipolazione di alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 05/12/2016
Protocollo 19511 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - Valutazione titolo di studio:" Diploma di Istituto Tecnico Commerciale" .

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/11/2016 con Prot. n. 18873/A1903A, si richiede se il Diploma dell'Istituto Tecnico Commerciale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A tale riguardo si precisa inoltre che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo, al fine di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o preparazione e manipolazione degli stessi.

Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE con risoluzione n. 45577 del 19/03/2014, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei Diplomi di Tecnico Commerciale (Ragioneria) conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia **merceologia.**

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari, oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che, per il loro carattere generale, sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta risoluzione ministeriale e considerato l'anno di conseguimento del titolo di studio in questione, antecedente alla riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale denominato I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/1997, a seguito del predetto decreto ministeriale n. 122, **si ritiene che il diploma in argomento possa considerarsi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n, 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio relativo al settore merceologico alimentare .**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 06.12.2016
Protocollo 19571 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione pratica svolta come coadiuvante di un socio lavoratore.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/11/2016 con Prot. n. 18821/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla pratica per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Nello specifico si chiede di conoscere se un soggetto che prestato la propria opera in qualità di coadiuvante di un socio lavoratore nella gestione di un bar, da febbraio 2009 al 28 febbraio 2013, possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.
Il comma 6, lettera b) dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha *"…per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,* ***o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti*** *o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Stante il dettato normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni, che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, il soggetto deve avere comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

Il Ministero suddetto ha precisato inoltre che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste, deve essere idonea a dimostrare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Per questi motivi, è stato ritenuto che sia possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga.

Il Mise ha altresì specificato che, nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore, gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto dal dettato normativo, qualora possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, sulla base delle indicazioni ministeriali e poiché dalla documentazione allegata al presente quesito (recante solo l'elencazione dei periodi lavorati e il reddito contributivo e pensionabile) non si evincono elementi utili che possano essere presi in considerazione, l'Ufficio scrivente ritiene di non poter fornire parere esaustivo e completo ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 13.12.2016
Protocollo 19801/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione pratica professionale svolta in qualità di socio amministratore in una s.n.c.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/11/2016 con Prot. n. 19022/A1903A, si richiedono chiarimenti in merito alla pratica per l'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Nello specifico si chiede di conoscere se un soggetto che presta la propria opera in qualità di socio amministratore in una s.n.c. che svolge attività di panetteria, pasticceria con annessa rivendita, possa ritenersi in possesso del requisito professionale ai fini delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale riguardo, si evidenzia quanto segue.
Il comma 6, lettera b) dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha *"…per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti,* ***o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti*** *o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Stante il dettato normativo, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che qualora l'attività lavorativa sia stata svolta in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti, il soggetto **deve avere comunque prestato la propria opera con carattere di abitualità e prevalenza, svolgendo mansioni adeguatamente qualificate, presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.**

Il Ministero suddetto ha precisato inoltre che la professionalità deve risultare documentabile e a norma con le contribuzioni previdenziali previste e deve essere idonea a dimostrare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività.

Per questi motivi, il MISE ha altresì ritenuto che sia possibile ammettere, per ragioni di equità, anche mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti all'INPS, quali ad esempio l'assicurazione INAIL o le buste paga e ha ulteriormente specificato che, nel caso di particolari tipologie quali le collaborazioni familiari o la condizione di socio lavoratore, gli stessi potrebbero essere considerati in possesso del requisito professionale richiesto dal dettato normativo, qualora possano comprovare che le mansioni lavorative svolte, adeguatamente qualificate, abbiano avuto attinenza con la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Di conseguenza, sulla base delle suddette indicazioni ministeriali e poiché dalla documentazione allegata al presente quesito (misura camerale ordinaria di persone), non si evincono elementi utili che possono essere presi in considerazione (livello di inquadramento, mansioni effettivamente svolte, etc), l'Ufficio scrivente ritiene di non poter fornire parere esaustivo e completo ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 14/12/2016
Protocollo 20015/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Cameriere - barista" – 5° livello del C.C.N.L. Pubblici esercizi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/11//2016 con Prot. n. 17969/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 01/10/2008 al 31/10/2016 in qualità di "cameriere e barista", con C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello di inquadramento 5°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, il soggetto interessato non può essere considerato dipendente qualificato, poiché inquadrato al 5 livello del C.C.N.L. Turismo e Pubblici Esercizi, a cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche.

Tuttavia, si precisa che, nel caso in cui la professionalità acquisita nel settore possa essere comprovata mediante una dichiarazione del datore di lavoro, il requisito professionale può essere riconosciuto in base al principio di effettività delle mansioni svolte in concreto.

Si specifica, altresì, che la pratica professionale può essere riconosciuta positivamente al soggetto interessato se la relativa posizione contributiva INPS sia regolare, in quanto rappresenta uno strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisto con la pratica.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15/12/2016
Protocollo 20043/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di "Op. venditore" part-time al 50% – 4° livello del C.C.N.L. Terziario e Commercio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 09/11/2016 con Prot. n. 17998/A1903A, si richiede se la pratica svolta dal soggetto interessato dal 02/09/2009 ad oggi, a tempo parziale 50% in qualità di "Op. venditore" con C.C.N.L. Terziario e Commercio, livello di inquadramento 4°, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In relazione ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (C.C.N.L. Terziario e Turismo e Pubblici Esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro part-time al 50%, il Ministero ritiene che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, ovvero i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell'ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, sia possibile valutare positivamente la pratica professionale con tale contratto nel caso in cui il monte ore lavorato risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che il soggetto interessato abbia acquisito la qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo di legge.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15/12/2016
Protocollo 20060/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di titolare di azienda agricola mista.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 06/12/2016 con Prot. n. 19561/A1903A, si richiede se la pratica svolta da novembre 2013 ad oggi da parte di un titolare di azienda agricola con attività di produzione, imbottigliamento, invecchiamento, stoccaggio e vendita di vino possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, **esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande** o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"attività esercitate in proprio"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 230529 dell'08/11/2012, ritenendo che tali attività possano essere riconosciute valide, ai fini dell'acquisizione professionale in argomento, se caratterizzate dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici o ittici.

Conseguentemente, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e vendono i propri frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione.

Ciò significa che le condizioni per il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari consistono sostanzialmente nella trasformazione, manipolazione, commercializzazione o somministrazioni dei prodotti derivanti dalla propria produzione agricola.

Si evidenzia, inoltre, che in caso di vendita dei propri prodotti trasformati il dettato normativo prevede espressamente *"vendita al dettaglio"*, e non anche presso grossisti o cooperative, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, poiché dalla visura camerale dell'impresa allegata non si evince se si tratta di vendita al dettaglio di vino, il soggetto interessato potrebbe ritenersi in possesso dei requisiti professionali soltanto nel caso in cui rientrasse nelle condizioni specificate dal Ministero.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 15/12/2016
Protocollo 20061/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Laurea triennale in Scienze della comunicazione (L-20) e Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77).

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/11/2016 con Prot. n. 18264/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze della comunicazione (L-20) e Laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77), conseguite presso l'Università degli Studi di Torino, possano ritenersi valide, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, le lauree in argomento non rientrano nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE

AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo ad entrambe le lauree in questione, si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uno dei settori scientifico-disciplinari come indicato nel suddetto elenco.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che i titoli di studio in argomento non consentano il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21/12/2016
Protocollo 20379/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di "Dirigente di comunità".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/12/2016 con Prot. n. 20224/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Dirigente di comunità", conseguito nell'a.s. 2013/2014 presso l'Istituto di Istruzione Superio "Q. Sella" di Biella, possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni.

In particolare, al punto 2.1 della circolare ministeriale vengono indicati alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali e tecnici, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma in argomento, il cui piano di studio prevede la presenza delle seguenti materie: "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia" e "Igiene ed educazione sanitaria", confluisce nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e articolazione "Biotecnologie sanitarie", secondo il nuovo ordinamento scolastico.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che tale diploma possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20/01/2017
Protocollo 902/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in Scienze economiche (L-33).

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 28/12/2016 con Prot. n. 20740/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea triennale in Scienze della economiche (L-33), conseguita presso l'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Nel caso specifico, la laurea in argomento non rientra nell'elenco delle suddette lauree ritenute valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Dalla verifica del piano di studi allegato, relativo alla laurea in questione, si rileva che non è presente alcuna materia di insegnamento avente uno dei settori scientifico-disciplinari come indicato nel suddetto elenco.

Per le ragione sopra esposte, si ritiene che il titolo di studio in argomento non consenta il riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.12.2015
Protocollo 20486/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione pratica professionale: Contratto di Associazione in partecipazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 02/12/2015 con Prot. n. 19094/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., possa essere riconosciuto valido il contratto di associazione in partecipazione al soggetto che risulta "Associato" presso una ditta che svolge attività di commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

In via preliminare si precisa che, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., si riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….**per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o **aver prestato la propria opera, presso tali imprese,** in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o **in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti** o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, **comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale**".*

In riferimento al contratto in argomento, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 71732 del 22/03/2012, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

In particolare, il Ministero evidenzia che il contratto di associazione in partecipazione, di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile, è uno dei contratti disciplinati dalla codificazione civilistica italiana, con il quale una parte - l'associante – attribuisce ad un'altra – l'associato – il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa, o in base alla volta delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto può essere di natura patrimoniale e consistere nell'apporto di lavoro o nell'apporto misti capitale/lavoro.

Nel caso di specie, il soggetto in questione – l'associato – si obbliga ad apportare nell'azienda dell'associante la propria attività di lavoro autonomo nel settore del commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli.

Pertanto, si ritiene che lo stesso possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto socio lavoratore, qualora le mansioni lavorative risultino essere state esercitate in modo costante e continuativo per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio e debitamente comprovate dall'iscrizione all'INPS.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 20.12.2015
Protocollo 20532/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli di studio: Laurea in Giurisprudenza e Master in Economia e Management Aziendale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/12/2015 con Prot. n. 19885/A1903A, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la Laurea in Giurisprudenza e il Master in Economia e Management Aziendale possano ritenersi validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, il Ministero ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Per quanto riguarda la valutazione del Master in Economia e Management Aziendale, si evidenzia che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla validità della laurea in discorso, in quanto occorre verificare se nel piano di studi sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni sopra specificate.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 21.12.2015
Protocollo 20492/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/12/2015 con Prot. n. 19880/A1903A, si richiede se il Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "Enrico Fermi" di Napoli nell'a.s. 1978-1979, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Chimica industriale, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie" e articolazione "Chimica e materiali" del nuovo ordinamento, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, poichè il Ministero riconosce validi solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Pertanto, anche sulla base di una verifica del piano di studio allegato, si ritiene che tale diploma non possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.12.2015
Protocollo 19448/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in "Ingegneria Chimica".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 25/11/2015 con Prot. n. 18642/A1903A, si richiede se la Laurea in Ingegneria Chimica dell'ordinamento previgente il D.M. 509/99 possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, al punto 1.2 della stessa, viene richiamato il Decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, il cui allegato 2 definisce la corrispondenza tra le classi di laurea individuate con il D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento) e quelle individuate con il D.M. 509/99 (vecchio ordinamento).

La laurea magistrale in Ingegneria Chimica, corrispondente alla classe di laurea magistrale LM-22 secondo il nuovo ordinamento, rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Pertanto, si ritiene che il titolo di studio in argomento, per il quale non è stata specificata la relativa classe di laurea, possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto parrebbe esserci un'equivalenza tra la classe di laurea specialistica del vecchio ordinamento, corrispondente a 27/S, e quella del nuovo ordinamento LM-22.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 09.12.2015
Protocollo 19452/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Scienze Gastronomiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 24/11/2015 con Prot. n. 18434/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, appartenente alla classe delle lauree in Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali del nuovo ordinamento (D.M. 270/2004), possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Le lauree triennali in Scienze e tecnologie agrarie e forestali e in Scienze e tecnologie agro-alimentari, corrispondenti rispettivamente alle classi di laurea L-25 e L-26, rientrano nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Pertanto, si ritiene che il titolo di studio in argomento, per il quale non è stata specificata la relativa classe di laurea, possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto appartenente alle suddette classi di laurea.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 23.11.2015
Protocollo 18297/A1903A

OGGETTO: quesito in merito al delegato per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei teatri.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 03/11/2015 con Prot. n. 17033/A1903A, si richiede se il delegato, in possesso dei requisiti professionali previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., debba essere nominato nel caso in cui l'attività si svolga all'interno dei teatri.

In proposito si evidenzia anzitutto che le disposizioni relative ai requisiti professionali di accesso alle attività commerciali afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate riservata allo Stato e in nessun modo derogabile da leggi regionali di settore.

Conseguentemente, con legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, è stato modificato l'articolo 5 della L.R. n. 38/2006 facendo esplicito rinvio, per i requisiti professionali, all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo nazionale di riferimento e le indicazioni interpretative fornite dal competente Ministero dello Sviluppo Economico in materia di somministrazione a cerchie limitate di persone.

In particolare si evidenzia che, per effetto della soppressione della locuzione "*anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone"* ad opera del D.Lgs. 147/2012, non è più obbligatorio il possesso dei requisiti professionali qualora l'attività di somministrazione sia riservata a determinati soggetti.

Inoltre, con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha peraltro specificato che il requisito professionale non è richiesto nel caso delle attività elencate alle lettere b), e), f) g) e h) del comma 6, dell'art. 3 della L. n. 287/1991 s.m.i., ovvero:

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.

Poiché nell'elencazione riportata non sono compresi i locali di intrattenimento e svago, è da ritenere, secondo gli orientamenti nazionali, che l'esercizio dell'attività di somministrazione all'interno dei teatri sia assoggettato all'obbligo del possesso del requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n 59/2010 s.m.i.

Si precisa infine che l'inclusione della fattispecie della somministrazione effettuata *"all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse"* nell'elencazione di cui all'art. 8, c. 6 della L.R. 38/2006 e smi, rileva ai limitati effetti dell'esclusione della fattispecie medesima dall'applicazione della programmazione regionale di comparto e non ai fini dell'esclusione dal possesso del requisito professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 17.11.2015
Protocollo 17882/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 12/11/2015 con Prot. n. 17612/A1903A, si richiede se il Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica, conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale "Amedeo Avogadro" nell'a.s. 1997-1998, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che, a differenza della previgente disciplina, la lettera c) dell'art. 71, comma 6 ammette la possibilità di riconoscere valido, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di Perito Industriale Capotecnico specializzazione Meccanica, la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Tecnologico" con indirizzo "Meccanica, meccatronica ed energia" e articolazione "Meccanica e meccatronica" del nuovo ordinamento, all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, ai fini della qualificazione professionale in oggetto, poichè il Ministero riconosce validi solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Pertanto, tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26.10.2015
Protocollo 16470 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari presso un'erboristeria, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Tecnologie Alimentari per la Ristorazione" e Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie Agroalimentare".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19/10/2015 con Prot. n. 16043/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in "Tecnologie Alimentari per la Ristorazione" e la Laurea magistrale in "Scienze e Tecnologie Agroalimentare" possano ritenersi valide, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari e integratori presso un'erboristeria.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio dell'attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Conseguentemente, si ritiene che i titoli di studio in argomento possano essere riconosciuti validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, se rientrano per attinenza di materia rispettivamente nelle classi di laurea triennale L-26 / Scienze e tecnologie agro-alimentari e laurea magistrale LM-70 / Scienze e tecnologie alimentari, come indicato nella circolare ministeriale.

Per quanto riguarda l'espletamento dei corsi di formazione in merito al primo soccorso e alle misure di prevenzione incendio, si suggerisce di rivolgersi per maggiori informazioni agli enti competenti in materia di sanità e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 26/10/2015
Protocollo 16467 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale in "Scienze Biologiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 14/10/2015 con Prot. n. 15809/A1903A, si richiede se la Laurea triennale in Scienze Biologiche, corrispondente alla classe di laurea: L-13, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Per questi motivi, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio delle attività di cui trattasi, in quanto rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

Ciò significa che il requisito professionale può essere dichiarato nella SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune competente per territorio ai fini dell'esercizio delle attività in questione, in quanto si tratta di un dato che può essere sottoscritto dall'interessato e prodotto in sostituzione del certificato attestante il possesso del titolo di studio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16.09.2015
Protocollo 14092 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo: Laurea in "Scienze Gastronomiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 05/08/2015 con Prot. n. 12441/A19050, si richiede se il diploma di Laurea in Scienze Gastronomiche" e Master in "Cucina Popolare Italiana di Qualità" possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento potrebbe ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività di cui trattasi ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, in quanto lo stesso parrebbe rientrare nella classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari" - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite, si suggerisce di verificare l'effettiva corrispondenza del diploma di laurea in argomento con la classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari" presso le sedi universitarie di competenza.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 01.10.2015
Protocollo 14991 /A1903A

OGGETTO: Decreto legislativo n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6, lett. c)– risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare. Valutazione titolo di studio - Laurea in "Scienze Politiche – indirizzo Economico- Aziendale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 13/05/2015 con prot. n. 7444/A19080, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di "Laurea in Scienze Politiche – indirizzo Economico – Aziendale" possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare (prodotti ortofrutticoli).

Si richiede inoltre se la pratica svolta dal 1991 in qualità di "addetto vendita" presso un'azienda nel campo della grande distribuzione alimentare e dal 2002 in qualità di "addetto acquisti e vendite", possa essere considerata abilitante ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività suddetta.

A tal proposito si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi per l'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Pertanto sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare ministeriale, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento ci sia almeno un esame con il seguente codice: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Pertanto si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso in quanto occorre in concreto verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita la qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

Per ciò che concerne la pratica commerciale si specifica quanto segue.

Il comma 6, lett. b), dell'art. 71 del suddetto decreto riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha " *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente,*

esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Il dettato normativo richiede la specifica condizione di *"dipendente qualificato*", ovvero che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Il MISE precisa inoltre che si possono ritenere dipendenti qualificati i soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza, capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

In riferimento ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi), si possono considerare in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi i citati contratti.

Conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite dal MISE e considerato che dal quesito non si evincono il livello di inquadramento né il contratto di collettivo nazionale di riferimento, per la valutazione del caso specifico è necessaria la verifica della posizione contrattuale dell'interessato.

Si rammenta infine che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis del D.lgs n. 59/2010 s.m.i..

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 25.09.2015
Protocollo 14676/A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea triennale e specialistica in "Scienze Naturali".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 22/09/2015 con Prot. n. 14436/A1903A, si richiede se la Laurea triennale e specialistica in Scienze Naturali, corrispondente rispettivamente alle seguenti classi di laurea: L-32 e LM-60, possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/201 s.m.i, ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di cui trattasi, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa ritenersi valido, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 per l'esercizio delle attività in argomento, in quanto rientra nell'elenco dei titoli di studio indicati al punto 1.1 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 24.09.2015
Protocollo 14652 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma di "Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare – progetto F.A.S.E. (Fisica Ambientale Sanitaria Europea).

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 8 settembre 2015 con Prot. n. 13761/A1903A, si richiede se il Diploma di "Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare – progetto F.A.S.E. (Fisica Ambientale Sanitaria Europea)" conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "Pininfarina", possa ritenersi valido ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ***"…ad*** *indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

Inoltre, il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al punto 2.1 ha individuato i diplomi del secondo ciclo di istruzione (così come previsti dalla riforma entrata in vigore dall'anno scolastico 2010-2011) conseguiti a fronte di percorsi scolastici che sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui in oggetto.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 (allegato D), relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare i percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Per quanto riguarda il diploma di istruzione secondaria superiore di "Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare", la confluenza prevista dalla tabella è nel settore "Tecnologico", indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Si evidenzia infine che, il Mise, si è pronunciato su alcuni diplomi di "tecnico industriale" non presenti in tabella ed ha espresso parere positivo solo nel caso in cui nel piano di studi, siano presenti con evidente e significativa prevalenza materie a carattere chimico, biologico,

microbiologico che possono essere attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Pertanto sulla base delle indicazioni fornite dal MISE e del piano studi allegato al quesito, si ritiene che, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il Diploma di "Perito Industriale Capotecnico – corso Energia Nucleare" non possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali in quanto non conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Commercio e Terziario
commercioeterziario@regione.piemonte.it
commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

Data 16.09.2015
Protocollo 14096 /A1903A

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare (bevande) mediante distributori automatici, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titoli: Diploma di "Odontotecnico" e Diploma di "Massofisioterapista".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/05/2015 con Prot. n. 7638/A19050, si richiede se il Diploma di "Odontotecnico" e il Diploma di "Massofisioterapista" possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs n. 59/2010, ai fini dell'esercizio di commercio di prodotti alimentari (bevande) mediante distributori automatici.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Inoltre il suddetto Ministero ha chiarito che, sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Nello specifico il Diploma di "Odontotecnico", in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio in argomento confluisce nel Settore "Servizi" con indirizzo "Servizi Socio-Sanitari" del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale.

Inoltre il MISE si è espresso con risoluzione n. 155803 del 18/08/2011, ritenendo che tale titolo possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande sulla base delle materie oggetto del corso di studi che, per il loro carattere generale, sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, **si ritiene che sia sufficiente il possesso del Diploma di "Odontotecnico" ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 08.09.2015
Protocollo /A19050

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D. Lgs n. 59/2010 s.m.i. - addetto all'imbottigliamento – 4° livello del CCNL - industria alimentare.

In riferimento al caso specifico, gli Uffici scriventi hanno richiesto parere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs n. 59/2010 s.m.i,, per un soggetto inquadrato al 4° livello del CCNL – industria alimentare come addetto all'imbottigliamento presso la Società XXX.

In particolare, è stato richiesto se in base alle risoluzioni ministeriali n. 45730 del 19/03/2014 e n. 145869 del 14/08/2014, sia possibile riconoscere la qualificazione professionale richiesta per analogia al caso di specie.

Secondo tali risoluzioni ministeriali, si ritiene che il soggetto in questione possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali, a condizione che possa provare di aver svolto mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione di alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 16.07.2015
Protocollo 11093 /A19050

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari – Valutazione Diploma di "Perito Industriale Capotecnico - Indirizzo Chimica Conciaria".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail con prot. n. 6636/A19050, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso del Diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimica Conciaria " conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 presso l'Istituto Tecnico Industriale di Stato "Luigi Casale" di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimica Conciaria**"**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Si rileva tuttavia che, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari, come previsto dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia "merceologia".

Di conseguenza, nel caso in oggetto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico e considerato che nel piano di studi allegato al quesito, sono presenti le materie "Chimica" e "Merceologia", il diploma in oggetto è considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di vendita di prodotti alimentari, in quanto conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 14.07.2015
Protocollo 10898/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di qualifica di "Addetto alla segretaria d'azienda".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 18/06/2015 con Prot. n. 9567/A19050, si richiede se il Diploma di qualifica triennale di "**Addetto alla segretaria d'azienda",** conseguito nell'anno scolastico 1977, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del comparto alimentare.

A tale proposito si specifica quanto segue.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni (n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011) ritenendo che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "Merceologia" e "Tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Pertanto, considerato che nel quesito si evidenzia che nel piano di studi del soggetto in questione erano presenti le materie: "Merceologia" e "Tecnica amministrativa aziendale", si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo, poichè nel piano di studio sono previste le materie sopra indicate dal Ministero.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 13.05.2015
Protocollo 7462 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica commerciale da parte del titolare di un'impresa individuale di commercio all'ingrosso di caffè e di macchine per bar e gelaterie.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 22 aprile 2015 con Prot. n. 6209/A19050, si richiede se al Sig. XXX, titolare di un'impresa individuale di commercio all'ingrosso di caffè e di macchine per bar e gelaterie dal 2 gennaio 2009, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:
"avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Alla luce di quanto sopra detto, è da ritenersi che la professionalità acquisita per oltre due anni in qualità di titolare di una ditta individuale nel settore alimentare possa considerarsi requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.05.2015
Protocollo 7271 /A19050

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6 s.m.i. - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di prodotti nel settore merceologico alimentare.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 15 aprile 2015 con Prot. n. /A19050, si richiede se al Sig. XXX, che ha prestato la propria opera presso un esercizio di macelleria per gli anni 2011 e 2012, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari confezionati.

A tale proposito, si specifica quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 147/2012, sono state emanate alcune disposizioni di semplificazione delle attività economiche, commerciali e delle procedure amministrative di modifica del testo previgente del D.lgs n. 59/2010.

In particolare, a seguito di integrazioni e modifiche del comma 6 dell'art. 71 del D.lgs 59/2010, **per il commercio all'ingrosso non è più richiesto alcun requisito professionale.**

Si evidenzia altresì che analoga disposizione è contenuta al comma 3 dell'art. 9 del D.lgs 147/2012 (che ha modificato il c. 11 dell'art. 5 del D.lgs n. 114/1998) nel seguente modo:
"*L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici**, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità** di cui all'art. 71 comma 1 del D.lgs 59/2010".*

Anche questa disposizione sancisce **la possibilità di avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare,** di cui all'art. 71, comma 1 del D.lgs 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

Si segnala infine che per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, non soggetta ad alcun titolo autorizzatorio, è richiesta la comunicazione unica d'impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.05.2015
Protocollo 7268/A19050

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti di gastronomia – Valutazione Diploma di "Perito Industriale Capotecnico - Indirizzo Chimico Tintore".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 16/04/2015 con prot. n. 58471/A19050, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti di gastronomia, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso di un Diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico Tintore" conseguito nell'anno scolastico 1989/1990 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Gobetti Marchesini - Casale" di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico Tintore **"**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. sopraindicato, il titolo di studio confluisce nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Di conseguenza, sulla base del DPR citato e del piano di studi allegato alla richiesta, tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari (gastronomia) in quanto non conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 16.04.2015
Protocollo 5873 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di presidente e responsabile di un'associazione no profit con mansioni di addetto alla preparazione degli alimenti, acquisto delle merci e responsabile HACCP.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 30/03/2015 con Prot. n. 4917/A19050, si richiede se la pratica svolta da parte dell'interessato in qualità di presidente e responsabile di un'associazione no profit con mansioni di addetto alla preparazione degli alimenti, acquisto delle merci e responsabile HACCP, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante (ambulante).

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'art. 71 comma 6 lettera b) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i riconosce il possesso del requisito a chi ha *"….. per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Considerata la sinteticità del quesito dal quale non si evince l'esatta tipologia dell'associazione dove il soggetto interessato ha prestato la propria opera, si ritiene di evidenziare che: il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 0208369 del 4/11/2011, ha ritenuto che il Presidente o legale rappresentante o soggetto componente il Consiglio di Amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Di conseguenza, la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché ovviamente, con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, anche a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 16.04.2015
Protocollo 5866 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti relativo al settore merceologico alimentare su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma in "Tecnico Panettiere-Pasticcere" conseguito in Marocco.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/03/2015 con Prot. n. 3948/A19050, si richiede se il Diploma in **"**Tecnico Panettiere-Pasticcere" conseguito in Marocco da una cittadina marocchina, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare su area pubblica.

In via preliminare occorre evidenziare quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9 marzo 2009 relativa al D.Lgs 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella relativa al commercio del settore alimentare.

I destinatari di questa normativa sono tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare un'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica.

Il riconoscimento delle qualche professionali estere viene operato in base alle procedure previste dal decreto in questione e consente al beneficiario di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione per la quale è qualificato e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Pertanto, nel caso di specie, si rinvia alle informazioni diffuse in rete dal competente Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:
http://sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglionews.php?sezione=news&temadir=tema2&idnews=543) .

Tali informazioni sono reperibili altresì sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/requisitiProfessionali.htm

dove è possibile visionare la documentazione e la relativa modulistica in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Inoltre, si specifica che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6bis D.Lgs 59/2010 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 31.03.2015
Protocollo 5037 /A19050
Classificazione 009.010.020

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Laurea in "Medicina e Chirurgia".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 04/03/2015 con Prot. n. 3318/A19050, si richiede se il Diploma di Laurea in "Medicina e Chirurgia", sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 sui requisiti di accesso nel caso di attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 1.1 le classi di lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie nonché le relative denominazioni il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che sono da considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale di cui trattasi.

Con riferimento alla Circolare succitata, si segnala che la Laurea in "Medicina e Chirurgia" rientra nella classe di laurea magistrale LM-41 considerata valida dal Ministero, ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 14.01.2015
Protocollo 366 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Laurea in scienze motorie.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 13 novembre 2014 con Prot. n. 13208/DB1607, si richiede se il titolo di studio ISEF conseguito nel 1993 possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Con riferimento alla Circolare succitata, si segnala che il Diploma di laurea Scienze motorie" del vecchio ordinamento ora denominato "LM – 68 Scienze e tecniche dello Sport" e "LM – 67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattive" è riconosciuto titolo valido, ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 02.03.2015
Protocollo 3036 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari naturali – Diploma di laurea triennale presso la SAA.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 19 gennaio 2015 con Prot. n. 582/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Diploma di laurea triennale, conseguito nell'anno 2001, presso la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università degli Studi di Torino, possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare .

Secondo quanto indicato dal richiedente, gli esami sostenuti nel corso di studio sono i seguenti: Finanza aziendale, matematica, ragioneria, finanziamenti d'azienda, organizzazione e processo, gestione commerciale, organizzazione aziendale, sociologia, informatica, gestione risorse umane, marketing, diritto del lavoro, diritto dell'impresa, diritto privato, diritto pubblico, statistica, storia economica, logistica, programmazione e controllo, istituzioni economia, economia aziendale, lingue.

In riferimento all'articolo 71, comma 6, lettera c) del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 che ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione dei piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tenuto conto della premessa, si ritiene che il titolo di studio in argomento non possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto non rientra tra le lauree elencate al punto 1.1, né le materie contenute nel piano di studio possono essere riconducibili ad almeno uno dei settori scientifico-disciplinari indicati al punto 1.3 della circolare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 02.03.2015
Protocollo 3052/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimentari e bevande su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 5 febbraio 2015 con prot. n. 1770/A19050 del 9 febbraio 2015 – è stato richiesto se il Diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico", della durata di cinque anni, conseguito nell'anno scolastico 1985 presso l'Istituto Superiore "Ada Godetti Marchesini" di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimentare e bevande su area pubblica.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore "Industria e Artigianato" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Tuttavia il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, che si allega per opportuna conoscenza, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, il diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico biologico".**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 02.03.2015
Protocollo 3043/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti artigianali (pasticceria/gelateria) e di commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Laurea"Scienze Biologiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 2 febbraio 2015 con Prot. n. 1492/A19050 del 3 febbraio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell' attività di vendita di prodotti artigianali e di commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il seguente titolo di studio: **Laurea in "Scienze Biologiche".**

In proposito occorre preliminarmente distinguere fra:

1. vendita di prodotti artigianali (pasticcini e gelati) esclusivamente di produzione propria nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti: in questo caso si tratta di attività artigianale non soggetta come tale alle norme del commercio e pertanto, per ulteriori informazioni in merito, si suggerisce di contattare il settore: "Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato" - email: artigianato@cert.regione.piemonte.it.

2. vendita di prodotti artigianali di produzione propria svolta congiuntamente alla vendita di altri prodotti alimentari non provenienti dalla propria attività artigianale: in questo caso si applicano le norme del commercio ivi comprese quelle attinenti al requisito professionale di accesso all'attività.

Rispetto alla seconda tipologia di attività "commercio al dettaglio nel settore alimentare" la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale, ai fini del possesso del requisito professionale, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ***"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***".

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto il diploma di laurea in questione rientra nella classe di laurea "L13 – Scienze biologiche" - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Pertanto si ritiene che il diploma di laurea in questione possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs n. 59/2010 s.m.i.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 02.03.2015
Protocollo 3026 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo: Diploma in "Turismo Alberghiero" conseguito in Australia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 11/02/2015 con Prot. n. 2064/A19050, si richiede se il Diploma in "Turismo Alberghiero" conseguito a Sydney (Australia) da un cittadino italiano, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore merceologico alimentare.

In via preliminare occorre evidenziare quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 9 marzo 2009 relativa al D.lgs 206/2007 di recepimento della Direttiva 2005/36, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero, sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella relativa al commercio del settore alimentare.

I destinatari di questa normativa sono tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari che intendono esercitare un'attività professionale in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa qualifica.

Il riconoscimento delle qualche professionali estere viene operato in base alle procedure previste dal decreto in questione e consente al beneficiario di accedere, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione per la quale è qualificato e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano.

Pertanto, nel caso di specie, si rinvia alle informazioni diffuse in rete dal competente Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo:
http://sviluppoeconomico.gov.it/news/dettaglionews.php?sezione=news&temadir=tema2&idnews=543) .

Tali informazioni sono reperibili altresì sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/requisitiProfessionali.htm

dove è possibile visionare la documentazione e la relativa modulistica in merito al riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero.

Inoltre, si specifica che, nel caso in cui il titolare dell'attività di vendita in questione non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge è consentita la nomina di un delegato ai sensi dell'art. 71 comma 6/bis D.lgs 59/2010 s.m.i..

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.02.2015
Protocollo 2006 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo: Laurea in "Scienze Gastronomiche".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 10/12/2015 con Prot. n. 85/A19050, si richiede se il diploma di Laurea in Scienze Gastronomiche" possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di prodotti alimentari.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere ritenuto valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto il diploma di laurea in questione rientra nella classe di laurea "L-26 – Scienze e Tecnologie agro-alimentari - come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che hanno attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 04.02.2015
Protocollo 1614/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti del settore alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Industriale - Indirizzo Chimico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 15 gennaio 2015 con Prot. n. 540 del 16 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti del settore alimentare, possa ritenersi valido il diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico".

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ***"…ad*** *indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

Inoltre, il suddetto ministero con parere n. 185093 del 06.09.2012 ha precisato che, esaminate le materie oggetto del corso di studi in questione e rilevata la significativa presenza di materie a carattere chimico e biochimico, con particolare riferimento alla chimica bio-organica delle fermentazioni, possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazioni degli alimenti.

Peraltro il Mise ha ritenuto validi, ai fini della qualificazione professionale in questione, alcuni diplomi professionali di "Tecnico di laboratorio chimico e microbiologico" in quanto anch'essi contraddistinti da un piano di studi caratterizzato dalla prevalente presenza di materie a carattere chimico, biologico e microbiologico.

Conseguentemente, il diploma di "Perito Industriale Capotecnico Indirizzo Chimico" può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti alimentari, in quanto conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 09.02.2015
Protocollo 1786/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell' attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione Diploma di Perito Agrario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 12 gennaio 2015 con Prot. n. 448 del 15 gennaio 2015, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, possa ritenersi valido il diploma di "Perito Agrario" conseguito nell'anno 2001.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ***"…ad*** *indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*".

Con specifico riferimento al Diploma di "Perito Agrario", il Mise, con risoluzione n. 86656 dell'8 luglio 2010, ha ritenuto che, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti, lo stesso possa considerarsi requisito professionale valido.

Per queste ragioni, il diploma di "Perito Agrario" può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto conforme al dettato normativo previsto dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.01.2015
Protocollo 1322/A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti previsti dall'art. 71 comma 6 lettera b) del d.lgs. n. 59/2010. Pratica svolta con contratto di apprendistato.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 28 novembre 2014 (prot. n. 13752/DB1607) si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta da un soggetto addetto a compiti di somministrazione in qualità di apprendista per due anni anche non continuativi nell'ultimo quinquennio, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'attività di preposto.

Premesso che, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): "avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Stante quanto sopra specificato, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, un'attività di collaborazione deve essere prestata "in qualità di dipendente qualificato" .

Al riguardo inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011 ha precisato che non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 09.01.2015
Protocollo 214/A19050

Oggetto: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio al dettaglio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione titolo di studio: Liceo Scientifico Biologico - indirizzo Salute.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 19 dicembre 2014 con Prot. n. 574/A19050 del 19/12/2014, si richiede se il diploma quinquennale del "Liceo Scientifico Biologico indirizzo Salute" conseguito nell'anno scolastico 2002/2003, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.
Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: "*L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
c)…essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, individuando al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione conseguiti a fronte di percorsi scolastici ritenuti validi ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Sulla base delle indicazioni contenute la punto 2.1 della suddetta circolare si fa rilevare che, il Mise, non ha ritenuto di includere i licei, valutato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Tuttavia, considerato che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei piani di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza, il Mise con risoluzione n. 183341 dell'11 novembre 2013, ha precisato che nel percorso didattico relativo al titolo in questione è stata riscontrata una evidente e significativa presenza di materie a carattere chimico, biochimico e microbiologico, che possono essere considerate nel loro insieme attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Conseguentemente sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale e del piano studi allegato si ritiene che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativo alla vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, **il Diploma del "Liceo Scientifico Biologico – indirizzo Salute" è considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Competitività del Sistema regionale

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 31.12.2014
Protocollo 1072 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Riconoscimento pratica svolta in qualità di impiegato tecnico con inquadramento 3° livello del c.c.n.l. alimentare – industria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/11/2014 con Prot. n. 13081/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la S.V. sia in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, avendo prestato la propria opera per almeno due nell'ultimo quinquennio, in qualità di impiegato tecnico con inquadramento al 3° livello del c.c.n.l. alimentare industria.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

In particolare, i soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e conseguentemente capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Nel caso di specie, il Mistero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 76177 dell'08/05/2013, ritenendo che al 3° livello del c.c.n.l. in argomento appartengono tra gli altri quei *"lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico-professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi".*

Pertanto, la S.V. può ritenersi in possesso della qualificazione professionale in discorso secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.11.2014
Protocollo 13262 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 – Valutazione pratica professionale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 13/10/2014 con Prot. n. 11796/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la S.V. sia in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, avendo prestato la propria opera per almeno due nell'ultimo quinquennio con i seguenti inquadramenti contrattuali:

- Agosto 2008: assunzione a tempo determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- Agosto 2009: assunzione a tempo determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- dal 20/03/2010 al 30/09/2010: contratto a chiamata come aiuto cameriera, C.C.N.L. Pubblici Esercizi, livello 6;
- dal 05/11/2010 al 11/12/2010: rapporto di Apprendistato professionale come cameriera di sala, C.C.N.L. Industria Turistica, livello 6s;
- dal 01/01/2011 al 01/03/201: contratto di lavoro intermittente a tempo determinato come cameriera, C.C.N.L. Turismo-Confcommercio, livello 6;
- dal 01/12/2011 al 01/04/2012: contratto di lavoro intermittente a tempo determinato come cameriera, C.C.N.L. Turismo-Confcommercio, livello 6;
- da luglio ad agosto 2012: Apprendistato professionale o contratto di mestiere per lavori stagionali, livello 5 come aiuto cameriere di ristorazione;
- da dicembre 2012 ad aprile 2013: assunzione a tempo parziale e determinato come operaio cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da luglio ad agosto 2013: assunzione a tempo parziale e determinato come operaio cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da dicembre 2013 ad aprile 2014: assunzione a tempo parziale e determinato come aiuto cameriera e aiuto barista, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s;
- da giugno a settembre 2014: assunzione a tempo parziale e determinato come aiuto cameriera, C.C.N.L. Turismo/Pubblici Esercizi, livello 6s.

In via preliminare si precisa che l'articolo 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/210 riconosce il possesso del requisito a chi ha "*….per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con riferimento alla specifica condizione di *"dipendente qualificato"*, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che tale qualifica deve essere

riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato e con riferimento ai due contratti maggiormente rappresentativi del settore terziario (c.c.n.l. terziario e turismo e pubblici esercizi) detto inquadramento deve risultare almeno al quarto livello.

Per questi motivi, la S.V. non può essere considerata dipendente qualificato, poiché inquadrata al 6 livello del c.c.n.l. del turismo e pubblici esercizi e conseguentemente non è in possesso della qualificazione richiesta per l'esercizio dell'attività in argomento.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento al contratto di apprendistato, il Ministero, con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, ha precisato che non può essere considerata valida la pratica commerciale acquisita in forza di tale contratto

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 11.11.2014
Protocollo 13050 /A19050

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diplomi "Servizi Commerciali" e "Turistico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 30 settembre 2014 con Prot. n. 11050/DB1607, si richiede se i Diplomi "Servizi Commerciali" e "Turistico" possano ritenersi validi, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: "*L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
c)…essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento ai Diplomi "Servizi Commerciali" e "Turistico", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi Commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Si segnala inoltre a tal proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 162872 del 11.11.2010, di cui si allega copia, ritenendo che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.

Infine si segnala che per quanto riguarda la possibilità che tali Diplomi siano riconosciuti validi al fine dell'attività di rappresentante e agente di commercio non siamo competenti a rispondere in merito.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 03.11.2014
Protocollo 12682 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione Diploma di Tecnico Gestione Aziendale Lingue e Attestato di qualifica professionale Operatore Marketing Servizi Vendite.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli Uffici scriventi in data 9 ottobre 2014 con Prot. n. 11578/DB1607, si richiede se il Diploma di Tecnico Gestione Aziendale Lingue conseguito nell'anno scolastico 2000/2001 presso l'Istituto I.I.S. G. Cena – Sezione Associata G. Jervis di Ivrea, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.
Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: "*L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*
c)…essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni sui requisiti di accesso nel caso di avvio di attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti al commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento .

Con riferimento al Diploma di "Tecnico della gestione aziendale", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 risulta nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi Commerciali", all'interno della quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Si segnala inoltre a tal proposito che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 162872 del 11.11.2010, di cui si allega copia, ritenendo che le materie oggetto dei corsi di studio non consentano di considerare il diploma in questione requisito professionale valido.

Riguardo all'attestato di "Operatore Marketing Servizi Vendite", si specifica che il possesso del medesimo non può considerarsi requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, poiché dal piano di studi non si rilevano discipline attinenti alle materie elencate alle Sezioni II e III della D.G.R. n. 13-2089 del 24/05/2011 che regolamenta il corso di formazione per l'accesso alle attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 03.11.2014
Protocollo 12684 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di "Tecnico della Gestione Aziendale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 03.10.2014 - ns. prot. n. 11257/DB1607, si richiede se il Diploma quinquennale di scuola media superiore di "**Tecnico della Gestione Aziendale**", sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

A tal proposito si evidenzia che, in merito ai requisiti soggettivi di accesso e di esercizio delle attività commerciali, l'art. 71 del D.lgs. 59/2010, modificato ad opera del D.lgs. 147/2012, che recita espressamente quanto segue:

"L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi comprese quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, comma 1 del D.Lgs. n. 59/2010".

Conseguentemente, tale disposizione sancisce la possibilità di avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 23.10.2014
Protocollo 12254 /DB16.07

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio: Diploma di Laurea "Scuola di Amministrazione Aziendale " (Facoltà di Economia e Commercio).

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22.09.2019 con prot. n. 10609/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso del **Diploma di Laurea della "Scuola di Amministrazione Aziendale " (Facoltà di Economia e Commercio),** sia considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui si allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, con riferimento al diploma di laurea in oggetto, anche sulla base del piano di studio fornito, si ritiene di non poter riconoscere valido tale titolo di studio in quanto non corrispondente a quanto richiesto dal dettato normativa.

Tuttavia, occorre verificare presso l'Università di riferimento, in quanto competente per materia, se il corso di laurea frequentato rientra nel settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche.**

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter fornire un parere in merito alla valutazione del titolo di studio in oggetto per il riconoscimento della qualificazione professionale richiesta dalla normativa e si rimanda alle sedi competenti per gli opportuni approfondimenti.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 23.10.2014
Protocollo 12250 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di maturità professionale di "Tecnico Indirizzo Biologico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 14 ottobre 2014 con prot. n. 11841/DB1607 – è stato richiesto se il Diploma di maturità professionale di Tecnico Indirizzo Biologico, conseguito nell'anno scolastico 2004/2005 presso l'Istituto "Santore Di Santarosa" di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore "Industria e Artigianato" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Tuttavia il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di commercio di prodotti alimentari, il diploma di maturità professionale di Tecnico Indirizzo Biologico.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.09.2014
Protocollo 10916 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell' attività di vendita nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di artigiano.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via email in data 11 settembre 2014 con Prot. n. 10207/DB1607, si richiede se l'attività svolta da un soggetto assunto dal 21.11.2013 ad oggi presso una ditta artigiana con mansioni di "rifornimento, pulizia e manutenzione distributori automatici", possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività commerciale al dettaglio di generi alimentari ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i.

A tal proposito si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lett. b) dell'art. 71 del D.lgs . n. 59/2010 s.m.i., riconosce il possesso del requisito professionale a chi ha "…***per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente****, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*",

Come più volte specificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Inoltre il Mise ha riconosciuto la qualifica a soggetti che l'hanno acquisita presso imprese artigiane operanti nel settore alimentare **solo nel caso in cui abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei dipendenti inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.**

Ciò premesso, sulla base delle informazioni fornite, considerato che il dipendente in questione assunto dal 21 novembre 2013 a settembre 2014 ha maturato un periodo pari a circa 10 mesi e che la tipologia dell'attività lavorativa svolta di "rifornimento, pulizia e manutenzione distributori automatici" non trova alcuna correlazione con la produzione e manipolazione di alimenti, si ritiene che il soggetto in discorso non possa considerarsi in possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 29.09.2014
Protocollo 10913 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di dipendente con la qualifica di commessa.

Con nota email del 25 agosto 2014 – ns prot. n. 9589/DB1607 del 27 agosto 2014 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la pratica svolta per due anni, presso una ditta di commercio al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, da parte di una dipendente con la qualifica di "commessa" inquadrata nell'ambito del 6° livello – qualifica 26, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si precisa che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito il proprio parere con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011 e n. 51281 del 28 febbraio 2012, riconoscendo validi i requisiti professionali dei soggetti inquadrati in quei livelli professionali la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Il MISE, con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011, in merito ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario turismo e pubblici esercizi), ritiene che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi contratti suddetti.

Con risoluzione ministeriale n. 51281 del 28 febbraio 2012, il Ministero suddetto ribadisce inoltre che, l'inquadramento **almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto**, evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. " *i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti*".

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, poiché non è stato specificato il C.C.N.L. applicato al soggetto interessato, si può ritenere che la pratica acquisita con la qualifica di commessa inquadrata al 6° livello, non possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Tuttavia, dalla documentazione pervenuta all'Ufficio scrivente, a seguito di ns. richiesta di integrazione, si evince che l'interessata è stata iscritta al REC fino all'anno 2005 per l'esercizio dell'attività di vendita di generi alimentari, pertanto si specifica che: la pregressa iscrizione al REC

non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio delle attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero **ha reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC,** anche se non previsto espressamente dall'articolo sopraccitato, senza più alcun limite temporale, fermo restando il possesso dei requisiti morali.

Pertanto, si ritiene che l'interessata sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per l'esercizio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 18.09.2014
Protocollo 10554 /DB16.07

Oggetto: quesito in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta in qualità di cuoco.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 1 settembre 2014 (prot. n. 9706/DB1607) con la quale si richiede se il cuoco assunto presso la Vostra azienda a tempo indeterminato con decorrenza dal 2006 in qualità di operaio livello C1, abbia i requisiti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010, per svolgere la funzione di preposto, si specifica quanto segue.

In relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile "*avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*" il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, che si allega in copia, ha fornito puntuali indicazioni per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, precisando che la qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazione di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato: per il C.C.N.L. dei Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale.

Per il caso in questione, al fine dell'espressione di parere, ci occorre sapere se il dipendente abbia prestato la propria opera con contratto di lavoro a tempo pieno o part-time ed in quale livello, tra quelli individuati nella risoluzione ministeriale succitata, risulti inquadrato il lavoratore.

Si precisa, in ogni caso che, sulla base della risoluzione citata, il soggetto può considerarsi in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa per esercitare le funzioni di preposto, qualora risulti inquadrato almeno al quarto livello professionale ed il tempo lavorato non sia inferiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente richiesti dalla normativa vigente.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.09.2014
Protocollo 10458 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea in Scienze e Tecnologie agroalimentari.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente via email in data 21/08/2014 con Prot. n. 9513/DB1607, si richiede se la Laurea in Scienze e Tecnologie agroalimentari possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono considerate valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta per l'esercizio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, sulla base dalle indicazioni contenute nella predetta circolare, il titolo di studio in argomento rientra tra le classi di laurea elencati al punto 1.1 e quindi ritenuto abilitante ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per quanto riguarda i titoli autorizzatori, occorre contattare il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune competente per territorio.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 09.09.2014
Protocollo 10087 /DB16.07

Oggetto: quesito in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta part-time da addetto servizio mensa.

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 8 agosto 2014 (prot. n. 9229/DB1607) con la quale si richiede se la signora XXX, alle dipendenze con contratto a tempo indeterminato ciclico (correlato specificatamente ed unicamente al calendario scolastico) e part-time al 42,50%, con decorrenza dal 22.06.2011, in qualità di addetta servizi mensa VI Super livello, abbia i requisiti, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 59/2010, per svolgere la funzione di preposto presso un bar nel Comune XXX, si specifica quanto segue.

In relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del d. lgs. n. 59/2010, per il quale è indispensabile "*avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*" il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128169 del 29 luglio 2013, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, specificando che per contratti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto, deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

Per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, la stessa risoluzione ministeriale ribadisce, come già in precedenza ben evidenziato con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, che si allega in copia, che la qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazione di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato: per il C.C.N.L dei Turismo e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal QUARTO livello professionale.

Per il caso in questione, allo stato degli atti, il dipendente risulta inquadrato in un livello professionale inferiore al QUARTO e, sulla base dei calcoli aritmetici innanzi esplicitati, con un part-time al 42,50% il tempo lavorato parrebbe inferiore ai due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente richiesti dalla normativa vigente.

Si ritiene pertanto che il soggetto in esame non possa considerarsi in possesso del requisito professionale richiesto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.08.2014
Protocollo 9447 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titoli di studio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 05/08/2014 con Prot. n. 9069/DB1607, si richiede se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

3) **Laurea triennale in Chimica** (2000-2003) conseguita presso l'Università degli Studi di Torino;
4) **Laurea magistrale in Metodologie Chimiche Avanzate** (2003-2005) conseguita presso l'Università degli Studi di Torino;
5) **Dottorato di ricerca in Chimica Agraria** (2005-2008) conseguito presso l'Università degli Studi di Torino;
6) **Master di II livello in Qualità e Sicurezza Alimentare** (2009-2010) conseguito presso l'Università degli Studi di Genova.

In relazione alla disposizione sopraccitata che, a differenza della disciplina previgente, ammette per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione professionale il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"….ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi per dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie si potrebbe verosimilmente ritenere che la Laurea triennale in Chimica e la Laurea magistrale in Metodologie Chimiche Avanzate rientrino rispettivamente nelle classi di laurea L-27 e LM-54,abilitanti all'esercizio delle attività in oggetto secondo quanto indicato nella circolare ministeriale.

Si riporta altresì l'elenco dei settori scientifico-disciplinari ovvero materie di insegnamento ritenuti validi per l'acquisizione della qualificazione professionale qualora ne sia stato inserito almeno uno nel piano di studi delle lauree in argomento.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Per quanto riguarda la valutazione del Dottorato di ricerca in Chimica Agraria e del Master di II livello in Qualità e Sicurezza Alimentare, si specifica che tali titoli di studio non sono stati espressamente previsti nel dettato normativo di legge, in quanto trattasi di percorsi formativi di livello superiore e successivi agli studi universitari.

Pertanto, se le suddette lauree sono valide ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti, il Dottorato di ricerca e il Master si configurano come titoli di studio aggiuntivi di maggiore approfondimento e con specifiche conoscenze tecniche nell'ambito alimentare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 22.07.2014
Protocollo 8614 /DB16.07

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Svolgimento attività lavorativa in qualità di dipendente qualificato per un periodo inferiore a 2 anni e di tirocinio per un periodo di 6 mesi.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22.05.2014 con prot. n. 5948/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possa ritenersi valido oltre all'attività lavorativa, esercitata in qualità di **dipendente qualificato**, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione per un periodo di tempo inferiore ai 2 anni, anche il periodo di 6 mesi di tirocinio svolto presso un'impresa esercente un'attività di somministrazione.

Premesso che, diversamente da quanto affermato nella nota succitata, non è stata rinvenuta alcuna documentazione allegata alla richiesta e pertanto non è stato possibile verificare nel merito i requisiti professionali indicati dall'interessato, si precisa che non si può considerare requisito professionale valido ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato che per definizione non costituisce attività "qualificata" secondo quanto richiesto dal citato art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 s.m.i..

Si rimette al comune la verifica dell'ulteriore documentazione prodotta dall'interessato ai fini del riconoscimento del periodo svolto in qualità di dipendente qualificato presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, che non può essere inferiore a 2 anni.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 22.07.2015
Protocollo 8613/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di integratori sportivi.

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto via mail agli uffici scriventi in data 6 giugno 2014 (prot. n. 6571/DB1607), con il quale si richiede quali requisiti siano necessari per la vendita di integratori sportivi, si evidenzia quanto segue:.

Gli integratori sportivi sono prodotti alimentari il cui esercizio di vendita è consentito solamente a chi è in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 che disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande e stabilisce espressamente quanto segue:

"L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

Con riferimento al punto c) del decreto legislativo succitato e con riguardo al diploma ITI ad indirizzo elettrotecnico conseguito dall'interessato si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari.

Secondo quanto indicato nelle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici il titolo di studio conseguito dall'interessato risulta classificato

nel Settore “Tecnologico” con indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, all’interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poiché il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell’articolazione “Biotecnologie sanitarie”.

Di conseguenza tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di vendita di prodotti alimentari in quanto non conforme al dettato normativo.

Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite si ritiene che l’interessato non sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge per poter avviare l’attività di vendita di integratori sportivi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 07.07.2014
Protocollo 7753 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Liceo delle Scienze Sociali.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 30 maggio u.s. – ns. prot. n. 6375/2014 – è stato richiesto se il diploma quinquennale del Liceo delle Scienze Sociali, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "CESARE BALBO" di Casale Monferrato, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

A tal proposito, si specifica che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle indicazioni contenute al punto 2.1 della suddetta circolare si fa rilevare che il Mise, **non ha ritenuto di includere i licei**, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari, considerato che nei piani formativi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**.**

Di conseguenza, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel piano di studi allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, **si ritiene pertanto che le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il diploma in oggetto, ai fini della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 07.07.2014
Protocollo 7754 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di "Tecnico della Gestione Aziendale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi in data 03.06.2014 - ns. prot. n. 6382/DB1607, si richiede se il Diploma professionale di "**Tecnico della Gestione Aziendale**", conseguito presso l'Istituto Jaffe di Casale Monferrato nell'anno scolastico 1997/1998, sia idoneo ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione relativa alla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, **il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come per esempio la materia "merceologia".**

Inoltre, in base alle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico della Gestione Aziendale" la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. n.88/2010 è nel settore "Servizi" indirizzo "Servizi commerciali" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti.

Tuttavia, nel caso di specie, è necessario verificare i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e conseguimento del titolo medesimo, al fine di rilevare la presenza di materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.06.2014
Protocollo 7420 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Valutazione titolo di studio: Diploma di Tecnico Chimico e Biologico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail in data 22 maggio u.s. – ns. prot. n. 6016/2014 – è stato richiesto se il Diploma di Tecnico Chimico e Biologico, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 presso l'Istituto I.P.S.I.A. "ADA GOBETTI MARCHESINI" di Torino, possa essere riconosciuto valido ai fini del possesso del requisito professionale previsto dalla legge – art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. - per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, si fa rilevare che la circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 del MISE, contenente alcune indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni previste dall'art.71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sui requisiti di accesso nel caso di avvio delle attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ha individuato al punto 2.1 i diplomi del secondo ciclo di istruzione i cui percorsi scolastici sono da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale di cui trattasi.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 87 del 2010, relativa al riordino degli istituti tecnici professionali il titolo di studio di cui trattasi si colloca nel settore "Industria e Artigianato" all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Si precisa tuttavia che il MISE, con risoluzione n. 0179798 del 28.09.2011 e n. 35913 del 1 marzo 2013, ha ritenuto che nel piano di studi del diploma in questione, sono presenti, con evidente e significativa prevalenza, materie a carattere chimico, biologico, microbiologico e biotecnologico, che possono essere considerate attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

Di conseguenza, nel caso in oggetto, tenuto conto delle materie di insegnamento comprese nel curriculum allegato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico **si riconosce valido, ai fini della qualificazione professionale per l'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari, il diploma di maturità professionale di Tecnico Chimico e Biologico.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.06.2014
Protocollo 7032 /DB16.07

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio – Corso di laurea in Dietistica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 20.05.2014 con prot. n. 5783/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la **Laurea in Dietistica**, possa essere considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Dal piano di studio allegato, si evince che sono presenti le seguenti materie di insegnamento che abilitano la laurea in oggetto alla qualificazione richiesta:
- Etica e deontologia professionale – Settore MED/49
- Scienze tecniche dietetiche 14 – MED/49
- Biochimica della nutrizione – BIO/10
- Igiene degli alimenti – Settore MED/42
- Igiene e legislazione alimentare – Settore MED/42
- Chimica degli alimenti – Settore CHIM/10
- Igiene applicativa alla collettività – Settore MED/42

Pertanto, nel caso in specie, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e delle indicazioni riscontrate nel piano di studio, **si ritiene che il diploma di laurea in questione possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto corrispondente al dettato normativo.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 17.04.2014
Protocollo 4676 /DB16.07

OGGETTO: risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010 – Attestato di specializzazione di "S.V. BAR" - Addetto Ristorazione - per militari di leva.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli Uffici scriventi in data 31/03/2014 con Prot. n. 3612/DB1607, si richiede se il Diploma di specializzazione per militari di leva di "S.V. BAR - Addetto alla Ristorazione, conseguito in data 08.01.1996 ai sensi della L. n. 958/1986 e rilasciato dal Ministero della Difesa - Aeronautica Militare -5^ Deposito Centrale – Ufficio Comando di Novara, possa essere considerato titolo valido ai fini dell'acquisizione del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.lgs. n. 59/2010.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

Il D.lgs n. 59/2010 s.m.i., ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta dal citato art. 71, comma 6, dispone che: "*L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) (…)

c)…essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

In riferimento al diploma in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico, risoluzione n. 211396 del 12 ottobre 2012, ha ritenuto che:
"*...il diploma in questione, non rientri tra quelli indicati alle lettere a) e c) del citato articolo 71, comma 6…non si tratta, infatti, né di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o universitario, previsto dall'ordinamento scolastico vigente, né di un corso abilitante all'avvio e all'esercizio dell'attività commerciale, che, in tal senso e con tale specifica finalità, è autorizzato dalla Regione competente per territorio".*

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10/04/2014
Protocollo 0004328 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – valutazione Diploma di geometra e Laurea in Architettura.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 19/03/2014 con Prot. n. 3110/DB1607, si richiede se, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

1) Diploma di Geometra, nel cui piano di studi si evidenziano le materie: Tecnologia agraria e rurale, Fisica e chimica tecnica;

2) Laurea in Architettura, nel cui piano di studi si evidenzia la materia: Fisica.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In particolare si rileva che, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia **"merceologia".**

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio, di cui al punto 1), non consentono di riconoscere valido il Diploma di Geometra, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Per quanto concerne, la valutazione della Laurea in Architettura, di cui al punto 2), si evidenzia che al punto 1.1. della circolare ministeriale sopraccitata sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso dei requisiti professionali.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente i seguenti settori scientifico-disciplinari:

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se la materia sopra specificata, quale “Fisica”, possa rientrare tra uno dei settori scientifico-disciplinari citati, attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e conseguentemente abilitanti all’esercizio dell’attività di somministrazione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10/04/2014
Protocollo 0004327 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Laurea in Management - Economia e Direzione delle Imprese.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 14/03/2014 con Prot. n. 2914/DB1607, si richiede se, ai fini del possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, possano ritenersi validi i seguenti titoli di studio:

1) **Laurea in Management – Economia e Direzione delle Imprese**, nel cui piano di studi si evidenzia la seguente materia: Strumenti tecnici per settore agroalimentare;
2) **Diploma di Istituto Tecnico Commerciale**, nel cui piano di studi si evidenzia la materia: Chimica e Merceologia.

In riferimento alla **Laurea in Management – Economica e Direzione delle Imprese**, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 – Scienze merceologiche, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter esprimere un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se la materia sopra specificata, quale "Strumenti tecnici per settore agroalimentare", rientri nel settore scientifico-disciplinare: SECS-P/13 – Scienze merceologiche o in un altro come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Elenco dei settori scientifico-disciplinari riportato al punto 1.3 della suddetta circolare ministeriale.

CHIM/10	CHIMICA DEGLI ALIMENTI
CHIM/11	CHIMICA E BIOTECNOLOGIA DELLE FERMENTAZIONI
BIO/10	BIOCHIMICA
BIO/11	BIOLOGIA MOLECOLARE
BIO/12	BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
MED/42	IGIENE GENERALE E APPLICATA
MED/49	SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
AGR/02	AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE
AGR/04	ORTICOLTURA E FLORICOLTURA
AGR/13	CHIMICA AGRARIA
AGR/15	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AGR/16	MICROBIOLOGIA AGRARIA
AGR/18	NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
VET/04	ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
SECS-P/13	SCIENZE MERCEOLOGICHE

Per quanto riguarda il **Diploma di Istituto Tecnico Commerciale**, indicato al punto 2), si evidenzia che la lettera c) dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Al riguardo, si segnala che il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 107174 del 06/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza, si è espresso in modo favorevole circa la validità dei diplomi di ragioniere e perito commerciale conseguiti prima della riforma attuata con il Decreto Ministeriale 31 gennaio 1996, n. 122, in quanto nei percorsi di studio era ancora presente la materia merceologia.

Detta materia, benché non specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, certamente conteneva nozioni di merceologia riferibili anche ai prodotti alimentari oltre a nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei corsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Per quanto è dato comprendere e sulla base delle indicazioni contenute nella predetta risoluzione ministeriale, la Direzione scrivente ritiene che il titolo di studio potrebbe ritenersi valido per il riconoscimento dei requisiti professionali se il Diploma in argomento è stato conseguito prima della riforma del nuovo ordinamento dell'indirizzo commerciale, denominato I.G.E.A. (indirizzo Giuridico Economico Aziendale), entrato in vigore nell'anno scolastico 1996/97, a seguito del succitato decreto ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 26.03.2014
Protocollo 3384/DB1607

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.lgs 59/2010 s.m.i. – riconoscimento pratica commerciale socio accomandante.

Con in quesito citato in oggetto pervenuto via email in data 13/02/2014 con prot. n. 1589/DB1607, la S.V. ha richiesto agli Uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.lgs 59/2010 s.m.i., ad un soggetto che ha prestato la propria opera in qualità di socio accomandante di una società in accomandita semplice e che, a seguito di accertamenti non risulta iscritto all'INPS.

A tal proposito occorre evidenziare che: l'articolo sopraccitato prevede il riconoscimento del requisito professionale a coloro che hanno:
"…. per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 15879 del 24/01/2012 e n. 5870 del 15/01/2013, ha ritenuto che figure quali il Presidente o il Legale rappresentante o soggetti componenti il Consiglio di amministrazione di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, possono considerarsi in possesso del requisito professionale **solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi**.

Il MISE, ha inoltre ha precisato che nel caso in cui il soggetto richiedente la qualificazione non possa vantare **l'assicurazione INPS, non essendovi obbligato per legge, (è questo il caso del socio accomandante di s.a.s.), lo stesso possa vantare mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti quali per esempio assicurazione INAIL e buste paga.**

Stante quanto sopra si ritiene applicabile al caso in esame il principio di "effettività" dell'attività in concreto svolta, riconoscendo il titolo a chi abbia svolto attività "*concretizzatasi in compiti di gestione effettivamente operativi*" a prescindere dalla sua qualificazione giuridica all'interno della compagine societaria.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 27.03.2014
Protocollo 3450/DB1607

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio nel comparto alimentare su area pubblica.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/02/2014 con prot. n. 2276, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica svolta, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

In particolare codesto Comune ha allegato la documentazione prodotta dall'interessato a dimostrazione dell'attività svolta in qualità di dipendente part-time e di collaboratore.

Ciò premesso, fatte salve le verifiche istruttorie di maggiore dettaglio che codesto comune potrà effettuare con gli uffici INPS preposti, si forniscono alcune indicazioni interpretative per la valutazione dei titoli ai fini del requisito professionale di cui trattasi.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che richiede espressamente di
"*avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Con specifico riferimento alla disposizione che prevede l'iscrizione all'INPS quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa, il Ministero dello Sviluppo Economico con parere n. 155566 dell'11.10.2010, ha ritenuto di rilevarne la "ratio" nell'esigenza di "*superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica"*.

Ciò posto si ritiene peraltro che, nei casi in cui l'iscrizione all'INPS non risulti pienamente probante rispetto al lavoro concretamente svolto dall'addetto avuto riguardo ai livelli di inquadramento professionali e alle rispettive declaratorie previsti dai contratti collettivi nazionale del commercio, debba essere consentito allo stesso di produrre, a titolo di supplemento istruttorio, ulteriore documentazione del tipo:

- "***buste paga", comprovanti la natura della prestazione svolta*;**
- "***Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà"*** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Inoltre, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla norma, che ha previsto i due anni di pratica nell'ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, si ritiene di poter considerare valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività in oggetto, **la somma dei periodi di pratica effettuati, in varia forma, ammettendo quindi ogni forma di collaborazione a qualsiasi titolo, purché lecitamente svolta**.

Con riferimento infine alla valutazione dei periodi lavorativi part – time, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010 e n. 257181 del 17/12/2012 , ha precisato che "*nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento*;
…*per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo".*

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 25.02.2014
Protocollo 2100/DB1607

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio - Laurea in "Economia e Gestione dei Servisti Turistici".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/02/2014 con prot. n. 1712/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., la **Laurea in Economia e Gestione dei Servisti Turistici**, possa essere considerata valida, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, fra le quali non rientra espressamente la laurea di cui trattasi, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito **almeno uno dei settori scientifico-disciplinari**, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della stessa.

Dal piano di studio allegato, si evince che non è presente nessuna materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, ovvero materie che abilitano la laurea suddetta alla qualificazione richiesta.

Conseguentemente, nel caso di specie, sulla base delle indicazioni fornite dalla citata circolare e delle indicazioni riscontrate nel piano di studio, **si ritiene che il diploma di laurea in questione non possa essere riconosciuto valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto non corrispondente al dettato normativo.**

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.05.2014
Protocollo 5762/DB1607

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titoli di studio – Laurea in "Viticoltura ed Enologia" e Diploma di Perito chimico industriale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/05/2014 con prot. n. 5146/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il Diploma di Laurea in "Viticoltura ed Enologia" e Diploma di "Perito chimico industriale", possano essere considerati validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, **almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti**"*, il Ministero dello Sviluppo Economico(MISE) ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.
Inoltre, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

In merito al diploma di Laurea in oggetto, il MISE si è espresso con risoluzione n.138846 del 11.10.2010 e n. 155543 del 2.11.2010, ritenendo che la **Laurea triennale in "Viticoltura ed Enologia**", "*considerate le materie oggetto del piano studi, può considerarsi requisito professionale valido, ai fini dell'avvio in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, del Dlgs. 26.3.2010, n. 59".*

Con riferimento al **Diploma di Perito chimico industriale,** si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, tale titolo di studio confluisce nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poiché il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 19.05.2014
Protocollo 5757/DB1607

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di commercio nel settore merceologico alimentare. Valutazione titolo di studio – Diploma dell'Istituto Tecnico per "Dirigenti di Comunità".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 06/05/2014 con prot. n. 5145/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il **Diploma di Tecnico per Dirigenti di Comunità**, conseguito nell'anno scolastico 2010 presso l'Istituto d'istruzione Superiore G. Santoni di Pisa, possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio nel settore merceologico alimentare.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare il MISE con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini delle attività suddette, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Con riferimento al **Diploma dell'Istituto Tecnico per Dirigenti di Comunità**, il MISE si è espresso con risoluzione n. 134333 del 14.07.2011, di cui si allega copia, ritenendo che tale diploma possa ritenersi valido nel caso in cui il piano di studi prevede la prevalente presenza di materie quali "Chimica organica e biochimica", "Anatomia, fisiologia e patologia", "Igiene ed educazione sanitaria".

Conseguentemente, nel caso di specie, è necessario verificare i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e conseguimento del titolo medesimo, al fine di rilevare la presenza di materie attinenti alla somministrazione, manipolazione e conservazione degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.it

Data 10.04.2014
Protocollo 4321/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari tramite apparecchi automatici, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 10/03/2014 con Prot. n. 2647/DB1607, si richiede se siano necessari i requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari tramite apparecchi automatici.

Al riguardo si specifica che l'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo in particolare al comma 6 che l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

lett. a) "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

lett. b) "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale";

lett. c) "essere in possesso di un diploma di scuola secondaria o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

D'altro canto l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i recita letteralmente quanto segue:
"Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare".

Le norme citate non effettuano all'interno del settore alimentare e non alimentare distinzione ulteriore rispetto alle specializzazioni merceologiche e/o a specifiche tipologie di prodotti né enunciano casi di esclusione dal possesso dei requisiti professionali.

Pertanto, anche per la vendita di prodotti svolta tramite apparecchi automatici è da ritenere necessario il possesso della qualificazione professionale richiesta genericamente dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
programmazionecommerciale @cert.regione.piemonte.it
commercio@regione.piemonte.

Data 17.02.2014
Protocollo 1725/DB1607

OGGETTO: Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 23 gennaio 2014 – ns prot. n. 890/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla pratica commerciale ai fine del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

Nel caso specifico il soggetto in questione ha svolto, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, le seguenti attività:
- "Addetto alle vendite" (con mansioni di addetto alla preparazione della pasticceria) presso un ipermercato
- prestato la propria opera presso una pasticceria industriale con la qualifica di "Farcitore di pasticceria"
- prestato la propria opera presso una pasticceria artigianale.

A tale proposito, poiché dalla richiesta non si evince l'esatta durata delle attività svolte nel quinquennio precedente e i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:
"*avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione ai livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi nazionali del commercio, turismo e pubblici esercizi, con risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012, ha precisato che**, l'inquadramento almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto,** evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. "*i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti*".

Il Ministero suddetto, con risoluzione n. 153166 del 9 agosto 2011, fa altresì presente che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno **al quarto livello** dei contratti suddetti.

Inoltre per ciò che concerne la pratica professionale esercitata in pasticcerie artigianali, il Mise con risoluzioni n. 5902 del 14.01.2011 e n. 42201 del 12 marzo 2013, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione" ma anche al soggetto "addetto alla preparazione di alimenti" e consente quindi di non differenziare, ai fini dell'abilitazione professionale, l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio da quella svolta nel settore della produzione artigianale.

Di conseguenza anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio da parte di soggetti che hanno prestato la propria opera presso imprese artigiane, esercenti l'attività nell'ambito della produzione alimentare, che abbiano effettivamente svolto attività di produzione e manipolazione di alimenti, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in oggetto.

Tutto ciò premesso, stante quanto sopra, il soggetto in questione potrebbe essere considerato in possesso della qualificazione richiesta**, salvo accertarsi che l'attività svolta sia stata effettiva di produzione e manipolazione degli alimenti per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività Produttive

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
commercio@cert.regione.piemonte.it

Data 13.01.2014
Protocollo 279/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento iscrizione all'ex REC.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 17/12/2013 con Prot. n. 14635/DB1607, si richiede se l'iscrizione al REC acquisita nel 2004 possa ritenersi valida, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo espressamente quanto segue:

"L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

d) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

f) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

La pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi: peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendone la validità, se riferita ad uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta, senza alcun limite temporale.

Pertanto, si ritiene che l'interessata sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge e non sia necessario alcun aggiornamento professionale per poter avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 26.02.2013
Protocollo 0002442/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione del Diploma di "Tecnico per le attività sociali".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 05.02.2013 - ns. prot. n. 0001496/DB1607, si richiede se il Diploma di "**Tecnico per le attività sociali**" sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione relativa alla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Inoltre, in base alle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

In riferimento al Diploma di "Tecnico per le attività sociali**"**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit., il titolo di studio confluisce nel Settore "Servizi" con indirizzo "Servizi Socio Sanitari" del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Pertanto, si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 26.02.2013
Protocollo 0002443/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio relativo al settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 - Valutazione del titolo di studio: "Diploma di Educatore Specializzato".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 15/02/2013 con prot. n. 0002022/DB1607, codesto Comune chiede se il Diploma triennale di "Educatore Specializzato", conseguito nell'anno formativo 1983-1984 presso la Scuola di Formazione Professionale di Torino, è idoneo ai fini dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di commercio di commercio di prodotti alimentari.

Al riguardo si specifica quanto segue.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti***".

Pertanto sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il Diploma di Educatore Specializzato, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari e conseguentemente l'interessato non può ritenersi in possesso dei requisiti professionali richiesti dal dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.03.2013
Protocollo 0003101/DB1607

OGGETTO: Richiesta di parere in merito alla possibilità per un imprenditore individuale, NON in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, di avvalersi di un delegato in possesso dei requisiti richiesti.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 16 gennaio 2013 - ns. prot. n. 0000679/DB1607, si richiede se la gestione in affitto di un ramo d'azienda possa essere affidata a un soggetto non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010, il quale ha indicato nella Scia presentata al Comune altra persona (preposto) già in possesso dei prescritti requisiti.

A tal proposito si rileva come, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" a cui è seguita una nota esplicativa della nostra Direzione prot. n. 15125/DB1607 del 17.10.2012, contenente "*Indicazioni sulle novità in materia di commercio*", sia avvenuto un significativo cambio di tendenza, poiché fino ad oggi per le ditte individuali il requisito doveva essere posseduto, anzitutto, dal suo titolare, fatta poi salva la possibilità di avvalersi, in corso di attività, anche di soggetti delegati qualora ciò fosse necessario per ragioni di conduzione aziendale.

Nella fattispecie, il comma 1, lett. g) dell'art. 8 del D.Lgs. 147/2012, inserisce, dopo il comma 6 dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, il comma 6-bis che recita testualmente:

"6-bis. ***Sia per le imprese individuali*** *che, in caso di società, associazioni od organismi collettivi,* ***i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale".***

Conseguentemente, per effetto di tale modifica é ora ammissibile l'utilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Pertanto è ammessa, anche ai fini dell'avvio dell'attività, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 14.05.2013
Protocollo 0006221/DB1607

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione dell'attività svolta part-time - Addetto ai Servizi Mensa.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 18 aprile 2013 - ns. prot. n. 0005017/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, sia da considerarsi in possesso della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, chi abbia svolto l'attività di Addetto ai Servizi Mensa – inquadrato in 6° qualifica presso una casa di riposo, in forza di un contratto di lavoro part-time.

Dalla documentazione inviata da codesto Comune, si evince che la lavoratrice è stata assunta in data 01.05.2007 con un contratto di lavoro part-time per n. 20 ore settimanali con la qualifica Addetta servizi mensa.

In relazione alla formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, per il quale:
b) "avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale";

il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 128621 del 27/09/2010, ha fornito indicazioni circa il riconoscimento della pratica professionale acquisita con lavoro part-time, richiedendo nello specifico due anni di pratica anche nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno.

Pertanto il caso in oggetto è da considerarsi qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per ciò che concerne i livelli di inquadramento per il possesso della qualificazione professionale per l'accesso alle attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, si rimanda alla risoluzione n. 51281 del 28 febbraio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico che si allega per opportuna conoscenza.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 01.02.2013
Protocollo 0001418/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di dipendente con la qualifica di commessa.

Con nota del 18 gennaio 2013 – ns prot. n. 841/DB1607 del 21 gennaio 2013 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la pratica svolta per due anni negli ultimi cinque, presso un negozio di vendita di generi alimentari, da parte di una dipendente con la qualifica di "commessa" inquadrata nell'ambito del quarto livello del settore commercio/terziario, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare.

A tale riguardo si evidenza che il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito il proprio parere con risoluzione n. 153166 del 9 agosto 2011 e n. 51281 del 28 febbraio 2012, riconoscendo validi i requisiti professionali dei soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi.

Il MISE, con risoluzioni n. 153166 del 9 agosto 2011, in merito ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario (c.c.n.l. terziario turismo e pubblici esercizi), ritiene che sono considerati in possesso della qualificazione professionale in questione, i soggetti che hanno prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione, in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al **quarto livello** di entrambi contratti suddetti.

Con risoluzione ministeriale n. 51281 del 28 febbraio 2012l, il Ministero suddetto ribadisce inoltre che, l'inquadramento almeno al quarto livello è considerato condizione indispensabile per il riconoscimento del possesso del requisito professionale in oggetto, evidenziando che appartengono al quarto livello del c.c.n.l. " *i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisiti*".

Tutto ciò premesso, si ritiene pertanto che la pratica acquisita dall'interessata, possa essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del requisito professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita nel settore alimentare.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 20.03.2013
Protocollo 0003621/DB1607

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 - art. 71, comma 6 –quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande – Preposto all'attività in caso di impresa individuale.

Con nota e-mail del 15 gennaio 2013, ns. prot. n. 0000601/DB1607, la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si richiede se la titolare di una ditta individuale con due rami d'azienda, una gelateria artigianale e un bar, in possesso di requisito professionale, possa essere nominata preposta nel caso in cui voglia cedere in gerenza il bar ad un'altra ditta individuale.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 147 del 2012 che ha modificato l'articolo 71 del D.lgs n. 59 del 2010, si è consentito anche alla ditta individuale di nominare un preposto ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali necessari per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare n. 3656 del 12.09.2012 e successive risoluzioni, ha precisato che uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti vendita, fermo restando, come sostenuto al punto 1.4.3 della circolare suddetta, che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

Conseguentemente, nel caso di specie, si ritiene che il cedente, in possesso dei requisiti professionali, possa essere nominato preposto per l'esercizio dell'attività di somministrazione, ceduta in gestione alla subentrante ditta individuale, fermo restando il rispetto delle disposizioni suddette e che svolga la propria attività lavorativa presso il medesimo locale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
commercio@cert.regione.piemonte.it

Data 22/11/2013
Protocollo 00013771 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 11/11/2013 con Prot. n. 13250/DB1607, si richiede se la Laurea di primo livello in Tecniche di laboratorio biomedico possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto il diploma di laurea in argomento rientra nella classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 17/10/2013
Protocollo 00012150

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 - quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio - Laurea in "Economia e Direzione delle Imprese".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24.09.2013 con prot. n. 0011214/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso della **Laurea in Economia e Direzione delle Imprese** e del **Master in Management francese (ESCP Europe)**, siano validi, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio al dettaglio relativo al settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande .

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, di cui si allega copia, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio delle attività commerciali sopra indicate.

Al punto 1.1. della stessa sono state individuate le classi delle lauree, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale in questione.

Inoltre, il MISE ritiene che, oltre alle lauree indicate nella circolare, possa considerarsi valida qualunque laurea nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, come indicato nell'elenco riportato al punto 1.3 della citata circolare.

Nel caso di specie, occorre verificare se nel piano di studi della laurea in argomento sia presente almeno una materia di insegnamento avente il seguente settore scientifico-disciplinare: **SECS-P/13 – Scienze merceologiche**, in quanto più attinente al percorso di studi universitario.

Per quanto riguarda la valutazione del Master in Management francese (ESCP Europe), per il quale è stato allegato il relativo piano di studi, e delle tesi elaborate nell'ambito della ristorazione, si segnala che il dettato normativo di legge, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., non consente di ritenere validi altri titoli di studio, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, si ritiene di non poter fornire un parere definitivo in merito alla laurea in discorso e si ribadisce di verificare se nel piano di studi della stessa sia presente almeno una materia che abilita alla qualifica in questione, secondo le indicazioni contenute al punto 1.3 della circolare ministeriale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
commercio@cert.regione.piemonte.it

Data 30/10/2013
Protocollo 00012770 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16/10/2013 con Prot. n. 12110/DB1607, si richiede se il Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987 presso l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Paolo Borselli" di Torino, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari su area pubblica.

A tal riguardo la Direzione scrivente ha richiesto apposito parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si è espresso con risoluzione n. 208130 del 04/11/2011 riguardante la valutazione di un analogo titolo di studio.
Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che, sulla base del nuovo ordinamento scolastico entrato in vigore nell'a.s. 2010/2011, il diploma in oggetto è confluito nell'indirizzo "Servizi commerciali", non abilitante ai fini dell'attività di cui trattasi.

Invero, i diplomi degli istituti tecnici professionali dell'indirizzo "Servizi commerciale" nell'ordinamento scolastico vigente sono conseguiti a seguito di un percorso formativo che si inserisce in un orientamento di studi a carattere commerciale generale e conseguentemente non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

Per questi motivi, il Ministero ha ritenuto che il Diploma di Maturità Professionale per Analista Contabile non possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
commercio@regione.piemonte.it
commercio@cert.regione.piemonte.it

Data 15/11/2013
Protocollo 00013496 /DB16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – Riconoscimento pratica svolta presso un agriturismo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 30/10/2013 con Prot. n. 12722/DB1607, si richiede se un soggetto che presta la propria opera, in qualità di coadiutore familiare, in un'impresa agrituristica dal mese di Dicembre del 2010 ad oggi possa considerarsi in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 113265 del 04/07/2013, di cui si allega copia, ritenendo possibile il riconoscimento della qualificazione acquisita in un'azienda agricola se la stessa svolge anche attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via generale e con specifico riferimento alla figura dell'imprenditore agricolo, il Ministero evidenzia altresì quanto segue:
1) per le imprese del settore alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., in cui per i dipendenti vi è l'esplicito riferimento all'attività di vendita o di preparazione degli alimenti, si intendono le imprese produttrici di prodotti alimentari derivanti dalla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli o ittici o zootecnici e le imprese che a qualsiasi titolo vendono prodotti al dettaglio o somministrano tali prodotti, ma non le imprese che svolgono esclusivamente attività di pesca, allevamento o produzione agricola e ne vendano i frutti ad altre imprese senza alcuna trasformazione;
2) solo qualora l'attività agricola in proprio comprenda anche la vendita al pubblico di prodotti nel settore alimentare ricavati in misura prevalente dalla propria produzione, è possibile ritenere il soggetto in possesso della qualifica richiesta.

A livello regionale, la somministrazione effettuate negli agriturismi è disciplinata dalla L.R. n. 38/1995 che include tra le attività agrituristiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, le seguenti:
a) dare ospitalità in alloggi agrituristici e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonchè somministrare alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
b) somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell'azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri, per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all'azienda.

Pertanto, se l'attività del soggetto in argomento si concretizza nelle attività previste dalla specifica normativa regionale in materia di agriturismo o secondo le indicazioni fornite dal Ministero, si può ritenere che sia in possesso della qualificazione professionale prescritta.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 18.12.2013
Protocollo 14715/DB1607

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Risposta a quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di "Perito Industriale Capotecnico - specializzazione: Chimica Industriale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 03/12/2013 con prot. n. 14251/DB1607 del 04/12/2013, la S.V. richiede agli Uffici scriventi se possa ritenersi valido, ai fini della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del D.lgs n. 59/2010, il possesso di un Diploma di "Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica Industriale – conseguito nell'anno scolastico 1977 presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale "L. Casale" di Torino.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito Industriale Capotecnico spec. Chimica Industriale**"**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit. il titolo di studio confluisce nel Settore "Tecnologico" con indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" del nuovo ordinamento, all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto poichè il Ministero riconosce abilitanti solo quei diplomi che confluiscono nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie".

Di conseguenza tale diploma non può essere considerato valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di prodotti alimentari in quanto non conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 07.03.2013
Protocollo 0003036

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale svolta da parte del legale rappresentante e socio di una società in nome collettivo.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 26/02/2013 con Prot. n. 0002472/DB1607, si richiede se al legale rappresentante e socio di una società in nome collettivo, che ha come oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:
"avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 153435 del 10.08.2011, ha ritenuto che il legale rappresentante e/o socio di una società operante nel comparto alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande, può considerarsi in possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Pertanto, la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Nel caso in cui l'iscrizione all'INPS prevista dal D.lgs. 59/2010 a dimostrazione dell'acquisizione del requisito non risulti probante, si ritiene di poter ammettere, per evidenti ragioni di equità, mezzi di prova alternativi sostanzialmente equivalenti (per esempio assicurazione INAIL e buste paga) previste dalla specifica normativa in materia di diritto del lavoro.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 18.12.2013
Protocollo 000 14716 /DB16.07

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. – art. 71 comma 6 – Risposta quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio – "Diploma di Maturità Tecnica con indirizzo Salute".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 20.11.2013 con prot. n. 0013688/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., il possesso del **Diploma di Maturità Tecnica con indirizzo Salute** conseguito presso l'Istituto Istruzione Superiore "Q.Sella" di Biella, sia valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si fa presente che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con circolare esplicativa n. 3642/C del 15 aprile 2011, ha fornito precise indicazioni circa i titoli di studio validi ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre, il MISE ritiene che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale, sia fondata sulla verifica dei programmi di studio e, che su detta base, vada valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Nel caso di specie, l'ufficio scrivente ha richiesto apposito parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si è espresso ritenendo che nel piano di studi allegato al quesito, sono presenti materie quali "Igiene ed Educazione Sanitaria", "Anatomia, Fisiologia e Patologia" e "Scienza della Nutrizione", che con tutta evidenza possono essere considerate materie attinenti ai fini richiesti.

Pertanto, sulla base delle informazioni fornite e del parere ministeriale si ritiene che il Diploma in discorso possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 19/03/2012
Protocollo 000420 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di coadiuvante.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 07/03/2012 con Prot. n. 3618/DB1607, codesta associazione di categoria richiede se ad un soggetto che abbia effettuato la pratica per 2 anni negli ultimi 5, in qualità di coadiuvante del fratello in un'attività di commercio al dettaglio di alimentari, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 59/2010, e conseguentemente se lo stesso possa intraprendere l'attività di bar tipologia 2, in abbinamento all'attività di distributore carburanti gia esercitata dallo stesso interessato

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 208369 del 04/11/2011, con la quale si riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Infatti lo stesso MISE ha chiarito che, poiché l'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 recita espressamente quanto segue:

"aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, ***comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale***".

la professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante anche l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

Inoltre il MISE, con parere n. 155566 dell'11.10.2010, *ritiene che la "ratio" della norma che prevede l'iscrizione all'INPS, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa, sia quella di superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica.*

Conseguentemente il requisito professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del Dlgs 59/2010, ***può essere riconosciuto valido nel caso in cui il lavoratore dipendente, richiedente il riconoscimento del requisito, comprova:***

1. ***la prestazione d'opera, per almeno due anni nel quinquennio precedente, mediante "buste paga",***
2. ***l'iscrizione all'INPS,***

anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati pagati regolarmente, mediante l'avvalimento delle *"Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà" ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 17.04.2012
Protocollo 0005913/DB1607

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di "Perito Turistico".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via email in data 06.04.2012 con Prot. n. 0005476/DB1607, si richiede se il Diploma di "Perito Turistico" sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In via preliminare si specifica che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, precisando che la valutazione di un titolo di scuola secondaria o di laurea o di scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Si evidenzia, altresì, che nella suddetta circolare esplicativa sono state fornite precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e dei settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Perito Turistico", la confluenza prevista dalla tabella presente nell'allegato D al D.P.R. n. 88 del 2010 è nel settore "Economico", indirizzo "Turismo", all'interno del quale non sono stati rilevati percorsi scolastici abilitanti, come indicato al punto 2.1 della suddetta circolare ministeriale.

Inoltre, il Ministero si è espresso in merito alla validità del titolo di studio in argomento con risoluzione n. 43265 del 08.03.2011, con la quale ha ritenuto che tale titolo non possa essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del requisito professionale per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, in base alla verifica del relativo percorso formativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.10.2012
Protocollo 0014547/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010.

Con nota email del 10 settembre 2012 – ns. prot. n. 0013128/DB1607 dell'11 settembre 2012 – la S.V. ha richiesto all'Ufficio scrivente chiarimenti in merito al riconoscimento della pratica svolta, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso specifico, il richiedente l'autorizzazione ha prodotto la seguente documentazione:

- iscrizione al registro imprese dal 25.10.2009 per inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristorante/pizzeria) e cessazione dell'attività suddetta al 10.05.2011;
- estratto conto previdenziale nel periodo dal 09.10.2007 al 30.11.2008 per un totale di 62 settimane (inquadrato in 7^ qualifica);
- estratto conto previdenziale nel periodo dal 23.06.2011 al 30.01.2012 per un totale di 26 settimane (inquadrato in 5^ qualifica).

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 che recita espressamente quanto segue:
"avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, ***comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale***",

Con specifico riferimento alla disposizione *che prevede l'iscrizione all'INPS, quale strumento di verifica dell'effettiva prestazione lavorativa* il MISE, con parere n. 155566 dell'11.10.2010, ha ritenuto di rilevarne la "ratio" nell'esigenza di "*superare eventuali contenziosi e di dotarsi di uno strumento a favore del richiedente il riconoscimento del requisito professionale acquisito con la pratica".*

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre più volte ribadito con proprie risoluzioni che il possesso del requisito professionale viene riconosciuto solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Ciò posto si ritiene peraltro che, nei casi in cui l'iscrizione all'INPS non risulti pienamente probante rispetto al lavoro concretamente svolto dall'addetto, debba essere consentito allo stesso di produrre, a titolo di supplemento istruttorio, ulteriore documentazione del tipo:

- ***"buste paga", comprovanti la natura della prestazione svolta,***
- ***iscrizione all'INPS, anche nel caso in cui i contributi previdenziali non siano stati pagati regolarmente,*** mediante l'utilizzo delle *"Dichiarazioni sostitutive di Certificazioni e di Notorietà" ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

Inoltre, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che ha previsto i due anni di pratica nell'ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, si ritiene di poter considerare valida, ai fini del possesso del requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, **la somma** dei periodi di pratica effettuati, in varia forma.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.10.2012
Protocollo 0014513 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale, svolta da amministratore di cooperativa agricola, che rivende i prodotti caseari ed agricoli di propria produzione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto presso i nostri uffici via e-mail in data 25.05.2012 con Prot. n. 8212/DB1607, si richiede se all'amministratore nella gestione di una cooperativa agricola che ha come attività la raccolta e la trasformazione di latte conferito dai soci, con produzione e vendita di prodotti caseari ed agricoli dei soci, il quale è anche titolare dell'azienda agricola fornitrice del latte alla Cooperativa, possa essere riconosciuta la pratica commerciale svolta per l'acquisizione del requisito professionale al fine di somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010.

Nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con Risoluzione Ministeriale n. 153214 del 09.08.2011, in relazione al riconoscimento della qualificazione professionale di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, nei confronti degli imprenditori che hanno svolto, in connessione con attività agricole o della pesca, un'attività caratterizzata dalla manipolazione, conservazione, trasformazione o commercializzazione o somministrazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici.

Tali attività economiche, in vigenza del D.lgs 114/98, non erano state ritenute assimilabili alle categorie professionali indicate dall'art. 5 comma 5, lettera b) del suddetto decreto, al fine della dimostrazione del requisito professionale richiesto per lo svolgimento dell'attività di commercio di prodotti del settore alimentare, in quanto soltanto un'adeguata preparazione professionale degli operatori del settore avrebbe realizzato in pieno la finalità della norma volta alla piena tutela del consumatore finale.

Il Mise fa altresì presente che negli ultimi anni sono intervenute nella disciplina dell'attività agricola e della pesca, novità tali da orientare verso una diversa considerazione dell'attività esercitata dagli imprenditori operanti in questi comparti, in particolare gli articoli 1 e 4 del D.lgs. 228/2001.

Stante quanto sopra, il MISE richiamato il parere già espresso in merito con nota n. 44496 del 9 marzo 2011, ha precisato che viene riconosciuto il requisito professionale, ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 71 comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, l'esercizio in proprio dell'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.10.2012
Protocollo 0014508/DB1607

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Valutazione titolo di studio "Diploma di"Tecnico Servizi Sociali".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via e-mail in data 17.09.2012- ns. prot. n. 0013486/DB1607 del 18.09.2012, si richiede se il Diploma di "Tecnico dei Servizi Sociali", sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010.

Nello specifico si fa presente quanto segue.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale richiesto.

In particolare, il MISE, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011 e successive risoluzioni, ha fornito precise indicazioni circa la possibilità di riconoscere valido ai fini dell'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…***ad indirizzo professionale, almeno triennale, perché nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*****".**

Inoltre, il suddetto Ministero, ha chiarito che sulla base delle tabelle di confluenza allegate al D.P.R. n. 88 del 15/03/2010, relativo al riordino degli istituti tecnici, è possibile collocare ciascun indirizzo scolastico del previgente ordinamento nelle rispettive articolazioni e settori del nuovo ordinamento.

Con riferimento al Diploma di "Tecnico Servizi Sociali**"**, si specifica che, in base alla tabella presente nell'allegato D del D.P.R. cit. il titolo di studio confluisce nel Settore "Servizi" con indirizzo "Servizi Socio Sanitari" del nuovo ordinamento, all'interno del quale sono stati rilevati percorsi scolastici ritenuti abilitanti ai fini della qualificazione professionale in oggetto.

Pertanto si ritiene che il diploma in questione possa essere considerato valido ai fini riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di prodotti alimentari .

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 02.04.2012
Protocollo 0005144/DB1607

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma di Geometra.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email alla Direzione scrivente in data 09/03/2012 - con Prot. n. 0003751/DB1607, si richiede se il Diploma di Geometra possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimenti.

In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.

In particolare si rileva che, il Ministero dello Sviluppo Economico, con risoluzione n. 94958 del 22 luglio 2010, ha ritenuto che sono da considerarsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di vendita di prodotti alimentari, i titoli di studio nel cui percorso formativo ci sia la presenza di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti, come ad esempio la materia **"merceologia".**

Pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, le materie oggetto del corso di studio in argomento non consentono di riconoscere valido il Diploma di Geometra, ai fini della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita di generi alimentari e conseguentemente l'interessato non è in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo.

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12.11.2012
Protocollo 0016139/DB1607

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande – valutazione pratica svolta con contratto di apprendistato.

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 05/11/2012 con prot. n. 0015825/DB1607 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta da un soggetto in qualità di **dipendente con contratto di apprendistato** per tre anni negli ultimi cinque anni presso un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali.

Premesso che, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): *"avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande**, in qualità di dipendente qualificato**, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale",*

nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011 ha precisato che non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in forza di un contratto di apprendistato.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/10/2012
Protocollo 0014515 /DB1607

Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010. Riconoscimento pratica svolta in qualità di impiegato agricolo.

In riferimento al quesito trasmesso dagli uffici scriventi via email in data 26/06/2012 in merito al riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per la pratica svolta presso un'azienda agricola che vende i propri prodotti da parte di un dipendente, inquadrato nell'ambito della quinta categoria del c.c.n.l. impiegati agricoli, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - ha fornito il proprio parere pervenuto in questa sede via email in data 06/07/2011 con Prot. n. 10611, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, il Ministero ha ritenuto che il soggetto in questione non possa considerarsi "dipendente qualificato", come richiesto dal dettato normativo per il riconoscimento dei requisiti professionali, poiché in base alle informazioni fornite dalla specifica declaratoria di livello, appartengono a tale categoria quegli impiegati che esplicano mansioni non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale.

Conseguentemente, l'interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 06/11/2012
Protocollo 0015918 /DB1607

Oggetto: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. Riconoscimento pratica svolta in qualità di collaboratore/consulente presso aziende agricole.

In riferimento al quesito citato in oggetto, relativo al riconoscimento dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ad un soggetto che svolge dal 2009 attività di consulenza in forma autonoma per conto di imprese operanti nel settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, nonchè presso aziende agricole, gli uffici scriventi hanno richiesto via email in data 04/10/2012 un parere al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

Secondo la risoluzione ministeriale, pervenuta in questa sede via email in data 24/10/2012 con Prot. n. 15495, che si allega per opportuna conoscenza, la tipologia lavorativa del soggetto in questione, identificabile come attività consulenziale svolta in forma autonoma, non sembra rientrare in nessuna delle condizioni previste dal dettato normativo di legge, anche alla luce della modifica legislativa intervenuta ad opera del D.Lgs. n. 147/2012 che ammette il riconoscimento dei requisiti professionali a chi ha esercitato in proprio l'attività di cui trattasi, oltre al dipendente qualificato, al socio lavoratore e posizioni equivalenti, nonché al coadiutore familiare.

Per questi motivi, l'interessato non può ritenersi in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/02/2012
Protocollo 0001840 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di qualifica professionale di "Addetto segreteria e amministrazione di albergo".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 13/01/2012 con Prot. n. 549/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale "Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo", conseguito nel 1978 presso l'Istituto Professionale Maggia di Stresa, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese "merceologia" e "tecnica professionale", nonché "igiene" secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma di qualifica.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni in merito alla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea, verificando i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Invero, il Mistero ha sostenuto che la materia "merceologia", anche nel caso in cui non fosse specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, conteneva certamente, all'epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Si rende noto, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma di qualifica triennale confluisce nel settore "Servizi" con indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 25/01/2012
Protocollo 0001133 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010 – Diploma Tecnico Femminile.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 17/01/2012 con Prot. n. 636/DB1607, si richiede se il Diploma Tecnico Femminile, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997 presso l'Istituto Tecnico Femminile "Santorre di Santarosa" di Torino, sia idoneo, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività di vendita di alimentari.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese "merceologia", "chimica", "biologia", nonché "igiene", secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma.

A tal proposito, si fa rilevare che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con risoluzione n. 132308 del 30/09/2010, di cui allega copia per opportuna conoscenza, in merito alla validità del titolo di studio in argomento, ritenendo che la durata quinquennale e le materie oggetto del corso di studio consentono di riconoscere i requisiti professionali richiesti dalla legge.

In particolare, il Ministero suddetto ha più volte ribadito nelle proprie risoluzioni che la presenza della materia "Merceologia" nel piano di studi è sufficiente per considerare la validità di un titolo di studio attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti come previsto ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c del D.Lgs. n. 59/2010.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/05/2012
Protocollo 0007647 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Diploma di laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via fax in data 18/01/2012 con Prot. n. 744/DB1607, si richiede se il diploma di laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, in quanto il diploma di laurea in argomento rientra nella classe di laurea delle professioni sanitarie L/SNT3 – professioni sanitarie tecniche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1 della circolare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/05/2012
Protocollo 0007645 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Diploma di Tecnico dell'arte bianca.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 02/02/2012 con Prot. n. 1495/DB1607, si richiede se il Diploma di scuola secondaria superiore, di durata 5 anni, in "Tecnico dell'arte bianca" sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", che si articola in "Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica" secondo il nuovo ordinamento, corrispondente all'indirizzo "Tecnico dell'arte bianca", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/05/2012
Protocollo 0007646 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010. Riconoscimento iscrizione all'ex REC.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 15/03/2012 con Prot. n. 4078/DB1607, si richiede se l'iscrizione all'ex REC possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su area pubblica.

A tal proposito, si evidenzia in via preliminare che l'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 disciplina la materia dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, stabilendo espressamente quanto segue:
*"L'esercizio **in qualsiasi forma**, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".

La pregressa iscrizione al REC non figura fra i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di cui trattasi; peraltro, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso successivamente, con propria risoluzione n. 61559 del 31/05/2010, riconoscendo la sua validità, se ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lett. a), b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. n. 375/1988, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale richiesta.

Conseguentemente, il Ministero ha reintrodotto in via interpretativa tra i requisiti professionali la validità della pregressa iscrizione al REC, anche se non previsto espressamente dall'articolo sopraccitato, senza più alcun limite temporale.

Pertanto, si ritiene che l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge e non sia necessario alcun aggiornamento professionale per poter avviare l'attività di commercio su area pubblica nel settore alimentare.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 06/04/2012
Protocollo 0005465 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande – Diploma di qualifica professionale di "Addetto alla Contabilità d'Azienda".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 19/03/2012 con Prot. n. 4204/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica professionale "Addetto alla Contabilità d'Azienda", conseguito nel 1988 presso l'Istituto Professionale per il Commercio, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o scuola professionale almeno triennale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo. Su detta base infatti va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione degli stessi.

A tal proposito, si rileva che il Ministero dello Sviluppo Economico ha più volte ribadito con proprie risoluzioni che è indispensabile la presenza nel piano di studi di materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti, ai fini dell'acquisizione del requisito professionali richiesto.

Invero, il Ministero con risoluzione n. 94958 del 22/07/2010 si è espresso positivamente in merito alla validità del diploma di qualifica di "Addetto alla segretaria d'azienda", poiché nel piano formativo è inclusa la materia "merceologia", quale condizione sufficiente per il riconoscimento dei requisiti professionali, oltre che "tecnica amministrativa aziendale", peraltro unica materia presente nel titolo di studio di cui al presente quesito.

A conferma di quanto sopra indicato, si rileva che il Ministero ha sostenuto la medesima interpretazione in merito alla valutazione del diploma di ragioneria, che è ritenuto valido se conseguito prima della riforma scolastica entrata in vigore nell'a.s. 1996/97, in quanto nei corsi di studio degli istituti tecnici commerciali era presente la materia "merceologia", che conteneva all'epoca nozioni riferibili anche ai prodotti alimentari; successivamente il percorso formativo si è invece caratterizzato per un orientamento di studi prettamente economico, che non include materie attinenti in modo specifico al commercio degli alimenti, alla preparazione e manipolazione dei medesimi.

In ultimo, la Direzione scrivente ha richiesto ulteriormente un parere al Ministero dello Sviluppo Economico che ha confermato, in merito al caso di specie, la necessità della presenza della materia "merceologia", ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale; motivo per cui si ritiene che il Diploma di Addetto alla Contabilità d'Azienda non possa essere riconosciuto valido.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/05/2012
Protocollo 0007651 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari su area pubblica. Valutazione pratica professionale svolta in proprio.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 08/05/2012 con Prot. n. 7117/DB1607, si richiede se, ai sensi dell'art 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, sia possibile il riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari su area pubblica, chi abbia prestato la propria presso un'impresa esercente l'attività nel settore alimentare in qualità di coadiutore familiare dal 13 gennaio 2005 al 30 giugno 2007.

Tenuto conto della formulazione letterale del citato articolo 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/210, per il quale:

> b) *avere prestato la propria opera, **per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente**, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

si ritiene che l'attività svolta dall'interessato per due anni e cinque mesi, seppure sufficiente e idonea a concretare il requisito professionale richiesto dal dettato normativo, non possa essere valutata positivamente, poiché l'esperienza lavorativa richiamata alla lettera b) deve risultare acquisita con riferimento al quinquennio antecedente alla data di presentazione dell'istanza al comune competente per territorio (per autorizzazione di tipo A) o della SCIA al comune di rilascio del titolo autorizzatorio (per autorizzazione di tipo B), ovvero acquisita in entrambi casi nel quinquennio 2007-2012.

Pertanto, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che ha previsto i due anni di pratica nell'ultimo quinquennio, a tutela dei consumatori finali, sono validi soltanto circa sei mesi corrispondenti al periodo temporale gennaio-giugno 2007.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08/02/2012
Protocollo 0001822 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 – riconoscimento pratica commerciale ai soci di una società in accomandita semplice e valutazione titolo di studio: Diploma triennale di qualifica di "Segretaria d'azienda".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 14/11/2011 con Prot. n. 14052/DB1607, si richiede se ai soci di una società in accomandita semplice, che gestisce il frantoio oleario del comune, possa essere riconosciuta, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, la pratica commerciale svolta mediante la manipolazione ed il confenzionamento delle produzioni olivicole acquistate da terzi, ai fini della vendita in Italia ed all'estero dei medesimi prodotti olivicoli.

Nel caso di specie, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni, ritenendo che l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo per l'avvio dell'attività in discorso, poiché la nuova formulazione dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2010, a differenza del previgente art. 5, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o anche all'amministrazione", ma anche al soggetto "addetto alla preparazione degli alimenti" (cfr. risoluzione n. 5902 del 14/01/2011 allegata).

Peraltro, nel caso di cui trattasi, il socio accomandante è in possesso del diploma triennale di qualifica di "Segretaria d'azienda", che è tra i titoli di studio riconosciuti idonei dal Ministero, ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali, in quanto la presenza della materia "Merceologia" nel piano di studi è sufficiente per considerare la validità di un titolo di studio attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti come previsto ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c del D.Lgs. n. 59/2010.

Si rileva, infine, che ai fini del possesso del requisito nel caso di organismo societario, è irrilevante il titolo sottostante alla delega del soggetto in possesso dei requisiti professionali. Conseguentemente, è indifferente se sia il socio accomandante o il socio accomandantario ad essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dal dettato normativo per lo svolgimento di questo tipo di attività.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 02.03.2012
Protocollo 0003210/DB1607

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale svolta presso circoli ricreativi ARCI come volontaria.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via fax in data 25 gennario 2011 – ns prot. n. 0001144/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

A tale proposito occorre evidenziare che l'articolo sopraccitato prevede la possibilità di "*prestare la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Nel caso specifico, la richiedente l'autorizzazione per l'apertura dell'esercizio di somministrazione, ha effettuato la pratica professionale presso circoli ricreativi ARCI come volontaria senza versamenti di contributi INPS e dal 04.03.2010 con contratto a tempo determinato a chiamata per un totale complessivo di 43 settimane.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda la pratica professionale acquisita presso i circoli ricreativi, si è espresso con risoluzione n. 0208369 del 04.11.2011, ritenendo che la professionalità deve risultare documentabile e in grado di attestare l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente **con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, anche a norma con le contribuzioni previdenziali previste.**

Dalle predette condizioni di regolarità contributiva, comunque documentabili secondo legge, non è pertanto possibile prescindere.

Inoltre, per ciò che concerne il servizio prestato a part-time (nel caso specifico al 50%) ai fini del riconoscimento del requisito professionale, il Ministero sopraccitato, si è più volte espresso con proprie risoluzioni (Risoluz. n. 128621 del 27.09.2010 e n.162942 del 11.11.2010), ritenendo che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della norma, che appunto ha previsto i due anni di pratica quale requisito sostitutivo di qualsiasi altra modalità di formazione professionale, a tutela dei consumatori finali, nell'ottica di assicurare loro standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time, risulta corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente richieste (opportunamente documentate) di riconoscimenti riferiti a pratica professionale con contratto di lavoro part-time.

Premesso che, nel quesito in oggetto, non è stato specificato se la pratica svolta in forma part-time sia stata effettuata presso imprese esercenti nel settore alimentare o della somministrazione, si ritiene che il monte ore lavorato pari a 43 settimane, non sia sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito professionale, poiché non raggiunge il 50% di quello con contratto a tempo pieno, corrispondente a 52 settimane.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 08.10.2012
Protocollo 0014510 /DB 16.07

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010 - riconoscimento pratica commerciale socio accomandatario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 3 luglio 2012 con prot. n. 0010443/DB1607, la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al riconoscimento della pratica commerciale per l'accesso all'esercizio dell'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010, al socio accomandatario di una società in accomandita semplice che ha per oggetto la gestione di bar e ristoranti, e che ha assunto tale qualità a partire dal 22 dicembre 2009.

A tale proposito occorre evidenziare che l'articolo sopraccitato prevede il riconoscimento del requisito professionale nel caso in cui "*prestare la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Tenuto conto di tale disposizione e del fatto che il socio accomandatario di una Società in Accomandita Semplice è, per il diritto commerciale, il socio che lavora nell'azienda e presta la sua opera, tale periodo lavorativo è da considerarsi valido, ai fini del possesso dei requisiti professionali richiesti ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs n. 59/2010.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 03/05/2012
Protocollo 0006829 /DB 16.07

OGGETTO: Decreto legislativo 114/98. Requisiti professionali per la vendita al dettaglio di mangimi alimentari per animali da compagnia. Appartenenza al settore merceologico alimentare.

E' pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 28.09.2011 con prot. n. 11077/DB1607 un quesito nel quale si richiedono alcuni chiarimenti in merito ai requisiti professionali occorrenti per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti pet-food per animali da compagnia/affezione esclusi animali da cortile e fattoria o altro e non-food.

A tale proposito, si segnala il parere del MISE prot. n. 0155938 del 18/08/2011 recante una risoluzione che risponde in modo puntuale alla sua richiesta.

Per rendere tal parere il MISE ha richiesto, stante la trasversalità della materia, un ulteriore parere al Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, per gli aspetti di propria competenza.

A titolo collaborativo e per quanto di competenza, si riportano, rispettivamente, le analisi del Ministero della Salute e del Ministero dello Sviluppo Economico, per la fattispecie in oggetto.

Il Ministero della Salute ha ritenuto quanto segue:

1. "Gli alimenti destinati agli animali da compagnia sono inquadrati nel Regolamento CE n. 178/2002, dove per ***"mangime" s'intende "qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali";***
2. l'art. 2 del medesimo Regolamento ***, esclude esplicitamente i mangimi dalla definizione di "alimento", intendendo "qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o da cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani*****";**
3. ***la normativa sanitaria applicabile ai requisiti di igiene e di rintracciabilità della produzione e del commercio dei mangimi, contenuta nel Regolamento CE n. 183/2005****, prevede che gli operatori del settore dei mangimi, non possono operare senza la registrazione o senza il riconoscimento previsti rispettivamente dagli artt. 9 e 10 dello stesso regolamento che, tuttavia,* ***esclude dal suo campo di applicazione la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia, per cui l'operatore del settore dei mangimi che effettua tale attività non è soggetto agli obblighi del regolamento stesso.***
4. Il ministero della Salute ha concluso, in riferimento alla normativa citata nel parere, che la normativa stessa non prevede particolari disposizioni in merito al commercio ambulante e di vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia, per cui "indicazioni specifiche in merito alla disciplina del Commercio possano essere fornite dall'Amministrazione di competenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, dal canto suo, in relazione all'art. 5 del Dlgs 114/98, precisava quanto segue:

- il Dlgs 114/98 all'art. 5 comma 1 prevedeva espressamente 2 settori merceologici: alimentare e non alimentare;
- il comma 2 del medesimo articolo elencava i requisiti di onorabilità e al comma 5 disponeva che: "*l'esercizio per qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al*

settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali.." espressamente elencati nella disposizione;

- la disciplina in materia di esercizio dell'attività commerciale nel riferirsi al settore alimentare non faceva alcuna distinzione tra le possibili diverse tipologie di prodotto, né tra le diverse modalità con le quali il prodotto alimentare veniva venduto (sfuso, confezionato, preconfezionato etc);
- veniva richiesta la medesima qualificazione professionale, senza alcuna distinzione tra vendita all'ingrosso e al dettaglio.

Pertanto lo stesso Ministero riconosce di aver assunto una posizione restrittiva, avendo sempre richiesto nel caso di specie, l'obbligo del possesso del requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari. Allo stato attuale, peraltro, l'evoluzione del contesto normativo generale, induce a rivedere l'indirizzo assunto espresso a suo tempo per ragioni di cautela, nella constatazione che:

- è stata chiarita la definizione di alimenti introdotta nel settore per effetto della disciplina comunitaria;
- sono state introdotte nel nostro ordinamento disposizioni idonee a garantire le esigenze della salute pubblica in materia, in misura più adeguata rispetto alla generica formazione prescritta per il commercio nel settore alimentare;
- l'introduzione del Dlgs 59/2010, di recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE, ha unificato i requisiti per il commercio alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, rendendo ancora più evidente il riferimento all'alimentazione umana;
- i principi di liberalizzazione e semplificazione recepiti nel Dlgs 59/2010, che non consentono più di porre ostacoli alla libertà d'impresa e sono giustificabili, solo ed esclusivamente, da motivi imperativi di interesse generale: tutela della sanità pubblica e del consumatore, hanno indotto ad **un'interpretazione restrittiva del termine *alimentare***, coerente con il principio che le norme di limitazione di diritti non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Conseguentemente il MISE ritiene che **nessun requisito sia richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché, ovviamente, sia evidente ed esclusa, nelle forme di presentazione e di vendita dei prodotti in questione, ogni, pur possibile, destinazione alternativa all'alimentazione umana e siano rispettati tutti gli altri vincoli derivanti dalla legislazione sanitaria.**

In conclusione, per quanto di competenza, sulla base di quanto sopra enunciato, la Direzione scrivente concorda con il parere ministeriale.

Particolare cautela sarà posta dai Comuni interessati nell'azione di vigilanza.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23.05.2011
Protocollo 0003985/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito al requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di prodotti alimentari. Valutazione titolto di studio: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo medico.

Con nota email del 14 maggio 2011 – ns. prot. 3746/DB1701 del 16 maggio 2011 - la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi delucidazioni in merito al possesso del requisito professionale e alla validità del "Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo medico", quale requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e vendita di prodotti alimentari.

A tale proposito si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare esplicativa n. 3642/C del 15.04.2011, ha individuato le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti e conseguentemente la **Laurea in Scienze Biologiche può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e il commercio relativo al settore merceologico alimentare.**

Si segnala inoltre che sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm

è possibile visionare la nota esplicativa della Direzione Regionale al Commercio Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 – avente ad oggetto "*Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative";* tale nota fornisce ulteriori indicazioni interpretative in materia di requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 12/10/2011
Protocollo 0011918 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Valutazione titolo di studio: Diploma di qualifica triennale "Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 19/09/2011 con Prot. n. 10494/DB1607, si richiede se il Diploma di qualifica triennale "Addetto alla segreteria ed amministrazione di albergo", conseguito nel 1974, sia valido ai fini del riconoscimento dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, si evidenzia che tra le materie di studio sono comprese "merceologia" e "tecnica professionale", nonché "igiene" secondo il piano formativo in vigore all'epoca del conseguimento del suddetto diploma di qualifica.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso più volte con proprie risoluzioni in merito alla validità di un titolo di studio di scuola secondaria o di laurea, verificando i programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento dello stesso.

Invero, il Mistero ha sostenuto che la materia "merceologia", anche nel caso in cui non fosse specificatamente relativa ai soli prodotti alimentari, conteneva certamente, all'epoca, nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio.

Si rende noto, altresì, che il Ministero, con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Sulla base delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, relative al riordino degli istituti professionali, è possibile collocare i percorsi istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi del nuovo ordinamento.

Nel caso di specie, il diploma di qualifica triennale potrebbe essere confluito nel settore "Servizi", indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", secondo il nuovo ordinamento, corrispondente al settore "Servizi alberghieri e della ristorazione", indirizzo "Tecnico dei servizi ristorazione", secondo il previgente ordinamento.

Tali indirizzi sono stati individuati dalla circolare sopraccitata tra quelli i cui percorsi scolastici sono da considerarsi idonei ai fini della qualificazione professionale richiesta.

Per questi motivi, si ritiene che il diploma di qualifica in oggetto possa essere considerato valido per il riconoscimento dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio delle attività di vendita di alimentari e di somministrazione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 29/09/2011
Protocollo 001116 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma di Perito Agrario.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 21/09/2011 con Prot. n. 10679/DB1607, si richiede se il Diploma di Perito Agrario possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con propria risoluzione n. 86656 dell'08/07/2010, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.

Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari, sulla base delle materie oggetto del corso di studio, nonché della capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell'amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione che la commercializzazione dei prodotti.

Poiché i requisiti professionali previsti all'art. 71, comma 6 sono da considerarsi validi per l'esercizio delle attività sia di somministrazione di alimenti e bevande sia di vendita di alimentari, si ritiene che il parere ministeriale possa altresì applicarsi alla fattispecie in oggetto e conseguentemente che sia possibile riconoscere la validità del titolo, in quanto conforme al dettato normativo.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 24/03/2011
Protocollo 0002189/DB1701

OGGETTO: Quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio di attività di vendita di prodotti alimentari. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di apprendista pasticcere e panettiere.

Con e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 08/02/2011 con Prot. n. 941/DB1701 si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla validità della pratica svolta in qualità di apprendista pasticcere e panettiere per quattro anni e dieci mesi, oppure in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari per dodici mesi negli ultimi cinque anni.

A tal proposito si precisa in via preliminare che il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con la circolare esplicativa n. 3635/C del 06/05/2010, ha sostenuto che, nell'ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita all'art. 117 Cost., comma 3, sia riservata allo Stato la competenza in materia di professioni, adempiendo alle pronunce della Corte Costituzionale.

Si rende necessaria, conseguentemente, un'azione interpretativa da parte della scrivente Direzione della normativa regionale in tema di requisiti professionali per l'esercizio delle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, in vista di una rivisitazione organica della materia.

Premesso quanto sopra, l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali nel settore alimentare, prevedendo espressamente alla lettera b): *"avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*".

Nel caso di specie, non si può considerare requisito professionale valido la pratica commerciale acquisita in qualità di apprendista, secondo quanto affermato dal MISE con risoluzione n. 5885 del 14/01/2011, né è possibile ritenere che il soggetto in questione sia in possesso della qualificazione professionale richiesta, in quanto la pratica acquisita in qualità di commessa alla vendita di generi alimentari è stata svolta per un periodo di tempo insufficiente rispetto ai termini previsti dalla legge.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/07/2011
Protocollo 00005242 /DB1701

OGGETTO: Vs. quesito del 25/05/2011 in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di alimentari. Valutazione titolo di studio: Diploma di Istr. Sec. Sup. con indirizzo "Tecnico della gestione aziendale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 25/05/2011 con Prot. n. 4033/DB1701, si richiede se il Diploma di Istr. Sec. Sup. con indirizzo "Tecnico della gestione aziendale", conseguito nel 2001, possa ritenersi valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale richiesta per l'avvio di una società a responsabilità limitata per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari porta a porta.

L'esercizio di tale attività è disciplinato dall'art. 19 del D.lgs. n. 114/1998 s.m.i., relativo alle vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, il quale prevede al comma 3 che nella SCIA vengano dichiarati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 ed il settore merceologico.

Poiché si tratta di vendita di prodotti alimentari, è necessario il possesso dei requisiti professionali, oltre che morali, previsti dall'articolo 5 citato come modificato dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010.
L'art. 71 comma 6, che ha unificato i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio di alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una determinata cerchie di persone, dispone espressamente quanto segue:

> a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*
> b) *avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*
> c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti".*

In particolare, a differenza della previgente disciplina, ai fini dell'avvio di ambedue le attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Con circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito precise indicazioni in merito ai titoli di studio validi per l'esercizio delle attività di cui trattasi, specificando al punto 2.1 alcuni istituti tecnici e professionali, i cui percorsi scolastici prevedono materie attinenti con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, come di seguito indicato.

REGIONE PIEMONTE

Premesso che dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, il nuovo impianto prevede per gli istituti professionali due settori:

1. il settore servizi;
2. il settore tecnologico.

Nello specifico, il Ministero ha riconosciuto tra il settore dei servizi la validità dei seguenti indirizzi:

- servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- servizi socio-sanitari;
- servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.

Nel caso di specie, il Diploma di tecnico della gestione aziendale confluisce nell'indirizzo dei "servizi commerciali", il cui percorso di studi non consente di riconoscere la sua validità, ai fini del possesso della qualificazione professionale prescritta, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai DD.PP.RR n. 87 e 88 del 15/03/2010, che indicano quali diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Pertanto, tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta circolare, si ritiene che il titolo in questione non sia valido per il riconoscimento dei requisiti professionali e si richiama altresì la nota esplicativa della Direzione scrivente con Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni interpretative in tale materia.

Si segnala, infine, che la stessa è reperibile nel sito web della Direzione Commercio al seguente indirizzo email: http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016428 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea magistrale in Biotecnologie farmaceutiche.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 26/10/2011 con Prot. n. 12915/DB1607, si richiede se la Laurea magistrale in Biotecnologie farmaceutiche possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Tutto ciò premesso e per quanto è dato a comprendere, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto si presume che rientri nella classe di Laurea Magistrale LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, come indicato nell'elenco di cui al punto 1.1, corrispondente alla laurea in Biotecnologie con indirizzo Biotecnologie farmaceutiche, nel caso in cui il titolo di studio in oggetto fosse stato conseguito secondo il vecchio ordinamento.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016423 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea di Primo Livello in Tecniche Erboristiche.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 28/11/2011 con Prot. n. 14848/DB1607, si richiede se la Laurea di Primo Livello in Tecniche Erboristiche possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio nel settore merceologico alimentare: erboristeria con annessa attività di vendita di integratori e simili.

In relazione alla disposizione citata che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione dei piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tutto ciò premesso, si ritiene che il titolo di studio in argomento possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto pur non rientrando tra le lauree elencate al punto 1.1 della circolare, alcune materie di insegnamento contenute nel piano di studio possono essere riconducibili ai settori scientifico-disciplinari indicati al punto 1.3 quali: SSD: AGR/04 – Orticoltura e floricoltura, SSD: BIO/10 – Biochimica, SSD: CHIM/10 – Chimica degli alimenti.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016426 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Diploma triennale di qualifica professionale di Segretaria d'Azienda.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email al Settore scrivente per competenza in materia da parte del Settore Sviluppo e Incentivazione del Commercio in data 06/12/2011 con Prot. n. 15474/DB1607, si richiede se il Diploma triennale di qualifica professionale di Segretaria d'Azienda, conseguito presso l'Istituto Professionale Carlo Ignazio Giulio di Torino, possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola "…*ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti*", il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011 e con successive risoluzioni.
In via preliminare si precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
In riferimento al titolo di studio in argomento, il Ministero dello Sviluppo Economico si è espresso con proprie risoluzioni n. 94958 del 22/07/2010 e n. 118043 del 21/06/2011, di cui si allega copia per opportuna conoscenza.
Nel dettaglio, il Ministero ha ritenuto che tale diploma possa essere riconosciuto come requisito professionale valido per l'esercizio delle attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione sulla base delle materie oggetto del corso di studio quali "merceologia" e "tecnica amministrativa aziendale", in quanto contenenti nozioni di base assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole ad indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti.

Premesso che i requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 59/2010 sono da intendersi in modo alternativo fra loro, si ritiene che sia possibile riconoscere la validità di tale diploma e conseguentemente l'interessato sia in possesso dei requisiti professionali previsti dal dettato normativo se nel piano di studio siano previste le materie sopra indicate dal Ministero.
Si fa presente, infine, che con "Nota della Direzione Regionale al Commercio Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 avente ad oggetto: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative.", reperibile nel sito web Sezione Commercio al seguente indirizzo email:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm

sono state fornite ulteriori indicazioni interpretative nella materia di requisiti di accesso alle attività di commercio.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 15/07/2011
Protocollo 0005239 /DB1701

OGGETTO: Parere ministeriale sul quesito in materia di requisiti professionali. Valutazione titoli di studio.

In riferimento al quesito di codesta Associazione in merito alla rilevanza, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale, dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di qualifica professionale di addetto all'industria dolciaria (di 3 anni), conseguito nell'anno scolastico 1997/1998, avente tra le materie di studio: igiene, merceologia delle materie prime e dei prodotti dolciari e laboratorio, tecnica dolciaria;
- Diploma di ragioneria ad indirizzo merceologico, conseguito nel 1980;

gli uffici scriventi hanno richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - un parere di competenza con nota Prot. n. 4259/DB1701 del 06/06/2011.

Il Ministero ha fornito il proprio parere di competenza, pervenuto in questa sede in data 21/06/2011 con Prot. n. 4712/DB1701, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, la predetta Direzione ha ritenuto che i titoli in questione possano considerarsi validi ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio delle attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, poiché, in base alla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi, è garantita la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 14.06.2011
Protocollo 0004558/DB1701

OGGETTO: Quesito in merito al requisito professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per il commercio di prodotti alimentari. Valutazione della pregressa iscrizione al REC.

Con nota del 16 maggio 2011 – ns. prot. 3928/DB1701 del 20 maggio 2011 - la S.V. ha richiesto agli uffici scriventi chiarimenti in merito al riconoscimento della validità della pregressa iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di generi alimentari.

A tal proposito si evidenzia che, nonostante l'art. 71 comma 6 del D.lgs. n. 59/2010 non riconosca espressamente come requisito valido, l'essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), ai fini della qualificazione professionale per l'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel parere n. 61559 del 31/05/2010, ha successivamente sostenuto che è da considerare in possesso del requisito professionale per l'esercizio delle attività di cui trattasi, chi sia stato iscritto al REC ai sensi della Legge 426/1971 (Disciplina del Commercio) o ai sensi della Legge 287/1991 (Attività di somministrazione di alimenti e bevande) e non ne sia stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi.

Tale requisito professionale è da ritenere intercambiabile fra le due attività di vendita di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, per il principio della piena equivalenza fra i requisiti.

Pertanto, **l'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita anche alla vendita di generi alimentari e viceversa.**

La medesima informazione è reperibile, altresì, sul sito web della Regione Piemonte, nella sezione tematica del Commercio al seguente indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm

in cui è stato pubblicato il testo integrale della nota esplicativa - Direzione Regionale al Commercio- Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 – avente ad oggetto "*Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative*"; tale nota fornisce ulteriori indicazioni interpretative in materia di requisiti professionali.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016430 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. b) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione pratica professionale svolta in qualità di associato in partecipazione.

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente in data 18/10/2011 con prot. n. 12322/DB1607, si richiede se la pratica svolta da parte dell'interessato a partire dall'anno 1998, in qualità di associato in partecipazione, per la gestione dell'attività di servizio bar a favore dei soli soci del Circolo Ricreativo Lavoratori di XXX, aderente all'associazione nazionale XXX, possa essere riconosciuta valida, ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale, di cui all'art. 71, comma 6, lett. b del D.Lgs. n. 59/2010.

In particolare, secondo quanto indicato nel contratto di associazione in partecipazione stipulato tra il Circolo e l'interessato, vengono evidenziati i seguenti aspetti:

- l'associato si impegna a fornire la propria collaborazione professionale di natura organizzativa e gestionale nella gestione del servizio di bar, senza obbligo né vincolo di subordinazione o di orario;
- l'associato svolge un'attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci;
- all'associato viene attribuita una percentuale pari al 40% sugli utili netti di gestione.

A tal proposito, si richiama la risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 208369 del 04/11/2011, con la quale si riconosce il possesso del requisito professionale solo qualora l'attività svolta, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, si sia concretizzata in compiti di gestione effettivamente operativi.

Poiché l'art. 71, comma 6, lett. b) del D.L.gs. n. 59/2010 recita espressamente quanto segue:

"aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, ***comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale***"

Si fa presente ancora quanto indicato nel parere ministeriale sopraccitato, ovvero che la professionalità deve essere comprovata da idonea documentazione attestante anche l'acquisizione delle competenze in relazione allo specifico settore di attività, nonché, ovviamente con riferimento alla necessaria condizione di dipendente qualificato espressa dalla legge, a norma con le contribuzioni previdenziali previste.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 23/12/2011
Protocollo 0016429 /DB 16.07

OGGETTO: quesito in materia di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010. Valutazione titolo di studio: Laurea Interfacoltà in "Management dell'informazione e della comunicazione aziendale".

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto alla Direzione scrivente via email in data 02/12/2011 con Prot. n. 15285/DB1607, si richiede se la Laurea di Primo Livello in Corso di **Laurea Interfacoltà in "Management dell'informazione e della comunicazione aziendale**" possa ritenersi valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In riferimento alla lettera c) che ammette, a differenza della disciplina previgente per l'avvio delle attività di commercio nel settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, o di altra scuola *"…ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti"*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni con circolare n. 3642/C del 15/04/2011.

Al riguardo, si specifica, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di studio è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Al punto 1.1 della predetta circolare vengono elencate le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.

Inoltre, tenuto conto che ai sensi della disciplina vigente, lo studente può scegliere di inserire nella compilazione dei piano di studio uno o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si fa presente che, oltre alle lauree elencate al punto 1.1, il Ministero ritiene che debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento elencati al punto 1.3 della circolare.

Tenuto conto della premessa, si ritiene che il titolo di studio in argomento non possa essere riconosciuto valido, ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, in quanto non rientra tra le lauree elencate al punto 1.1 né le materie contenute nel piano di studio possono essere riconducibili nell'ambito del settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 – Scienze Merceologiche, che è quello più attinente al corso di laurea prescelto.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale
Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data 16/05/2011
Protocollo 0003754 /DB1701

OGGETTO: Parere ministeriale al quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari presso un'erboristeria. Valutazione titolo di studio: Diploma di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche.

In riferimento al quesito trasmesso dagli uffici scriventi con Prot. n. 655/DB1701 del 21/01/2011 in merito alla valutazione del **Diploma di Laurea di primo livello in Scienze Biologiche** (12 – Classe delle lauree in scienze biologiche – D.M. 509/1999), ai sensi dell'art. 71, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 59/2010, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica ha fornito il proprio parere pervenuto in questa sede via email in data 05/05/2011 con Prot. n. 3436/DB1701, che si allega per opportuna conoscenza.

Nello specifico, la predetta Direzione ha ritenuto che il titolo in questione possa considerarsi valido ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale per l'avvio dell'attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare esplicativa n. 3642/C del 15/04/2011, la quale al punto 1.1 individua le classi delle lauree il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti.